

**MODELLO DI PREVENZIONE
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE**

della

ITALPREZIOSI s.p.a.

ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001

**adottato dal Consiglio di Amministrazione in data
26 ottobre 2022**

INDICE

CAPITOLO 1	6
1. Il d.lgs. n. 231/2001. Introduzione	7
1.1. La responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato nell'ordinamento giuridico italiano.	7
2. La legge delega	8
2.1. I principi recati nel d.lgs. n. 231/2001. I soggetti interessati	10
2.2. La responsabilità degli enti	11
2.3. Le fattispecie in cui la responsabilità dell'ente è esclusa	12
3. Il modello di organizzazione e gestione.	13
3.1. I requisiti del modello	13
4. L'organismo di controllo	15
4.1. La composizione dell'organismo di controllo	16
4.2. Attività dell'Organismo di Vigilanza	16
5. I cd. reati presupposto di cui al d.lgs. n. 231/2001	17
5.1. Art. 24. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico	17
5.2. Articolo 24 <i>bis</i> : delitti informatici e trattamento illecito di dati	25
5.3. Articolo 24 <i>ter</i> : delitti di criminalità organizzata	43
5.4. Articolo 25: Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (e traffico d'influenze illecito)	47
5.5. Articolo 25 <i>bis</i> : Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	64
5.6. Articolo 25 <i>bis</i> 1: delitti contro l'industria ed il commercio	73
5.7. Articolo 25 <i>ter</i> : reati societari	80
5.8. Articolo 25 <i>quater</i> : delitti con finalità di terrorismo o di eversione	100

dell'ordine democratico

5.9. Articolo 25 <i>quater</i> 1: pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	101
5.10. Articolo 25 <i>quinquies</i> : delitti contro la personalità individuale	102
5.11. Articolo 25 <i>sexies</i> : abusi di mercato	110
5.12. Articolo 25 <i>septies</i> : Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	113
5.13. Articolo 25 <i>octies</i> : ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	115
5.14. Articolo 25 <i>novies</i> : violazione dei diritti di autore	120
5.15. Articolo 25 <i>decies</i> : induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria	127
5.16. Articolo 25 <i>undecies</i> : reati ambientali	128
5.17. Articolo 25 <i>duodecies</i> : impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	150
5.18. L. 16 marzo 2006, n. 146	154
5.19. Articolo 25 <i>terdecies</i> : razzismo e xenofobia	161
5.20. Articolo 25 <i>quaterdecies</i> : frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	162
5.21. Articolo 25 <i>quinquiesdecies</i> : reati tributari	165
5.22. Articolo 25 <i>sexiesdecies</i> : contrabbando	179
5.23. Articolo 25 <i>septiesdecies</i> : delitti contro il patrimonio culturale	188
5.24. Articolo 25 <i>octiesdecies</i> : Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	192

CAPITOLO 2

OMISSIS

CAPITOLO 3 (Organismo di Vigilanza)

1. Composizione e funzionamento	276
2. Poteri di iniziativa e controllo. Formazione	278
3. Verifica dell'adeguatezza del Modello da parte dell'OdV	280
4. Obblighi degli amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti	281
5. Costituzione dell'Organismo di Vigilanza	282
6. Le procedure di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza della Italpreziosi spa	283

CAPITOLO 4

(Le sanzioni per la violazione del Modello adottato da Italpreziosi spa)

1. Lavoratori subordinati	291
2. Dirigenti	293
3. Gli Amministratori	294
4. I Collaboratori esterni	295

CAPITOLO 1

1. Il d.lgs. n. 231/2001. Introduzione.

1.1. La responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato nell'ordinamento giuridico italiano.

Il d.lgs. n. 231/2001 regola la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300”*.

Stabilisce, dunque, la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche conseguente alla commissione di un reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso. Mediante il d.lgs. n. 231 il legislatore nazionale ha inteso declinare i principi all'uopo affermati da numerosi protocolli e Convenzioni internazionali ratificati dall'Italia nel corso degli ultimi anni, nonché adeguarsi alla normativa nazionale già introdotta in altri ordinamenti nazionali.

Il d.lgs. n. 231 non prevede, in realtà, una vera e propria responsabilità penale per le persone giuridiche, in ossequio al principio di tradizione romanistica secondo cui *societas delinquere non potest*. Ed invero, nella relazione governativa al d.lgs. n. 231 si legge: *“da un punto di vista teorico non si sarebbero incontrate insuperabili controindicazioni alla creazione di un sistema di vera e propria responsabilità penale degli enti. Sul punto può dirsi oltretutto superata l'antica obiezione legata al presunto sbarramento dell'articolo 27 della Costituzione e cioè della possibilità di adottare il principio di colpevolezza alla responsabilità degli Enti”*.

Di qui la configurazione di una responsabilità per gli enti, per quanto di tipo “amministrativo”, tuttavia dipendente dalla commissione di un fatto di reato (il cd. reato presupposto) pienamente punibile sotto ogni suo profilo.

L'omogeneità del sistema di responsabilità delineato dal d.lgs. n. 231 con la responsabilità penale in senso proprio è peraltro confermata dallo stesso impianto procedurale prescelto dal legislatore, che mantiene, infatti, le principali caratteristiche dei tipici meccanismi processuali di accertamento di un fatto di reato: si pensi, ad esempio, all'iscrizione dell'ente nel registro delle notizie di reato, alla sua costituzione in giudizio con la nomina di un difensore ed alla obbligatorietà della

nomina di un difensore di ufficio in mancanza di quello di fiducia (art. 40), così come – più in generale – alla stessa clausola generale di applicabilità della più complessiva disciplina contenuta nel c.p.p. (art. 34 del d.lgs. n. 231) .

Il d.lgs. n. 231/2001 è suddiviso in quattro capi.

Il Capo I regola la responsabilità amministrativa degli Enti, il Capo II la responsabilità patrimoniale e le vicende modificative dell'Ente, il Capo III è relativo al processo di accertamento ed alla applicazione delle sanzioni amministrative, il Capo IV, infine, è dedicato alle disposizioni di attuazione e di coordinamento.

Il d.lgs. n. 231 è informato ai principali principi di garanzia del sistema penale, quali il principio di legalità (art. 2), quello di successione di leggi nel tempo (art. 3), il principio di colpevolezza, inteso come “*colpa da organizzazione*” (art. 6).

1.2. La legge delega.

Il d.lgs. n. 231/2001 è stato emanato in attuazione della legge 29 settembre 2000, n. 300, nella quale erano stati individuati i principi e i criteri direttivi inerenti l'individuazione dei soggetti responsabili, le tipologie di sanzioni, le procedure da applicare ed casi di esclusione della responsabilità.

A fronte di un ampio spettro di fattispecie criminose individuate nella Legge delega quali reati – presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, inizialmente il d.lgs. n. 231 aveva individuato un delimitato novero di fattispecie di reato – presupposte, essenzialmente fissate dagli articoli 24 (truffa in danno dello Stato e fattispecie analoghe) e 25 (corruzione, concussione e peculato).

Giova infatti ricordare che il sistema di responsabilità degli Enti è costruito come sistema “chiuso”, ossia regolato dal principio di tassatività: vale a dire che la responsabilità dell'ente insorge solo in conseguenza della commissione delle tipiche fattispecie di reato presupposto individuate nella sezione III del capo I del d.lgs. n. 231.

Peraltro, il novero dei reati-presupposto si è progressivamente accresciuto negli anni, anche per la necessità nel nostro ordinamento di conformarsi ad obblighi sovranazionali.

Onde, il d.lgs. n. 231 è stato novellato nel tempo, al fine, appunto, di ampliare il novero dei cd. reati – presupposto: v. art. 6, l. 409/01¹, art. 3, d.lgs. 61/02², art. 3 della l. 14 gennaio 2003, n. 7³, art. 5 della l. 228/03⁴, art. 9 della l. 62/05⁵, art. 8 della L. 7/2006⁶, art. 9 l. 123/07⁷, art. 63 del d.lgs. 231/2007⁸, art. 7 della l. 48/2008⁹, art. 300 del d.lgs. 81/2008¹⁰, art. 2 della l. 94/2009¹¹, art. 15, co. 7 della l. 99/2009¹², art. 4 della l. 116/2009¹³, art. 2 comma 1 e 2 del d.lgs. n. 121/2011¹⁴, art. 14 co. 12 della

¹ Tale disposizione ha introdotto nel d.lgs. 231/2001 l'articolo 25 *bis*, che prevede la responsabilità dell'ente in relazione alla commissione di reati in materia di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo.

² Tale disposizione ha introdotto nel d.lgs. 231/2001 l'articolo 25 *ter*, che prevede la responsabilità dell'ente in relazione alla commissione di reati in materia societaria.

³ Tale disposizione ha introdotto nel d.lgs. 231/2001 l'articolo 25 *quater*, che prevede la responsabilità dell'ente in relazione alla commissione di reati in materia di delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

⁴ Tale disposizione ha introdotto nel d.lgs. 231/2001 l'articolo 25 *quinquies*, che prevede la responsabilità dell'ente in relazione alla commissione di delitti contro la personalità individuale.

⁵ Tale disposizione ha modificato l'articolo 25 *sexies*, che prevede la responsabilità dell'ente in relazione alla commissione di reati in materia di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato.

⁶ Tale disposizione ha introdotto nel d.lgs. 231/2001 l'articolo 25 *quater.1*, che prevede la responsabilità dell'ente in relazione alla commissione di delitti di mutilazione di organi genitali femminili.

⁷ Tale disposizione ha introdotto nel d. lgs. 231/2001 l'articolo 25 *septies* che prevede la responsabilità dell'ente in relazione alla commissione di reati in materia di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

⁸ Tale disposizione ha introdotto nel d.lgs. 231/2001 l'articolo 25 *octies*, che prevede la responsabilità dell'ente in relazione alla commissione di delitti ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

⁹ Tale disposizione ha introdotto nel d.lgs. 231/2001 l'articolo 24 *bis*, che prevede la responsabilità dell'ente in relazione alla commissione di delitti informatici e trattamento illecito di dati.

¹⁰ Tale disposizione ha modificato l'articolo 25 *septies*, che prevede la responsabilità dell'ente in relazione alla commissione di reati in materia di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

¹¹ Tale disposizione ha introdotto nel d.lgs. 231/2001 l'articolo 24 *ter*, che prevede la responsabilità dell'ente in relazione alla commissione di delitti di criminalità organizzata.

¹² Tale disposizione ha modificato l'articolo 25 *bis*, che prevede la responsabilità dell'ente in relazione alla commissione di reati in materia di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento e ha introdotto l'art. 25 *bis.1*, che prevede la responsabilità dell'ente in relazione alla commissione di reati contro l'industria e il commercio e l'art. 25 *novies*, che prevede la responsabilità dell'ente in relazione alla commissione di reati in materia di violazione del diritto d'autore.

¹³ Tale disposizione ha introdotto nel d.lgs. 231/2001 un secondo articolo 25 *novies*, che prevede la responsabilità dell'ente in relazione alla commissione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

l. n. 183/2011¹⁵, art. 2 co. 1 del d.lgs. n. 109/2012¹⁶ e art. 1 co. 77 lettere a) e b) della l. n. 190/2012¹⁷, d.l. n. 101/2013, convertito in l. n. 125/2013¹⁸, d.lgs. n. 39/2014¹⁹, l. n. 186/2014²⁰, l. n. 68/2015²¹, l. n. 69/2015²², l. n. 199/2016²³, d.lgs. n. 38/2017²⁴, l. n. 161/2017²⁵, l. n. 167/2017²⁶, l. n. 179/2017²⁷, l. n. 3/2019²⁸, l. n. 39/2019²⁹, d.l. n. 105/2019, convertito in l. n. 133/2019³⁰, d.l. n. 124/2019, convertito in l. n. 157/2019³¹, d.lgs. n. 75/2020³², l. n. 22/2022³³.

2. I principi recati nel d.lgs. n. 231/2001

2.1. I soggetti interessati.

I soggetti destinatari del d.lgs. n. 231/2001 sono individuati genericamente dal legislatore nei cd. “enti”; si è così inteso assoggettare alla responsabilità amministrativa ivi disciplinata più soggetti appartenenti a differenti figure giuridiche. L’articolo 1, nei suoi tre commi, indica il campo di azione della norma

¹⁴ Tale disposizione ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l’art. 25-*decies* (*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria*) e l’art. 25-*undecies*, che prevede i reati ambientali.

¹⁵ Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell’organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b).

¹⁶ Ha introdotto l’art. 25-*duodecies* (*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*).

¹⁷ Ha modificato la disciplina dei reati di corruzione e introdotto il riferimento alla corruzione tra privati ex art. 2365 c.c.

¹⁸ Ha disposto con l’art. 12, comma 5-bis l’introduzione del comma 1-bis all’art. 53.

¹⁹ Ha disposto con l’art. 3, comma 1 la modifica dell’art. 25-*quinqies*, comma 1, lettera c).

²⁰ Ha disposto la modifica dell’art. 25-*octies*, comma 1 e della rubrica dell’art. 25-*octies*.

²¹ Ha disposto la modifica dell’art. 25-*undecies*, comma 1, lettere a) e b), l’introduzione delle lettere da c) a g) all’art. 25-*undecies*, comma 1 e del comma 1-bis all’art. 25-*undecies*.

²² Ha modificato l’art. 25-*ter*, comma 1, alinea, l’art. 25-*ter*, comma 1, lettera a); ha introdotto la lettera a-bis) all’art. 25-*ter*, comma 1; ha modificato l’art. 25-*ter*, comma 1, lettera b) ed ha abrogato la lettera c) dell’art. 25-*ter*, comma 1.

²³ Ha modificato l’art. 25-*quinqies*, comma 1, lettera a).

²⁴ Ha modificato l’art. 25-*ter*, comma 1, lettera s-bis).

²⁵ Ha introdotto i commi 1-bis, 1-*ter* e 1-*quater* all’art. 25-*duodecies*.

²⁶ Ha introdotto l’art. 25-*terdecies*.

²⁷ Ha introdotto i commi 2-bis, 2-*ter* e 2-*quater* all’art. 6.

²⁸ Ha modificato i commi 1 e 5, nonché ha introdotto il comma 5bis dell’art. 25.

²⁹ Ha introdotto l’art. 25-*quaterdecies*.

³⁰ Ha modificato l’art. 24 bis.

³¹ Ha introdotto l’art. 25-*quinqiesdecies*.

³² Ha modificato gli articoli 24, 25 25-*quinqiesdecies* e introdotto l’art. 25-*sexiesdecies*.

³³ Ha introdotto gli articoli 25-*septiesdecies* e 25-*octiesdecies*.

(*responsabilità per illeciti amministrativi dipendenti da reato*): individua, quindi, i soggetti alla medesima sottoposti: ossia, gli “enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica”, ovvero le persone giuridiche ex art 12³⁴ c.c. e le società ex art. 13³⁵ c.c., sia che abbiano personalità giuridica, sia che siano prive della stessa.

Il comma terzo esclude peraltro dalla soggezione alla responsabilità amministrativa lo “ Stato, agli enti pubblici territoriali, agli enti pubblici non economici nonché (gli: n.d.r.) enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale”, quali i sindacati ed i partiti politici, espressamente disciplinati dagli articoli 39 e 49 della Costituzione.

2.2. La responsabilità degli enti.

L’articolo 5 del d.lgs. n. 231 prevede che la responsabilità dell’ente ricorre quando la violazione di legge posta in essere dal dipendente o dirigente o da chi abbia funzioni di rappresentanza dell’ente sia stata orientata a favorire l’ente e, quindi, perpetrata nel suo interesse o a suo vantaggio.

Per converso, il secondo comma esclude qualsivoglia responsabilità dell’ente nel caso in cui detti dipendenti o dirigenti abbiano agito nell’interesse proprio.

La distinzione tra condotta finalizzata a soddisfare l’interesse dell’ente o avvantaggiare il medesimo, da un lato, e condotta funzionale a soddisfare esclusivamente l’interesse del soggetto agente, dall’altro lato, può non essere così evidente nei singoli casi concreti.

Ed infatti, vi può essere il caso di commistione nel comportamento del dipendente o dirigente che tende a realizzare un interesse proprio nell’esercizio di una attività aziendale, ottenendo così un vantaggio personale e diretto, ma perseguendo un risultato positivo per l’ente. Ed infatti, nel caso in cui l’interesse dell’ente, per quanto parziale o marginale, comunque sussiste, l’illecito si configura anche in capo al

³⁴ L’articolo 12 c.c. è stato abrogato dall’art. 11, primo comma, lett. a) del d.p.r. 10 febbraio 2000 n. 361. Il riconoscimento avviene mediante l’iscrizione nel registro delle Prefetture, Il registro è istituito presso la Regione se la persona giuridica opera nelle materie attribuite alla competenza delle regioni dall’art. 14 del d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616. Il testo dell’articolo 12 così recitava: “Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto del Presidente della Repubblica”.

³⁵ Le società sono regolate dalle disposizioni contenute nel Libro V del Codice Civile.

medesimo ente, sebbene il medesimo non abbia tratto alcun effettivo vantaggio dalla condotta illecita del proprio dipendente / collaboratore.

Potrà, dunque, a tal fine essere di aiuto un rigoroso sistema di prevenzione basato sulla divisione dei poteri gestori, che meglio potrà consentire d'individuare l'effettiva volontà del soggetto agente.

In altri termini: tanto più elevato sarà il sistema di prevenzione, tanto più facilmente l'ente potrà dimostrare che l'azione cui il proprio dipendente o collaboratore ha dato corso è stata realizzata esclusivamente nel suo interesse, non invece nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso.

È opportuno, poi, ricordare – al fine di rimarcare la rilevanza che, ai fini della sussistenza della responsabilità dell'ente, riveste l'interesse o vantaggio del medesimo – che l'art. 8 del d.lgs. n. 231 stabilisce che *“la responsabilità dell'ente sussiste anche quando non sia stato identificato l'autore materiale del reato, o anche quando lo stesso, identificato, non sia imputabile”*³⁶. Da tale disposizione emerge che il legislatore ha attribuito particolare rilievo all'elemento oggettivo del reato, ovvero all'azione posta in essere e al conseguente risultato di interesse e vantaggio per l'ente.

2.3. Le fattispecie in cui la responsabilità dell'ente è esclusa.

Il legislatore individua i casi in cui la condotta illecita del soggetto apicale dell'ente (ossia, integrante gli estremi del reato – presupposto) non genera tuttavia la responsabilità di quest'ultimo.

Al riguardo, il d.lgs. n. 231 opera la distinzione tra il caso in cui il reato – presupposto è commesso da un soggetto cd. apicale e l'ipotesi in cui è realizzato da un soggetto dipendente, ossia sottoposto alla direzione e vigilanza di un soggetto apicale.

³⁶ Articolo 8 del d.lgs. n. 231/2001 – *Autonomia delle responsabilità dell'ente* – 1. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando: a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile; b) il reato si estingue per causa diversa dall'amnistia. 2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione. 3. L'ente può rinunciare all'amnistia.

Nel primo caso l'ente potrà sottrarsi alla responsabilità amministrativa dimostrando che:

- i) ha adottato ma anche efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a impedire reati della specie di quello commesso (art. 6, comma 1, lett. a, decreto 231);
- ii) ha istituito un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il quale abbia effettivamente vigilato sull'osservanza dei modelli;
- iii) il reato è stato commesso per fraudolenta elusione dei modelli da parte del soggetto apicale infedele.

Nell'ipotesi in cui il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto sottoposto all'altrui direzione e vigilanza, ai fini della esclusione della propria responsabilità l'ente dovrà dimostrare che, prima della commissione del fatto illecito, ha adottato ed efficacemente attuato il modello di prevenzione riguardo alle fattispecie di reato cui è riconducibile quello commesso (art. 7, co. 2 del d.lgs. n. 231).

3. Il modello di organizzazione e gestione.

3.1. I requisiti del modello

La corretta configurazione del modello di prevenzione, come visto, è molto importante, dato che, nell'ipotesi in cui sia commesso un reato tanto da persone con funzioni apicali, quanto da persone ad esse sottoposte, l'ente non risponde se è possibile provare l'adozione ed attuazione di *“modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”*.

L'onere di dotarsi di tali modelli risponde alla funzione preventiva cui si ispira il nuovo sistema e comporta una maggiore razionalizzazione nell'impiego delle risorse e nella predisposizione di adeguati controlli interni.

Pertanto, i modelli di organizzazione, gestione e controllo costituiscono il cuore dell'attività di prevenzione che l'ente deve attuare per andare esente da responsabilità derivante dalla commissione di reati da parte di dirigenti o dipendenti.

Di particolare rilevanza è la lettera c) del comma 1 dell'art. 6, secondo cui il modello organizzativo adottato dall'ente deve essere congegnato in modo tale da consentirne

soltanto una “*elusione fraudolenta*”³⁷).

Il comma 2 dell’art. 6 stabilisce analiticamente i requisiti cui i modelli devono rispondere ai fini della loro efficacia.

In particolare, essi devono:

- i. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- ii. prevedere specifici protocolli interni diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
- iii. individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- iv. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli;
- v. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Dall’insieme delle succitate prescrizioni emerge che i modelli devono introdurre - dopo avere effettuato una adeguata ricognizione delle aree a rischio di reato - precisi paradigmi procedurali cui attenersi nella formazione ed attuazione delle scelte aziendali.

Tuttavia, il d.lgs. n. 231 non ha predeterminato il contenuto dei moduli organizzativi; ciò trova la propria giustificazione nella eterogeneità degli enti destinatari della normativa, nella diversità delle attività dagli stessi esercitate, nella minore o maggiore complessità organizzativa degli stessi enti, etc..

Tale considerazione è resa esplicita dalla previsione che i modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare osservazioni sulla idoneità di tali modelli a prevenire i reati (art. 6, comma 3).

E, del resto, la medesima Confindustria, nelle “*Linee Guida per la costruzione di modelli di organizzazione, gestione e controllo*” (aggiornate al giugno 2021), ha

³⁷ Articolo 6 del d.lgs. n. 231/2001 – Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell’ente - (omissis) ... *l’ente non risponde se prova che: lett. c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione* “.

precisato che: *"Tale modello deve prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio. Dunque, l'efficace attuazione del modello richiede, in via principale: a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività; b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello; c) adeguate iniziative di formazione e informazione del personale"*.

Anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha, pure di recente, ribadito il principio per cui *"il percorso in ordine ai criteri di progettazione e implementazione del modello da parte dell'impresa è frutto di un processo di auto-normazione, in cui è l'impresa, anche tenendo presenti le indicazioni delle associazioni di categoria, che individua le cautele da porre in essere per ridurre il rischio di commissione dei reati. Vi è, quindi, la necessità che il modello sia quanto più singolare possibile, perché, solamente se calibrato sulle specifiche caratteristiche dell'ente (dimensioni, tipo di attività, evoluzione diacronica), esso può ritenersi effettivamente idoneo allo scopo preventivo affidatogli dalla legge"*³⁸.

Va, poi, ulteriormente precisato che i modelli in esame dovranno diversificarsi in relazione allo specifico rischio-reato da prevenire.

Non incide sulla strutturazione del modello la distinzione – di cui si è detto – operata dal d.lgs. n. 231 tra reati presupposto posti in essere da soggetti in posizione apicale ed illeciti commessi da soggetti sottoposti all'altrui attività di direzione e coordinamento. Tale differenziazione, infatti, afferisce ai criteri di imputazione soggettiva della responsabilità e non tanto alla struttura dei modelli organizzativi.

4. L'organismo di controllo.

L'articolo 6, co. 1, lett. b) del d.lgs. n. 231/01 subordina l'esclusione della responsabilità dell'ente – oltre che all'adozione di modelli organizzativi idonei a

³⁸ V. Cass. pen., sez. VI, n. 23401/2021.

prevenire i reati – anche alla condizione che sia affidato a un organismo dell’ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curarne l’aggiornamento.

4.1. Composizione dell’organismo di controllo.

Quanto alla composizione dell’organismo di controllo, la disposizione è piuttosto scarna.

L’articolo 6, co. 1, lett. b) dispone soltanto che debba costituirsi un “*organismo dell’ente*”: dovrà perciò essere costituito come una struttura interna all’azienda, dotata di continuità di azione.

Esso potrà avere composizione interna o esterna all’Azienda, a seconda delle esigenze e delle professionalità esistenti nell’apparato organizzativo.

A seguito dell’inserimento del comma 4-bis dell’art. 6³⁹, per le sole società di capitali le funzioni dell’Organismo di Vigilanza possono essere svolte dal collegio sindacale, dal consiglio di sorveglianza e dal comitato di controllo della gestione.

In considerazione della delicatezza e della elevata importanza strategica dell’organismo di vigilanza, i componenti dovranno essere soggetti dotati di elevata professionalità, ai quali dovranno essere garantite autonomia e indipendenza.

4.2. Attività dell’Organismo di Vigilanza.

Nel dettaglio, le attività che il d.lgs. n. 231 impone siano svolte dall’organismo di vigilanza sono indicate dall’art. 6, co. 1, lettera b) e co. 4 e dall’art. 7 co. 4.

Possono essere così schematizzate:

- i. valutazione sull’adeguatezza del modello adottato;
- ii. vigilanza sul funzionamento dei modelli organizzativi adottati dall’ente e sull’effettivo rispetto dei principi e criteri ivi indicati;
- iii. cura dell’aggiornamento del sistema di organizzazione e gestione e del suo adeguamento al divenire normativo e al mutare delle esigenze aziendali,

³⁹ Così come previsto dall’art. 14, co. 12 della l. n. 183/2011.

anche mediante l'acquisizione di informazioni in ambito aziendale e di elaborazione di proposte di adeguamento.

5. I cd. reati presupposto di cui al d.lgs. n. 231/2001.

L'attribuzione della responsabilità amministrativa alle società e, più in generale, agli "Enti", così come indicati dal d.lgs. n. 231/01, risulta conseguenza della commissione di specifici reati da parte di persone fisiche dipendenti dell'Ente che siano in posizioni apicali quali dirigenti, o subordinati, secondo la disposizione contenuta all'articolo 5.

Tali reati sono tipizzati dagli articoli 24, 24 bis, 24 ter, 25, 25 bis, 25 bis.1, 25 ter, 25 quater, 25 quater.1, 25 quinquies, 25 sexies, 25 septies, 25 octies, 25 nonies, 25 decies, 25 undecies, 25 duodecies, 25 terdecies, 25 quaterdecies, 25 quinquiesdecies, 25 sexiesdecies, 25 septiesdecies e 25 octiesdecies del d.lgs. n. 231 e dagli artt. 3 e 10 della l. n. 146/06.

5.1. Articolo 24: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.

L'articolo 24 collega la responsabilità dell'ente alle norme penali poste a tutela del patrimonio e del buon andamento della Pubblica Amministrazione.

La norma dispone che: *"1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)".

Le norme del Codice Penale richiamate dall'articolo 24 si collocano tra i “Delitti contro la Pubblica Amministrazione” e i “Delitti contro il patrimonio”, individuando una prima tipologia di reati cui riconnettere la responsabilità delle società.

La norma è stata recentemente aggiornata dal d.lgs. n. 75/2020, mediante l'estensione della responsabilità anche per i delitti di frode nelle pubbliche forniture ex art. 356 c.p. e di frode in agricoltura, per meglio tutelare gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Articolo 316 bis c.p. (Malversazione a danno dello Stato).

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

Elemento oggettivo: la norma reprime la distrazione di fondi pubblici dalla loro connaturata destinazione al soddisfacimento di un interesse generale che risulterebbe vanificato ove il vincolo di destinazione venisse eluso.

L'attività di distrazione sussiste sia nell'ipotesi di impiego della somma, anche solo parzialmente, per un'opera o un'attività diversa, sia nel mancato utilizzo della somma medesima.

Presupposto della condotta incriminata è che la prestazione pubblica si sia già sostanziata in sovvenzioni, contributi o finanziamenti: la fattispecie, infatti, si concretizza nella fase esecutiva dell'erogazione e non in quella precettiva. Il reato, infatti, si perfeziona nel momento in cui si attua la mancata destinazione dei fondi allo scopo per il quale erano stati ottenuti.

La dottrina ritiene che il delitto di malversazione ai danni dello Stato sia un reato a condotta omissiva. Altri, ricostruendo la condotta tipica come distrazione dell'erogazione dallo scopo, ritiene il reato commissivo, realizzabile anche mediante omissione, in quanto il momento esecutivo può consistere in un *facere* che in un *non facere*.

Elemento soggettivo: è costituito dal dolo generico, ossia, dalla volontà cosciente di sottrarre le risorse con la conoscenza dello scopo tipico per cui l'erogazione dei fondi pubblici è stata autorizzata; ne consegue che sono irrilevanti sia l'intenzione di frodare, quanto le finalità di qualsiasi natura che l'agente abbia inteso perseguire.

Il reato di cui all'art. 316 bis c.p. si distingue dal reato previsto e punito dall'art. 640 bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), in quanto prescinde dalla sussistenza di qualsiasi attività truffaldina e presuppone che il soggetto agente abbia legittimamente conseguito il finanziamento pubblico. Il reato di cui all'art. 640 bis c.p. è invece caratterizzato dall'esistenza degli artifici e raggiri e della conseguente induzione in errore del soggetto passivo che si determina alla concessione o alla erogazione del finanziamento che altrimenti non verrebbe erogato.

Articolo 316 ter c.p. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

Elemento oggettivo: la fattispecie criminosa descritta all'art. 316 ter c.p. sanziona l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, di altri enti pubblici o della

Comunità Europea e costituisce norma sussidiaria rispetto al reato di cui all'art. 640 *bis* c.p..

Detta norma garantisce che nessuna condotta, mediante la quale vengono ottenute indebite erogazioni, rimanga impunita in quanto non caratterizzata da elementi rilevanti per la fattispecie di cui all'art. 640 *bis* c.p, come ad esempio il semplice mendacio o la semplice omissione di informazioni, a condizione, ovviamente, che tale condotta non sia accompagnata da ulteriori malizie dirette all'induzione in errore del soggetto passivo.

Elemento soggettivo: il dolo richiesto è specifico, dovendo il fatto essere commesso al fine di conseguire l'erogazione per cui l'errore sulla genuinità del documento o sulla veridicità delle dichiarazioni esclude il dolo.

Il delitto si consuma col conseguimento indebito del beneficio, sempre che lo stesso superi € 3.999,96 centesimi.

Articolo 356 c.p. (Frode nelle pubbliche forniture)

“Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 1.032 euro.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.”

Elemento oggettivo: la *ratio* della norma è quella di tutelare lo Stato, le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e chiunque esercisca un servizio di pubblica necessità dalle frodi commesse nell'esercizio di un contratto di fornitura di cose od opere, essenziali ai fini del danneggiato; il bene tutelato dalla norma è, quindi, il buon andamento del soggetto nei cui confronti è stato commesso il reato, in esecuzione di un contratto di fornitura di beni od opere essenziali ai fini istituzionali dell'ente.

Trattasi, dunque, di un reato proprio, che può essere commesso solamente dal soggetto che ha assunto gli obblighi contrattuali di effettuare le forniture; a tal riguardo, il “*contratto di fornitura*” deve essere inteso in senso ampio, quale

contratto in forza del quale i contraenti sono tenuti a particolari prestazioni; pertanto, configura la fattispecie *de qua* il contratto di somministrazione così come quello d'appalto.

Per “*frode*” deve intendersi un qualsiasi espediente malizioso – non necessariamente l'artificio o il raggiro previsti dal reato di truffa ex art. 640 c.p. – con il quale il contraente cerca di conseguire un illecito profitto, fornendo cose od opere diverse da quelle dovute per qualità, quantità, origine o provenienza; è, dunque, frode ogni doloso inadempimento che sia effetto di malafede contrattuale.

Secondo la giurisprudenza prevalente, ai fini della configurazione della fattispecie criminosa, occorre un *quid pluris* rispetto al mero inadempimento contrattuale, ovvero la “*malafede contrattuale*”, inteso quale espediente malizioso tale da far apparire l'esecuzione del contratto conforme alle obbligazioni assunte.

Il momento consumativo del reato coincide con il compimento della frode, a prescindere dall'esito della fornitura.

Elemento soggettivo: il dolo richiesto dalla norma è generico, inteso quale coscienza e volontà di impiegare, nell'esecuzione della fornitura, mezzi o modalità diverse da quelle convenute, che risultino inadeguate rispetto all'esecuzione a regola d'arte del contratto.

Articolo 640 c.p. (Truffa)

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5)”.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7.

Il reato di truffa è richiamato dal d.lgs. n. 231/01 solo in una delle sue disposizioni, quella contemplata al comma secondo, numero 1), che più direttamente attiene alla protezione del patrimonio pubblico.

Elemento oggettivo: il reato di truffa, anche nella sua forma aggravata ai danni dello Stato o di altro ente pubblico di cui al comma 2, consiste in qualsiasi simulazione o dissimulazione messa in atto con particolare astuzia, tale da eludere le comuni possibilità di controllo dell'ente ed indurlo in errore.

Il reato *ex art. 640 c.p.* rientra tra i cd. reati a forma vincolata: non ogni attività genericamente subdola o maliziosa configura il reato, ma solo quella caratterizzata dalla presenza di “*artifici o raggiri*”.

Per la dottrina prevalente, l'artificio consiste in una alterazione della realtà esteriore che si realizza o simulando l'inesistente, oppure dissimulando l'esistenza. Il raggio, invece, agisce direttamente sulla psiche della vittima e consiste essenzialmente in una “*menzogna*” corredata da ragionamenti e discorsi tali da farla recepire come verità.

La giurisprudenza è costante nel ritenere provata l'esistenza degli artifici e raggiri ogni qual volta sia dimostrata l'induzione in errore della vittima.

La condotta descritta ben può ravvisarsi in dichiarazioni menzognere, quando esse siano architettate e presentate in modo tale da indurre in errore il soggetto passivo, o nel sottacere circostanze che si ha il dovere di rendere note.

Il delitto si consuma quando il raggio messo in atto procuri all'autore un ingiusto profitto correlato ad un altrui danno (di contenuto patrimoniale).

Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, la truffa si consuma nel momento e nel luogo in cui l'agente consegue la materiale disponibilità del bene oggetto di reato con conseguente diminuzione del patrimonio della vittima.

Elemento soggettivo: è rappresentato dal dolo generico e consiste nella coscienza e volontà di indurre, con artifici e raggiri, taluno in errore e determinarlo al

compimento di un atto di disposizione patrimoniale cui consegua un danno patrimoniale con relativo profitto ingiusto.

In dottrina ed in giurisprudenza si ritiene concordemente che il dolo possa essere sia “iniziale” che “concomitante” all’azione causale. Non è, al contrario, configurabile il reato di truffa nel caso di dolo “sussequente”, quando cioè l’intento fraudolento sorge successivamente alla condotta dell’agente: detta circostanza si verifica spesso nella “truffa contrattuale” quando uno dei contraenti, dopo il perfezionamento dell’accordo negoziale, con mezzi fraudolenti arrechi un danno patrimoniale alla controparte. In questi casi il reato è escluso sul rilievo che il danno non è diretta conseguenza di un’attività ingannevole posta in essere dal contraente posto che la stessa disposizione patrimoniale non può ritenersi direttamente causata dall’agente.

Articolo 640 bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)

“La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell’Unione europea”.

Il reato sanziona e reprime specificamente le frodi commesse allo scopo di conseguire erogazioni pubbliche.

Elemento oggettivo: il reato è costituito dai medesimi elementi materiali dell’art. 640 c.p., ma risulta aggravato per il fatto che il raggiro viene messo in atto con modalità da cui si evince lo scopo dell’indebito ottenimento di erogazioni pubbliche. Dal punto di vista oggettivo è richiesta, dunque, per la sussistenza del reato, la presenza di artifici e raggiri idonei ad indurre in errore l’ente erogante.

Come precisato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, trattasi non di un’autonoma fattispecie di reato, bensì di una circostanza aggravante del delitto di truffa di cui all’art. 640 c.p.

In ogni caso, la norma si pone in perfetta linea con l’art. 316 bis: l’una punisce la fraudolenta captazione delle erogazioni pubbliche, l’altra la condotta successiva all’ottenimento delle erogazioni consistenti nella loro sottrazione alle finalità cui

sono destinate. Pertanto, qualora il fatto presenti gli estremi di entrambe le norme, è possibile individuare un concorso materiale di reati.

Elemento soggettivo: anche per questa fattispecie è richiesto il dolo generico.

Articolo 640 ter c.p. (Frode informatica)

“[I]. Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

[II]. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell’articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

[III]. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti.

[IV]. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall’articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all’aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all’età, e numero 7”.

Questa è l’ultima fattispecie di reato richiamata dall’articolo 24 e prevede una specifica modalità di messa in atto della frode.

Elemento oggettivo: il primo comma prevede ancora un ingiusto profitto ottenuto ai danni di altri, ma si differenzia dal reato di truffa *ex art. 640 c.p.* per il fatto che il raggiro non investe la persona (soggetto passivo), di cui difetta l’induzione in errore, bensì viene attuato per mezzo dell’alterazione di un sistema informatico o dell’intervento sui dati, sulle informazioni o sui programmi in esso contenuti. Anche la frode informatica, così come la truffa, si consuma nel momento in cui l’agente consegue l’ingiusto profitto con correlativo danno patrimoniale altrui.

Il secondo comma prevede una pena aggravata nel caso in cui il soggetto passivo del reato sia lo Stato o altro ente pubblico, oppure se il soggetto agente abusa della propria qualità di operatore del sistema. Infine, il terzo comma prevede un'ulteriore aggravante che si configura laddove il fatto sia commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Elemento soggettivo: consiste nella consapevolezza dell'alterazione o dell'intervento nel sistema informatico e nella previsione che tale condotta procuri un vantaggio economico (per sé o altri) a danno altrui.

5.2. Articolo 24 bis: delitti informatici e trattamento illecito di dati.

L'articolo 24 *bis* prevede una serie di ipotesi delittuose afferenti l'uso di sistemi informatici e dei relativi dati all'interno e all'esterno della società.

La norma dispone che: *“1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote. 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote. 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. 4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)”*.

La norma comprende ipotesi delittuose appartenenti a diversi titoli del Codice Penale (Titolo VII: delitti contro la fede pubblica; Titolo XII: delitti contro la persona;

Titolo XIII: delitti contro il patrimonio), accomunate dalla necessaria presenza di strumenti o dati informatici quale parte dell'elemento oggettivo del reato.

Articolo 491 bis c.p. (Documenti informatici)

“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici”.

Il reato sanziona le forme di falso informatico, avente ad oggetto i dati registrati nella memoria di un elaboratore o su un supporto informatico esterno, la cui veridicità venga mutata.

Elemento oggettivo: il reato si configura con i medesimi elementi previsti in generale per i reati di falso ex artt. 476 e ss. c.p., con l'unica differenza dell'oggetto della condotta, che nel caso di specie è appunto costituita da un documento informatico (sia pubblico che privato) e non cartaceo.

Ai fini sanzionatori, però, tali documenti risultano pienamente equiparati.

I reati di falso previsti dal Capo III, Titolo VII, Libro II del Codice Penale possono essere sia comuni sia propri, a seconda che la condotta prevista dal reato sia posta in essere da un soggetto qualsiasi nel primo caso, o da un soggetto che ricopra la particolare qualifica di pubblico ufficiale, nel secondo.

Di falsità si può parlare in due diverse accezioni, falsità materiale o ideologica: la prima attiene alla genuinità dell'atto e consiste o nella formazione, in tutto o in parte, di un atto falso ovvero, nell'alterazione di uno vero, mentre la seconda riguarda la sua veridicità e si verifica con la falsa attestazione di fatti compiuti dal soggetto attivo o alla sua presenza.

Si produce in ogni caso la lesione della fede pubblica, bene giuridico tutelato dal legislatore.

Elemento soggettivo: per la configurazione del reato de quo è richiesto il dolo generico, ovvero la coscienza e la volontà di mutare il vero.

Articolo 615 ter c.p. (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico).

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio”.

La norma de qua è finalizzata a prevenire e reprimere principalmente le condotte di “hackeraggio”, che si verificano qualora un soggetto (denominato appunto “hacker”), mediante il proprio elaboratore elettronico ed un collegamento alla rete telefonica, riesce ad entrare in comunicazione con i diversi sistemi informatici collegati alla rete, aggirando, quindi, i sistemi di protezione predisposti e causando la lesione del diritto alla segretezza dei dati e dei programmi.

Elemento oggettivo: si tratta di un reato di pericolo astratto che si configura con la sola messa in pericolo del bene giuridico, insita nella condotta criminosa. Laddove, però, il sistema violato non contenga oggettivamente alcun dato ovvero contenga informazioni di pubblico dominio, alla luce del principio di offensività, il reato non potrà configurarsi.

L'intero novero dei reati informatici è stato riformato dalla l. 18 marzo 2008, n. 48 che ha dato attuazione alla Convenzione di Budapest del 23 novembre 2001 in materia di criminalità informatica e fortemente voluta dal Consiglio d'Europa.

Secondo l'art. 1 di tale Convenzione, per "sistema informatico" deve intendersi *"qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, compiono l'elaborazione automatica di dati"*.

La generalità di tale definizione permette di includere qualsiasi strumento elettronico dotato di software, quali, ad esempio, telefoni cellulari, palmari o dispositivi elettronici inseriti in impianti per la produzione industriale.

Per "dato informatico" si intende, invece, *"qualunque rappresentazione di fatti, informazioni o concetti in forma idonea per l'elaborazione con un sistema informatico, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema informatico di svolgere una funzione"*, includendo, quindi, sia i dati in senso stretto, sia i programmi.

La condotta sanzionata consiste alternativamente:

- a) nell'**introduzione abusiva** in un sistema protetto (qualora si oltrepassino le barriere logiche o fisiche che presidiano l'accesso alla memoria interna del sistema, riuscendo, conseguentemente ad accedere ai dati ivi contenuti), sia da lontano, cioè attraverso un altro elaboratore, sia da vicino, ovvero mediante il contatto diretto con l'elaboratore dove sono custoditi i dati.

L'introduzione deve essere "abusiva", cioè sprovvista del consenso del titolare o comunque non accompagnata da altra causa di giustificazione.

- b) Nel **permanere** in un sistema protetto, a seguito di un'introduzione involontaria o solo inizialmente autorizzata, contrariamente alla volontà espressa o tacita del titolare del diritto di esclusione.

Giova notare che, a differenza dell'ipotesi precedente, il dissenso dell'avente diritto è un elemento costitutivo del fatto tipico, la cui assenza impedisce che si realizzi la fattispecie oggettiva del reato.

In ogni caso, l'introduzione o la permanenza in un sistema informatico potranno essere sanzionate solo qualora riguardino un sistema informatico o telematico effettivamente **protetto da misure di sicurezza**.

Giurisprudenza e dottrina sono unanimi nel ritenere che, nel caso d'introduzione nel sistema, non è sempre necessario un aggiramento delle misure; il reato si configura, infatti, anche in situazione di temporanea disattivazione delle misure di sicurezza. Nel caso, invece, di permanenza del sistema non si avrà mai l'aggiramento delle misure, poiché l'introduzione nel sistema sarà avvenuta casualmente o con l'assenso del titolare.

Per "*misure di sicurezza*" si intendono tutte le misure di protezione al cui superamento è possibile subordinare l'accesso ai dati e programmi contenuti nel sistema (es. codici, password, etc.), con espressa esclusione di tutti gli accorgimenti di cui sono dotati i locali che contengono i sistemi informatici.

Il secondo comma dell'art. 615 ter c.p. dispone, inoltre, l'applicazione della reclusione da uno a cinque anni (anziché di quella da uno a tre anni) qualora ricorra una delle seguenti circostanze aggravanti:

- commissione del fatto illecito da parte di un pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, con abuso di poteri o violazione di doveri o da persona che abusi della professione di investigatore privato o di operatore del sistema, intendendo con tale espressione il "*tecnico informatico*" che abbia la possibilità di controllare le varie fasi di elaborazione dei dati;
- commissione del fatto di reato utilizzando violenza su persone (mediante l'utilizzo di energia fisica su un soggetto al fine di annullarne o limitarne la capacità di autodeterminazione) o cose (causando, quindi, un danneggiamento, una trasformazione o un mutamento della destinazione del bene) o qualora il soggetto agente sia palesemente armato (cioè, secondo la dottrina, qualora il soggetto titolare del diritto avverta la presenza dell'arma);
- se dal fatto derivi la distruzione o il danneggiamento o l'interruzione del funzionamento o dei dati, delle informazioni o dei programmi in essi contenuti, quale conseguenza non voluta rispetto all'azione criminosa.

Infine, nel terzo comma si prevede la reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni qualora l'accesso avvenga a sistemi di interesse pubblico, stante il carattere maggiormente riservato che caratterizza tali dati.

Si fa, infine, presente che la ricorrenza di una delle circostanze aggravanti sopramenzionate comporta la perseguibilità d'ufficio del reato ex art. 615 ter c.p..

Elemento soggettivo: il reato si configura con il dolo generico, cioè nella volontà di introdursi e mantenersi nella memoria interna di un apparecchio, in assenza del consenso del legittimo titolare, essendo consapevoli della predisposizione di misure di protezione che saranno inevitabilmente violate.

Articolo 615 quater c.p. (Detenzione o diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici).

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5.164 euro.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.164 euro a 10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater”.

Mediante la previsione di tale norma, il legislatore ha ulteriormente rafforzato la tutela della segretezza di dati e programmi già assicurata con la disciplina dell'art. 615 ter c.p..

Elemento oggettivo: si tratta di un reato di pericolo indiretto, in quanto possibile fonte di un'ulteriore divulgazione di codici di accesso, nonché della successiva introduzione abusiva nel sistema informatico.

L'oggetto materiale della condotta può essere individuato in:

- codici di accesso o parola chiave, vale a dire codici numerici, alfabetici o alfanumerici che devono essere immessi nel sistema al fine di potervi accedere;

- altri mezzi idonei all'accesso, come chiavi metalliche o schede magnetiche che debbano essere materialmente introdotte;
- indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, cioè tutte le informazioni utili per neutralizzare un codice di accesso posto a tutela del sistema.

Le condotte sanzionate dalla norma sono principalmente due:

- a) quella del soggetto che si procura le informazioni elusive delle protezioni (“*si procura, riproduce*”);
- b) quella di colui che fa avere tali informazioni ad altri (“*diffonde, comunica, consegna o fornisce le informazioni*”). Giova precisare che la comunicazione si differenzia dalla diffusione perché solo nel primo caso il numero dei destinatari è determinato. Inoltre, la consegna può avere ad oggetto solo cose materiali.

È previsto, inoltre, un aggravamento di pena qualora il fatto illecito sia stato commesso da parte di un pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, con abuso di poteri o violazione di doveri o da persona che abusi della professione di operatore del sistema (al pari di quanto previsto dalla prima ipotesi del comma 2 dell'art. 615 ter c.p.) o qualora le condotte vengano poste in essere in danno di un sistema utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico, così come previsto dall'art. 617 quater c.p. al quale si rinvia.

Elemento soggettivo: il reato si configura con il dolo specifico che consiste nella volontà porre in essere una delle condotte sopradescritte, caratterizzata, però, dalla volontà di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o arrecare ad altri un danno.

Articolo 615 quinquies c.p. (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico)
“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o

programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329”.

La norma è finalizzata a tutelare l'integrità e la funzionalità di sistemi informatici, sanzionando una serie di condotte prodromiche al delitto di danneggiamento di sistemi informatici e telematici previsto dall'art. 635 *bis* c.p..

Elemento oggettivo: è un reato di pericolo “*eventualmente diretto*” che ha come elemento materiale della condotta un “*programma informatico infetto*”; a tal fine devono considerarsi “*programmi informatici*” quelli che, suscettibili di un immediato utilizzo in un sistema informatico, sono elaborati secondo un linguaggio comprensibile per la macchina (cd. Programma eseguibile). Sono esclusi i programmi elaborati in un linguaggio di programmazione (cd. programma sorgente) che necessitano di una previa conversione linguaggio – macchina per poter essere utilizzati. Allo stesso modo, non rientrano nel novero di “*programma informatico*” le istruzioni sul modo di creare un programma infetto.

Per la configurazione del reato è irrilevante che il programma sia creato dal successivo diffusore o da altri soggetti.

Inoltre, un programma può dirsi “*infetto*” qualora sia in grado di **danneggiare** o **interrompere** o **alterare** il funzionamento di un sistema informatico; si esclude, invece, che ciò possa accadere quando il programma procuri solo una mera modificazione del funzionamento dell'elaboratore informatico, incapace di influire sul sistema.

Un esempio di programma infetto è il “*programma virus*”, con il quale si inserisce in un sistema operativo un particolare comando (detto appunto virus) in grado di danneggiare i dati e i programmi memorizzati dall'elaboratore e di infettare i supporti magnetici di registrazione successivamente inseriti; appartengono allo stesso novero anche i cd. virus benigni, che pur non procurando alcun danneggiamento, disturbano il normale funzionamento del sistema; così come i cd. programmi *worm*, capaci di riprodursi incessantemente all'interno dell'elaboratore, causando rallentamenti e in operatività capaci di incidere notevolmente sul corretto funzionamento del sistema.

L'effetto dannoso individuato dalla norma può essere anche secondario, come accade nei cd. programmi contrari al sistema, che, finalizzati ad una frode informatica, comportano appunto come effetto secondario un'alterazione del sistema informatico. La condotta descritta dal legislatore comprende ogni forma di messa in circolazione di programmi infetti; in particolare, la norma fa riferimento alla:

- **diffusione**: quando il programma è inserito in un elaboratore poi posto in vendita o memorizzato su un archivio elettronico dal quale si consente di riprodurlo, anche a pagamento; non è considerata “*diffusione*”, invece, l’inserimento del programma nella memoria o nel sistema operativo di un elaboratore che sia collegato in rete;
- **comunicazione**: si verifica quando la cessione del programma avviene per via telematica e per tale motivo può avere ad oggetto solo entità materiali;
- **consegna**: il programma infetto viene messo nella disponibilità altrui, attraverso la cessione del supporto fisico sul quale è registrato.

Tutte le condotte, per configurare il reato, devono essere effettivamente idonee a creare una situazione di pericolo per i sistemi informatici altrui.

Elemento soggettivo: è richiesto il dolo generico, consistente nella volontà di diffondere, comunicare o consegnare un programma informatico, con la consapevolezza che si tratti di un programma che, inserito in un sistema informatico, sia in grado di danneggiarlo.

Articolo 617 quater c.p. (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche)

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti fra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è la reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1)- in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2)- da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3)- da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.

La norma de qua è volta a tutelare la libertà e la riservatezza delle comunicazioni informatiche e telematiche; si esclude, invece, che la *ratio* della norma protegga la sicurezza del sistema informatico e telematico, già protetto dagli artt. 615 *ter*, 615 *quater* e 615 *quinquies* c.p. già esaminati, nonché dall'art. 635 *bis* c.p..

Elemento oggettivo: oggetto delle condotte devono essere le comunicazioni relative ad un sistema telematico o informatico o intercorrenti tra più sistemi. Si deve trattare, in ogni caso, di comunicazioni in fase di trasmissione e non “*statiche*”, come la corrispondenza.

Per “*comunicazione relativa ad un sistema informatico o telematico*” deve intendersi quella che intercorre tra due apparecchi, uno solo dei quali è rappresentato da un sistema informatico o telematico (ad esempio, quando vi è l'invio di un fax ad un computer in grado di riceverlo); qualora, invece, sia il trasmittente sia il ricevente fossero sistemi informatici, si avrebbe una “*comunicazione intercorrente tra più sistemi*”.

La condotta descritta dalla norma può consistere alternativamente in:

- un'**intercettazione fraudolenta di comunicazioni telematiche o informatiche**: si verifica quando si prende cognizione del contenuto della comunicazione intromettendosi fraudolentemente (ossia escludendo eventuali sistemi di protezione, in modo da rendere irriconoscibile l'intromissione del sistema) nella sua trasmissione;
- un **impedimento delle comunicazioni**: si rende impossibile, in pratica, la trasmissione, intervenendo sul sistema informatico trasmittente o ricevente;

- un'**interruzione delle stes**: la trasmissione è già iniziata, ma viene bloccata agendo su uno dei due sistemi.

In questi due ultimi casi (impedimento e interruzione) non è necessario che le condotte vengano poste in essere fraudolentemente, così come confermato dal tenore letterale della norma;

- una **rivelazione delle comunicazioni** – in tutto o in parte – mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico (comma 2): deve trattarsi di un mezzo idoneo a divulgare le notizie, apprese fraudolentemente, ad un numero indeterminato di persone.

Il quarto comma della norma prevede, poi, una serie di circostanze aggravanti in presenza delle quali il delitto diviene procedibile d'ufficio e la pena viene aumentata.

Elemento soggettivo: il reato si configura in presenza di dolo generico, che consiste nella consapevolezza e nella volontà di intercettare con mezzi fraudolenti, impedire o interrompere una comunicazione diretta o proveniente da un sistema informatico, ovvero di rivelare con un mezzo di informazione al pubblico tutto o parte del contenuto di una comunicazione informatica.

Articolo 617 quinquies c.p. (Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche)

“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 617 quater”.

La norma punisce una condotta prodromica rispetto a quella prevista dall'articolo precedente, tutelando, in ogni caso, il medesimo bene giuridico (cioè, la libertà e la riservatezza delle comunicazioni informatiche e telematiche).

Elemento oggettivo: trattasi di un reato di pericolo concreto e, pertanto, sarà necessario accertare caso per caso l'effettiva idoneità dell'apparecchiatura a intercettare, impedire o interrompere le comunicazioni.

La condotta punita consiste nell'installare – fuori dai casi consentiti dalla legge - apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.

Il secondo comma, analogamente al quarto comma dell'art. 617 *quater* c.p., prevede un aumento di pena, qualora ricorrano le circostanze previste nella citata previsione di legge.

Elemento soggettivo: la norma richiede la presenza di dolo generico, che consiste nella volontà di installare apparecchiature delle quali si conosce l'attitudine a intercettare, impedire o interrompere le comunicazioni sopra descritte.

Articolo 635 bis c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni”

A fronte dello sviluppo tecnologico e informatico, la norma intende ampliare la sfera di tutela dal danneggiamento a tutti i dati e programmi informatici e comporta una tutela rafforzata di tali beni, anche dal punto di vista sanzionatorio, tale da far ritenere il danneggiamento informatico ipotesi delittuosa ben più grave del danneggiamento comune.

Elemento oggettivo: oggetto del danneggiamento può essere:

- un sistema informatico, anche telematico, considerato nel suo complesso così come nelle sue componenti materiali (video, tastiera, etc.);
- i supporti magnetici o ottici purché su di essi siano memorizzati dati o programmi e le carte di pagamento “*a microprocessore*” (sono, invece, escluse le carte a banda magnetica);
- i dati (intesi come rappresentazioni di informazioni e concetti codificati in una forma non percettibile visivamente) e i programmi informatici, intesi come

insiemi coordinati di dati informatici, necessariamente immagazzinati nella memoria interna dell'elaboratore o su un supporto esterno o in transito.

È indifferente il contenuto di tali dati, potendo trattarsi anche di dati personali.

- Informazioni incorporate su un supporto materiale, che presentino un legame di tipo funzionale con un sistema informatico o telematico.

La norma richiede che i beni informatici siano “*altrui*”: il significato da attribuire a tale requisito è problematico ed ha grande valenza pratica.

Per quanto riguarda le diverse modalità di danneggiamento, la norma prevede:

- **la distruzione**: è la eliminazione materiale di un sistema informatico o telematico ovvero delle informazioni contenute su un supporto materiale; nel caso di dati e programmi, ciò può avvenire non solo come conseguenza dell'annientamento fisico del supporto, ma anche con la semplice cancellazione (a patto, però, che non siano più recuperabili ovvero ne sia semplicemente impedita la visualizzazione oppure quando il danneggiato possieda una copia di riserva immediatamente disponibile);
- **il deterioramento**: comporta un pregiudizio all'integrità fisica del sistema o una diminuzione del valore e dell'utilizzabilità dei dati e dei programmi, di una certa consistenza; è parificata al deterioramento l'introduzione e registrazione nel sistema operativo di messaggi di vario genere e lunghezza;
- **l'inservibilità totale o parziale**: comporta la compromissione totale o parziale del funzionamento del sistema, che riguardi sia le parti meccaniche, sia le componenti logiche. Ipotesi di aggressione al sistema sono l'introduzione di un programma “*worm*”, capace di esaurire la memoria dell'elaboratore; la previsione di fatti di dispersione del sistema informatico. Certamente, l'inservibilità deve sussistere per un lasso di tempo apprezzabile e deve comportare spese non indifferenti per il ripristino del sistema.

Allo stesso modo, anche i dati e le informazioni possono essere rese inservibili: ad esempio, possono verificarsi alterazioni formali dei programmi, possono essere introdotti codici di accesso al sistema o, infine, i dati possono essere occultati, perché cancellati temporaneamente o perché non visualizzabili.

Elemento soggettivo: la norma richiede il dolo generico, consistente nella volontà di distruggere, deteriorare e rendere in tutto o in parte inservibile uno o più beni informatici, con la consapevolezza che si tratti di beni altrui.

Articolo 635-ter c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è delle reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

A differenza di quanto previsto dalla precedente ipotesi delittuosa, il reato *de quo* è considerato un reato di pericolo (e non di danno) e di mera condotta e che si perfeziona, quindi, con la realizzazione della condotta capace di danneggiare e che mette in pericolo il bene giuridico tutelato dalla norma.

Elemento oggettivo: sotto tale profilo, il reato ex art. 635 ter c.p. si differenzia dal precedente per:

- l’oggetto materiale, costituito dalle informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità;
- può trattarsi, quindi, anche di beni appartenenti a privati, ma utilizzati dallo Stato o da altri enti pubblici; il requisito della “*pubblica utilità*”, invece, deve essere inteso in senso ampio, comprensivo di tutte le informazioni o dati che soddisfino interessi pubblico collettivi perché destinati ad un pubblico generalizzato;

- La condotta che si concretizza a consumazione anticipata (“*fatto diretto a ...*”), perché per la perfezione del reato non è richiesta la distruzione o il deterioramento delle informazioni, dei dati o dei programmi, essendo tali eventi previsti come aggravanti di cui al secondo comma della norma;
- certamente, il fatto diretto a conseguire il risultato lesivo deve avere il carattere di idoneità: quindi, non ogni fatto genericamente inteso è capace di configurare il reato.

Il secondo comma prevede una figura autonoma di reato aggravato dall’evento voluto e non una semplice circostanza aggravante; ne deriva, infatti, l’applicazione non di un generico aumento di pena (come previsto dal terzo comma), ma l’applicazione di pene notevolmente maggiorate.

Elemento soggettivo: trattasi di un reato a dolo generico, che non richiede alcun fine specifico, ma la semplice coscienza e volontà di porre in essere le condotte dirette a danneggiare i dati.

Articolo 635-quater c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque mediante le condotte di cui all’art. 635 bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, deteriora, rende in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Rispetto al reato previsto dall’art. 635 bis c.p., l’evento richiesto per la configurazione di tale reato di danno è duplice: da una parte, deve verificarsi il danneggiamento dei dati, delle informazioni e dei programmi e dall’altro, le condotte devono determinare gli ulteriori eventi più gravi ai sistemi informatici che consistono nella:

- distruzione: cioè l’annientamento definito della funzione strumentale;
- danneggiamento: ovvero la diminuzione della funzione strumentale;

- inservibilità totale o parziale: cioè la inidoneità allo svolgimento della funzione strumentale, senza alcuna distruzione o danneggiamento;
- grave ostacolo al funzionamento: ovvero l'alterazione solo funzionale di durata più o meno prolungata dovuta ad attacchi a siti o portali che bloccano, interrompono o rendono irregolare il funzionamento.

Elemento oggettivo: il reato *de quo* si differenzia da quanto previsto dall'art. 635 bis c.p. per:

- l'oggetto materiale, costituito dai sistemi informatici e telematici di privata utilità, quali, ad esempio, gli hardware.
Per "*sistema informatico*" si intende il complesso organico per l'elaborazione automatizzata dei dati per mezzo di computer, costituito da componenti materiali (hardware) e immateriali (software); il "*sistema telematico*", invece, è il complesso organico per l'elaborazione e la comunicazione a distanza dei dati per mezzo di strumenti informatici e di mezzi di tale tipo di comunicazione (banche dati, modem, etc.). Si ritiene, però, che nei sistemi informatici possano essere fatti rientrare anche le carte di pagamento a microprocessore e le carte di pagamento a banda magnetica;
- la condotta, che si concretizza con le ulteriori ipotesi – aggiuntive rispetto all'elencazione contenuta nell'art. 635 bis c.p. – dell'introduzione e della trasmissione di informazioni, dati o programmi per colpire i danneggiamenti realizzati a distanza.

Elemento soggettivo: trattasi di un reato a dolo generico, che non richiede alcun fine specifico, ma la semplice coscienza e volontà di porre in essere le condotte tipiche e causare gli eventi con queste cagionati.

Articolo 635-quinquies c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità)

“Salvo che il fatto di cui all'art. 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica

utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Il reato *de quo* si configura con la verifica dell'unico evento della distruzione o deterioramento delle informazioni, dei dati o dei programmi; trattasi, infatti, a differenza dell'ipotesi ex art. 635 quater c.p., di reato di pericolo e non di danno.

Elemento oggettivo: sotto tale profilo, il reato *de quo* si differenzia dall'art. art. 635 quater c.p. per:

- l'oggetto materiale, costituito da sistemi informatici o telematici, ma di pubblica utilità;
- la condotta - a consumazione anticipata e di pericolo - che si concretizza o nelle condotte descritte dall'art. 635 c.p. o nella introduzione o trasmissione di dati, in ogni caso dirette e idonee a distruggere, danneggiare o rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Il secondo comma prevede una figura autonoma di reato aggravato dall'evento voluto e non una semplice circostanza aggravante; ne deriva, infatti, l'applicazione non di un generico aumento di pena (come previsto dal terzo comma), ma l'applicazione di pene notevolmente maggiorate.

Elemento soggettivo: trattasi di un reato a dolo generico, che non richiede alcun fine specifico, ma la semplice coscienza e volontà dei fatti diretti a danneggiare i sistemi.

Articolo 640-quinquies c.p. (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica):

“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro”.

Trattasi di reato di mera condotta e al tempo stesso di reato proprio, che può essere commesso da soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica; quest'ultima è definita come l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati, utilizzati come metodo di identificazione informatica (art. 2 del d.lgs. n. 10/2002 ed art. 1 del d.lgs. n. 82/2005).

Elemento oggettivo: la condotta consiste nella violazione degli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, obblighi che nella gran parte dei casi consistono in un *facere*; le violazioni, quindi, molto spesso si concretizzeranno in comportamenti omissivi.

Tali obblighi sono contenuti nell'art. 32 del Codice dell'amministrazione digitale.

La definizione di "*certificato qualificato*", invece, è contenuta nell'art. 2 del d.lgs. n. 10/2002 e nell'art. 1 del d.lgs. n. 82/2005: con tale termine si intende il certificato elettronico (ovvero l'attestato elettronico che collega all'identità del titolare i dati utilizzati per verificare le firme elettroniche) conforme ai requisiti di cui all'allegato I della direttiva 1999/93, rilasciato dai certificatori che rispondono ai requisiti di cui all'allegato II della medesima direttiva.

Elemento soggettivo: il reato in esame è a dolo specifico di offesa, poiché è richiesta la coscienza e volontà di violare gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio del certificato qualificato e il fine di procurare a sé o altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri un danno.

Articolo 1, comma 11, del D.L. 21 settembre 2019, n. 105 (*"Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica"*).

"Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti

dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e all'ente, responsabile ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote."

5.3. Articolo 24-ter: delitti di criminalità organizzata.

L'articolo 24 *ter* (Delitti di criminalità organizzata) stabilisce:

"1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. 3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. 4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3".

La norma ricomprende una serie di ipotesi delittuose di cd. maggiore allarme sociale: l'associazione per delinquere, in tutte le sue accezioni, (anche mafiose e/o finalizzate al traffico di stupefacenti); il sequestro di persona; l'illegittima detenzione o fabbricazione di armi.

Per quanto riguarda i reati di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 *bis* c.p.) e di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309), v. *infra* nel presente Capitolo.

Articolo 416 ter c.p. (Scambio elettorale politico – mafioso)

“[I]. Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.

[II]. La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

[III]. Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.

[IV]. In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici”.

La norma mira a tutelare il principio di legalità democratica e rappresentativa delle istituzioni politiche, punendo qualsiasi modalità di scambio voto-denaro tra politici e cosche mafiose.

Elemento oggettivo: il reato si configura allorché un uomo politico candidato in una competizione elettorale, facente parte di un'associazione, ottenga la promessa di voti (tendenzialmente di terzi) a fronte di dazioni di denaro.

Nessuna incriminazione è invece prevista per chi promette il voto.

Elemento soggettivo: è richiesto il dolo della volontà di richiedere la promessa e di ottenerla insieme alla consapevolezza delle condizioni d'ambiente nella quale essa viene prestata.

Articolo 630 c.p. (Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione)

”Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'art. 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità' di polizia o l'autorità' giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo”.

La fattispecie considerata è inserita nel titolo XIII del Codice Penale riguardante i delitti contro il patrimonio; a seguito di diversi interventi legislativi e di copiosa giurisprudenza intervenuta nel tempo, il bene giuridico tutelato dalla norma è stato successivamente individuato nella libertà personale. Si tratta, dunque, di un tipico reato plurioffensivo.

Elemento oggettivo: il reato *de quo* consta di una fattispecie criminosa complessa, perché confluiscono in esso elementi costitutivi che di per sé costituirebbero reato; è, inoltre, un reato di pericolo, poiché si configura senza la realizzazione del profitto voluto dal colpevole.

La condotta tipica consta di due elementi:

- il sequestro di una persona: consiste nel privare taluno della libertà personale intesa quale possibilità di libero movimento nello spazio, anche se relativa.
È irrilevante il modo con cui il sequestro viene conseguito (violenza fisica e/o violenza morale e/o mezzi ingannatori o fraudolenti) o se viene posto in essere in modo commissivo o omissivo.
È controverso se il sequestro debba avere una durata minima; certo è che il reato si configura solo per quella privazione della libertà che determina anche il possesso stabile ed effettivo della persona da parte dell'agente.
- l'estorsione di denaro.

Elemento soggettivo: il reato è caratterizzato dalla volontà di privare taluno della libertà personale (dolo generico) e dal dolo specifico consistente nello scopo di conseguire per sé od altri un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

Articolo 407, comma 2, lettera a), n. 5 c.p.p. (Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo).

*“2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:
a) i delitti appresso indicati :*

(omissis)

5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110”.

I delitti contemplati dalla norma sono disciplinati non solo dagli artt. 695 e ss. c.p. (contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro la vita e l'incolumità individuale contenute nel Libro III, Sezione III, § 4 c.p.), quanto dalle norme complementari succedutesi nel tempo; in particolare, si fa riferimento alla l. n. 110 del 18 aprile 1975 e alle successive modifiche.

5.4. Articolo 25: Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (e traffico d'influenze illecito).

L'articolo 25 (“*Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio*”) ha ad oggetto i principali delitti posti a tutela del buon funzionamento e dell'imparzialità della Pubblica Amministrazione, ivi compresi quelli di corruzione.

La disposizione prevede che:

“1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le

prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2”.

I reati richiamati dall'articolo 25 appartengono ai delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione.

Nel Codice Penale la disciplina della corruzione è contemplata negli artt. 318-322 bis ed ha subito importanti modifiche a seguito dell'entrata in vigore della l. 6 novembre 2012, n. 190.

Dall'esame di tali articoli emerge la figura generale della corruzione che può definirsi come *“un accordo fra un pubblico funzionario e un privato, in forza del quale il primo accetta dal secondo, per un atto relativo all'esercizio delle sue attribuzioni, un compenso che non gli è dovuto”*.

Da tale definizione emergono chiaramente l'oggettività giuridica ed i caratteri della corruzione, nonché le differenze rispetto al reato di concussione.

La *ratio* dell'incriminazione è il discredito che tale reato getta sull'intera categoria dei pubblici funzionari e, quindi, sulla stessa P.A.; oggetto della tutela penale è, dunque, il buon andamento della P.A., nonché il suo interesse all'imparzialità, correttezza e probità dei propri funzionari ed, in particolare, l'interesse a che gli atti d'ufficio non siano oggetto di compravendita privata (art. 97 Cost.).

Il reato di corruzione è un reato plurisoggettivo e, più, precisamente, un reato a concorso necessario.

Il legislatore ha distinto due tipi di corruzione:

- a) la corruzione propria: che ha per oggetto un atto contrario ai doveri di ufficio;
- b) la corruzione impropria: che ha per oggetto un atto di ufficio.

In particolare, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha qualificato atto contrario ai doveri d'ufficio quello in contrasto con norme giuridiche o con istruzioni di servizio o che, comunque, violi i doveri di fedeltà, imparzialità ed onestà che debbono osservarsi da chiunque eserciti una pubblica funzione.

Quanto poi al concetto di atto d'ufficio, esso va inteso in senso formale, dovendo la locuzione comprendere qualsivoglia comportamento del pubblico ufficiale che sia in contrasto con norme giuridiche o con istruzioni di servizio o che comunque violi i doveri di fedeltà, imparzialità ed onestà che debbono osservarsi da chiunque eserciti una pubblica funzione. L'espressione atto d'ufficio, quindi, non è usata nel senso tecnico di "*atto amministrativo*", ma indica qualsiasi condotta che sia posta in essere dal P.U. nello svolgimento delle sue mansioni.

La corruzione e la concussione, pur avendo in comune l'abuso delle funzioni e l'illiceità del profitto, si differenziano per la posizione di preminenza del pubblico ufficiale ed il *metus publicae potestatis* dell'altro soggetto.

I reati di corruzione richiedono la presenza del dolo generico, inteso quale rappresentazione, da parte del pubblico agente e del privato, del significato della dazione o della promessa rispetto all'atto d'ufficio e si consumano al momento in cui la dazione, consegnata o promessa, è accettata dal pubblico ufficiale.

Articolo 314 c.p. (Peculato)

"[1]. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Omissis".

Elemento oggettivo: il reato ha natura plurioffensiva, in quanto la norma tutela il regolare funzionamento della Pubblica Amministrazione ed è finalizzato ad impedirne la causazione di danni patrimoniali.

Soggetto attivo del reato può essere solamente un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, mentre non può esserlo l'esercente un servizio di pubblica necessità; oggetto materiale del delitto è il denaro o altra cosa mobile, di cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio deve avere il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o del servizio.

A tal riguardo, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato che, per “*possesso rilevante*”, deve intendersi la detenzione materiale della cosa associata alla sua disponibilità giuridica.

Quanto al concetto di “*ragione d’ufficio*” del possesso, la giurisprudenza è unanime nel ritenere che tale possesso è quello che rientra nella competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, così come quello che si basa su un rapporto che consente al soggetto di inserirsi di fatto nel maneggio o nella disponibilità della cosa o del denaro altrui, individuando nella pubblica funzione o servizio anche solo l’occasione per attuare tale comportamento.

La condotta consiste nell’appropriarsi del denaro o della cosa mobile altrui posseduti per ragioni dell’ufficio o del servizio pubblico: in particolare, “*appropriarsi*” deve essere inteso come comportarsi nei confronti della cosa “*uti dominus*”, esercitando su di essa atti di dominio incompatibili con il titolo che ne giustifica il possesso.

Il momento consumativo del reato coincide con quello in cui il soggetto inizia a comportarsi con la cosa “*uti dominus*”; non costituisce, invece, elemento costitutivo del reato il danno subito dalla Pubblica Amministrazione.

Il tentativo è ammissibile.

Elemento soggettivo: il dolo richiesto dal primo comma è generico, inteso quale coscienza e volontà di appropriazione del bene.

Articolo 316 c.p. (Peculato mediante profitto dell’errore altrui)

“[I]. Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell’errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[II]. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.”

Elemento oggettivo: il reato è plurioffensivo, in quanto la norma tutela l’osservanza del dovere di probità dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio, così come la tutela del privato.

Il presupposto del reato è l'errore sul dovuto – denaro o altra utilità – da parte di colui che effettua il pagamento al soggetto attivo; errore che, però, non deve essere provocato dolosamente dal pubblico funzionario, altrimenti si configurerebbe il reato di concussione. E', quindi, l'errore a determinare il possesso del bene; pertanto, a differenza del peculato ex art. 314 c.p., non è necessario il previo possesso del bene ai fini della configurazione del delitto.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, per “*utilità*” deve intendersi tutto ciò che rappresenta un vantaggio per la persona: materiale, morale, patrimoniale, non patrimoniale, un dare, un facere.

La condotta può essere duplice, ma è sempre caratterizzata dall'essere indebita: o mediante la ricezione del bene, ovvero la sua accettazione oppure mediante la ritenzione, ovvero la non restituzione.

Elemento soggettivo: il dolo richiesto è generico, inteso quale coscienza e volontà di ricevere o ritenere la cosa, nella consapevolezza dell'errore altrui e dopo aver scoperto l'errore stesso.

Articolo 317 c.p. (Concussione)

“Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni”.

Elemento oggettivo: gli elementi costitutivi del reato sono:

- a) il soggetto attivo e l'abuso d'ufficio;
- b) il costringimento;
- c) la dazione o la promessa indebita per sé o per altri.

Il bene giuridico tutelato risiede nel buon andamento e l'imparzialità della Pubblica Amministrazione; la condotta dei pubblici funzionari deve, infatti, essere indirizzata alla realizzazione degli interessi e delle finalità proprie della Pubblica amministrazione, ispirandosi a principi di correttezza in assenza di vantaggi personali.

Il soggetto attivo del delitto è unicamente il pubblico ufficiale; la norma esclude, quindi, che il reato possa essere commesso da un incaricato di pubblico servizio o da persone investite di mansioni di interesse pubblico di qualsiasi specie.

Il delitto di concussione richiede innanzitutto un abuso d'ufficio che, secondo la distinzione operata dal legislatore, può estrinsecarsi come abuso della qualità o come abuso dei poteri; presupposto dell'abuso, in entrambe le sue manifestazioni, è la legittimità della qualifica, per cui non risponderà di concussione, ma eventualmente di estorsione o di rapina, l'usurpatore di pubbliche funzioni.

In generale abuso d'ufficio è qualsiasi uso di un potere connesso all'ufficio adoperato per conseguire un fine illecito. Si ha abuso della qualità ogni qualvolta il soggetto si avvale della sua qualità per costringere altri a promettere o a dare, indipendentemente dalla correlazione con atti del proprio ufficio.

L'abuso di poteri consiste in un esercizio distorto delle attribuzioni dell'ufficio; l'abuso della qualità, invece, si configura come ogni strumentalizzazione della qualifica soggettiva in cui sia implicita la possibilità di un utilizzo di poteri, tale da convincere il privato della necessità di assecondare la sua richiesta.

L'abuso deve avere come effetto il costringimento della vittima a dare o promettere denaro o altra utilità non dovuta: il fatto costitutivo del reato, quindi, consiste nel costringere (personalmente o a mezzo di terzi) taluno alla promessa o alla dazione, per il timore derivante dalla qualità o dai poteri dell'agente.

La norma in esame non ricomprende la fattispecie della concussione per induzione, che ora è disciplinata dalla distinta fattispecie di "*Induzione indebita a dare o promettere utilità*", prevista dall'art. 319-quater c.p. e che sarà esaminata nel prosieguo del presente Capitolo.

Costringere significa usare violenza o minaccia per esercitare una pressione su un soggetto al fine di determinarlo a compiere un atto positivo o negativo che incide sul suo patrimonio. Non è necessaria una coercizione diretta, ma è sufficiente anche una coercizione indiretta ovvero una minaccia esplicita o implicita.

Infine, effetto del costringimento o dell'induzione deve essere la dazione o la promessa indebita. Dazione è l'effettiva consegna della cosa in modo definitivo;

promessa è l'impegno ad eseguire una futura prestazione ed indebita è la dazione o la promessa che non è dovuta, per legge o per consuetudine all'agente in quanto tale.

Il delitto di concussione ha natura plurioffensiva, perché, mentre da un lato offende l'interesse della pubblica amministrazione, per ciò che concerne il prestigio, la correttezza e probità dei pubblici funzionari, dall'altro produce una lesione della sfera privata del cittadino, per quanto attiene all'integrità del suo patrimonio ed alla libertà del suo consenso.

In ogni caso, deve essere esclusa la sussistenza del reato di concussione ogni qual volta la prestazione promessa o effettuata dal soggetto passivo, a seguito di costrizione dell'agente, persegue esclusivamente i fini istituzionali dell'amministrazione e giovi esclusivamente ad essa.

Il reato si consuma al momento della dazione o della promessa.

Elemento soggettivo: l'abuso posto in essere dal pubblico ufficiale consiste nell'influenzare la volontà del soggetto passivo attraverso violenza o minaccia, strumentalizzando la propria qualifica soggettiva o la funzione esercitata al fine di ottenere la dazione o la promessa di un indebito vantaggio.

Il dolo richiesto per la configurazione del reato è generico e consiste nella coscienza e volontà di costringere il privato a dare indebitamente, senza averne l'obbligo, denaro o altra utilità abusando delle funzioni pubbliche di cui si è investiti.

Articolo 318 c.p. (Corruzione per l'esercizio di una funzione)

“Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni”.

Elemento oggettivo: soggetti attivi del reato sono il privato corruttore ed il P.U. e, in virtù del rinvio previsto dall'art. 320 c.p., l'incaricato di un pubblico servizio.

Oggetto dell'accordo criminoso è sia la corruzione impropria, ovvero il compimento di un atto d'ufficio e cioè un atto legittimo che provenga dall'ufficio al quale appartiene il funzionario, sia la corruzione cd. per asservimento, che si verifica quando la funzione pubblica è servente agli interessi del privato la cui promessa o dazione mira ad ottenere futuri favori.

Non è richiesta una competenza funzionale del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio, e cioè una sua competenza esclusiva; essendo invece sufficiente una competenza generica, quale quella derivante dall'appartenenza all'ufficio.

Il riferimento alternativo alle funzioni o ai poteri conferisce rilievo all'esercizio delle attribuzioni proprie del pubblico agente, così come allo svolgimento delle attività comunque riconducibili all'ufficio o al servizio.

Per il compimento di tale atto da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio, il privato deve dargli o promettere una retribuzione indebita.

Retribuzione è qualsiasi prestazione in denaro od altra utilità che abbia il carattere del corrispettivo per il compimento dell'atto. Indebita è la retribuzione non dovuta, sia perché espressamente vietata dalla legge, sia perché non prevista da una legge o dalla consuetudine.

Il delitto si consuma nel momento in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato del pubblico servizio riceve o accetta la promessa della retribuzione indebita. Il momento consumativo del reato si compie con la dazione effettiva del compenso.

Elemento soggettivo: il dolo previsto è generico e consiste nella coscienza e volontà del privato di dare o promettere la retribuzione e del funzionario di accettarla, con la consapevolezza che tale retribuzione non è dovuta e che viene prestata per ottenere il compimento di un atto d'ufficio o comunque per l'esercizio di una funzione.

Articolo 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)

“Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”.

Elemento oggettivo: soggetti attivi del reato sono il corruttore e il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, anche se non riveste la qualifica di pubblico impiegato, che si lascia corrompere.

A differenza della corruzione impropria, oggetto dell'accordo criminoso è in questa ipotesi il ritardo o l'omissione da parte del funzionario di un atto del suo ufficio o

l'emanazione di un atto contrario ai doveri di ufficio, e cioè di un atto illegittimo, che sia in contrasto con le norme giuridiche o con le istruzioni di servizio nonché col buon uso del potere discrezionale.

Il particolare oggetto dell'accordo criminoso spiega la maggiore gravità di tale reato rispetto a quello di corruzione impropria.

Elemento soggettivo: il dolo del delitto in esame è specifico, in quanto gli agenti devono compiere il fatto per fine indicato nella norma.

Articolo 319 bis c.p. (Circostanze aggravanti)

“La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi”.

Elemento oggettivo: in tema di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, l'art. 319 bis c.p. ha definito diversamente l'ambito di applicazione dell'aggravante già prevista nel precedente testo dell'art. 319 cpv. n. 1 c.p., legando l'aumento di pena non più al verificarsi del risultato, bensì all'oggetto dell'accordo criminoso.

Articolo 319 ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari)

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”.

Elemento oggettivo: sul piano della struttura anche il delitto in questione si consuma al momento dell'accettazione da parte del pubblico ufficiale di un compenso specificatamente finalizzato a favorire o danneggiare la posizione sostanziale di una parte processuale, al di là dell'effettivo verificarsi dell'obiettivo cercato. In particolare, infatti, il secondo comma prende in considerazione il danno

effettivamente ed eventualmente cagionato come aggravante di un delitto già commesso con l'accordo.

Elemento soggettivo: la norma richiede che il soggetto agente abbia orientato la propria azione al fine specifico di danneggiare o favorire una parte in un processo (dolo specifico), come elemento ulteriore rispetto all'offerta e all'accettazione del denaro.

Articolo 319 quater c.p. (Induzione indebita a dare o promettere utilità)

“[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

[II]. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000”.

Elemento oggettivo: soggetti attivi del reato sono sia il pubblico ufficiale, sia l'incaricato di pubblico servizio; inoltre, ai sensi del secondo comma, la punibilità è estesa anche al soggetto che dà o promette denaro o altra utilità.

La *ratio* dell'introduzione dell'art. 319-*quater* c.p. è ravvisabile nell'esigenza di punire anche il privato che effettui dazioni o promesse indebite di denaro o altra utilità ai pubblici funzionari.

La fattispecie punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della propria qualità o dei poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

La condotta è ravvisabile nell'induzione, realizzata mediante l'abuso della qualità o dei poteri; tale elemento contraddistingue l'induzione indebita rispetto alla corruzione propria di cui all'art. 319 c.p..

L'induzione si oggettiva in un'attività dialettica dell'agente che, avvalendosi della sua autorità e ricorrendo ad argomentazioni di indole varia, fondate su elementi non

privi di obiettiva veridicità, riesce a convincere il soggetto passivo alla dazione o alla promessa.

È, quindi, una forma di pressione che può svolgersi in qualsiasi forma diversa dalla costrizione e si risolve nella prospettazione dell'opportunità o convenienza della dazione o della promessa.

Tale attività può realizzarsi anche mediante una convenzione tacitamente riconosciuta tra le parti, che il pubblico ufficiale sfrutta ed il privato in posizione di inferiorità non può che accettare (cd. concussione ambientale); in tale ipotesi, il funzionario si limita a far valere nei confronti del privato una prassi da tutti riconosciuta, a tal punto che quest'ultimo giunge a considerare la necessità di promettere o dare come un passaggio ineliminabile dell'iter amministrativo.

La condotta, dunque, può delinarsi in forma attiva o omissiva.

L'induzione deve essere indebita, ovvero contraria alle norme che regolano l'ufficio o il servizio.

Il reato, infine, si consuma nel momento in cui viene effettuata la dazione o la promessa.

Elemento soggettivo: il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà del pubblico agente di indurre il privato alla dazione o alla promessa, accompagnata dalla rappresentazione dell'abuso della qualità o dei poteri e della natura indebita dell'utilità.

Per il privato, invece, il dolo consiste nella volontà di corrispondere un'indebita dazione o promessa a seguito dell'altrui condotta induttiva.

Articolo 320 c.p. (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)

“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo”.

Articolo 321 c.p. (Pene per il corruttore)

“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi

degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà e promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità”.

Elemento oggettivo: l'art. 321 prevede un titolo di reato a sé stante e non una forma di concorso nei delitti di corruzione passiva. In questa ipotesi delittuosa non è sufficiente la promessa, ma occorre la dazione e l'accordo riguarda un'omissione o un ritardo di atti di ufficio o l'emanazione di un atto illegittimo già compiuto.

Elemento soggettivo: il dolo previsto da questa fattispecie di reato è quello generico.

Articolo 322 c.p. (Istigazione alla corruzione)

“[I]. Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

[II]. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

[III]. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

[IV]. La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.”.

Elemento oggettivo: si tratta di un reato di condotta, il che significa che non rileva il verificarsi o meno del fine cui è preordinata l'istigazione. Il reato si consuma, infatti, nel momento in cui il privato offre o promette una retribuzione non dovuta, che risulti seria, effettiva ed idonea, finalizzata all'ottenimento dell'esercizio di una funzione o di un potere del pubblico ufficiale.

Ciò detto non significa che la tenuità della somma di denaro offerta al pubblico ufficiale escluda il reato, ma può, addirittura, offendere maggiormente il prestigio della Pubblica Amministrazione.

Per l'integrazione del reato è sufficiente la semplice offerta o promessa, purché sia caratterizzata da adeguata serietà e sia in grado di turbare psicologicamente il pubblico ufficiale o l'incaricato del pubblico servizio con l'insorgere del concreto pericolo che lo stesso accetti l'offerta o la promessa.

Qualora la condotta sia posta in essere dal pubblico ufficiale od all'incaricato di pubblico servizio (322, commi 3 e 4), è necessario che il comportamento delittuoso, pur non integrando quell'aspetto significativo e pregante di costrizione che caratterizza la concussione, si manifesti come forma di astuta e serpeggiante pressione psicologica sul privato, disposto, dal canto suo, a riceverla anche per tornaconto personale, in forza di una valutazione comparata di vantaggi e svantaggi, mirante ad evitare sanzioni per il proprio comportamento illegale.

Elemento soggettivo: si richiede nel soggetto agente la consapevolezza e la volontà di offrire al pubblico ufficiale una somma di denaro o altra utilità al fine di indurlo a esercitare le sue funzioni od i suoi poteri. Trattasi, quindi, di reato di dolo specifico. È irrilevante il fine propostosi dall'agente, nonché la ignoranza del carattere criminoso dell'azione e la riserva mentale di non mantenere la promessa.

Articolo 322 bis c.p. (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri) “[I]. Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

[II]. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

[III]. *Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi”.*

Articolo 323 c.p. (Abuso d’ufficio)

“[I]. *Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

[II]. *La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.”*

Elemento oggettivo: il reato di abuso d’ufficio è stato novellato dalla disposizione di cui all’art. 23, co. 1, del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella l. 120 dell’11 settembre 2020, che ne ha ridotto sostanzialmente l’applicabilità sia sotto il profilo oggettivo, sia sotto quello soggettivo.

E’ un reato plurioffensivo, atteso che il bene giuridico tutelato non è solamente il buon andamento della P.A., ma anche il patrimonio del terzo danneggiato dall’abuso del funzionario pubblico.

E’ un reato proprio, poiché può essere commesso solo da soggetti specifici: il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, che deve essere regolarmente investito della funzione e competente a svolgere l’atto; invero, il reato si realizza nello svolgimento delle funzioni e del servizio.

Il reato è a forma libera; l’abuso, secondo la recente novella legislativa, deve estrinsecarsi nella violazione di *specifiche regole di condotta derivanti da leggi e da atti avente forza di legge* – ovvero da una fonte di rango ordinario - da cui non residuino margini di discrezionalità.

Rispetto alla precedente disciplina, è stata esclusa dal Legislatore la rilevanza di violazioni derivanti da regolamenti, ovvero da fonti di carattere secondario.

Inoltre, la violazione commessa dal pubblico funzionario deve riguardare una regola di condotta “*specificata*” ed “*espressamente prevista*” da fonti primarie; la *ratio* della novella sembra quella di escludere la rilevanza penale della violazione di principi di carattere generale.

Inoltre, rileva penalmente la violazione delle sole le regole di condotta “*dalle quali non residuino margini di discrezionalità*”.

Analogamente, il reato si configura mediante la violazione del dovere di astensione “*in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti*”; ai fini della configurazione del reato, però, è necessario che la violazione si concretizzi in un vero e proprio “*abuso*” e non la mera violazione dell’obbligo di astensione.

Il reato di abuso d’ufficio è un reato di danno, in quanto, per la sua integrazione, occorre l’effettiva produzione di un vantaggio o di un danno ingiusto, ovvero di un danno o di un vantaggio che, senza l’abuso, rispettando le norme concretamente violate dal soggetto attivo, non si sarebbe realizzato.

Il reato si consuma con il verificarsi del vantaggio o del danno che costituiscono l’evento del reato.

Elemento soggettivo: il dolo richiesto dalla norma è intenzionale, atteso che, per la configurazione del reato, è necessaria la coscienza e volontà dell’abuso e dell’arrecare l’ingiusto vantaggio e danno.

Articolo 346 bis c.p. (Traffico di influenze illecite)

“*[I]. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all’articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a se’ o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo*

in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

[II]. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

[III]. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

[IV]. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

[V]. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.”

Tale disposizione è stata introdotta nell'ordinamento penale dalla l. n. 190/2012 ed anch'essa, come le altre fattispecie criminose richiamate, è finalizzata a tutelare il prestigio ed il buon andamento della Pubblica Amministrazione.

La fattispecie intende punire le condotte d'intermediazione di soggetti terzi nell'opera di corruzione tra corrotto e corruttore. Affinché, tuttavia, la mediazione possa qualificarsi come illecita (**elemento oggettivo del reato**), come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione penale, è necessario che la mediazione sia finalizzata alla commissione di un fatto di reato idoneo a produrre vantaggi per il privato committente.

La fattispecie illecita in esame integra un **reato di pericolo**, atteso che la sua consumazione interviene al momento della dazione o dell'accettazione della promessa della remunerazione per il compimento dell'illecito.

Il reato è, inoltre, di **dolo generico (elemento soggettivo)**, poiché suo elemento costitutivo è la volontà di ottenere la remunerazione o la promessa in cambio dell'attività d'intermediazione svolta o da svolgere, non rilevando l'effettiva condotta illecita del pubblico ufficiale corrotto.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha altresì chiarito la **portata oggettiva della fattispecie incriminatrice** qui in esame, statuendo che *“se si mettono a confronto il co. 1 dell’art. 346 bis c.p. (“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli artt. 318, 319, 319 ter e nei reati di corruzione di cui all’art. 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’art. 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’art. 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi”) con il comma 4 del medesimo articolo (“le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all’esercizio di attività giudiziarie, o per remunerare il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’art. 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio”) si nota che la volontà del legislatore è stata proprio quella di prevedere una clausola di riserva solo per i reati indicati nel comma 1 e non per i rimanenti reati, nel concorso dei quali si avrà invece un aggravamento di pena; e ciò in quanto nel caso in cui l’intervento del mediatore abbia portato alla corruzione, egli ne risponderà in concorso con il pubblico ufficiale in concorso con quest’ultimo; trattasi di precisa scelta legislativa, dovuta evidentemente al maggior disvalore dei reati indicati nel comma 1, per i quali si vuole estendere anche al mediatore il concorso negli stessi, a differenza dei rimanenti reati, per i quali il mediatore risponderà soltanto del reato di cui all’art. 346 bis c.p.”⁴⁰.*

5.5. Articolo 25-bis: Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

Questo articolo è stato inserito nel d.lgs. n. 231 dall’art. 6 del d.l. 25 settembre 2001,

⁴⁰ V. Cass., n. 27746/2022.

n. 350, convertito con modificazioni, in l. 23 novembre 2001, n. 409; con la l. n. 99 del 23 luglio 2009 l'intero articolo ha subito alcune modifiche e la precedente rubrica è stata sostituita con "*Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*"; inoltre, l'articolo *de quo* richiama due ipotesi di delitti contro la fede pubblica (artt. 473 e 474 c.p.) che sono stati contestualmente riformulati. La norma così dispone:

"1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà; d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote; e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo; f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote. f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno".

In questa previsione il richiamo alle norme del codice penale riguarda i reati contro la fede pubblica, sanzionati a tutela della legalità della circolazione monetaria.

Articolo 453 c.p. (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate)

"[I] È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da 516 euro a 3.098 euro:

1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;

2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;

3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;

4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

[II] La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

[III] La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato”.

Elemento oggettivo: la contraffazione consiste in una imitazione del vero e si realizza creando una specie metallica o una carta di pubblico credito che imiti quelle vere, idonee ad ingannare, dunque spendibili.

Il reato si consuma con la contraffazione, non è richiesta anche la spendita della moneta, si tratta di delitto di pericolo e non di danno.

Elemento soggettivo: il dolo è generico, e consiste nella coscienza e volontà dell'evento di pericolo prodotto dalla falsificazione o da altre attività successive.

Articolo 454 c.p. (Alterazione di monete)

“Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103 a € 516”.

Elemento oggettivo: l'attività delittuosa ha per oggetto la moneta metallica nazionale o straniera che abbia corso legale e si sostanzia nella fabbricazione di monete a imitazione di quelle legali (contraffazione) ovvero nella modifica delle

caratteristiche materiali o formali di monete legali (alterazione) al fine di attribuire loro un valore superiore (art. 453) ovvero inferiore (art. 454). Allo stesso modo le norme puniscono la condotta di chi introduce nel territorio dello Stato monete contraffatte altrove, ovvero ne ha il possesso o le mette in circolazione di concerto con l'autore della contraffazione materiale o un suo intermediario.

Elemento soggettivo: si tratta della coscienza e della volontarietà della contraffazione e dell'alterazione delle monete, salvo l'ulteriore previsione dell'intenzione specifica di metterle in circolazione, richiesta dall'ultimo comma.

Articolo 455 c.p. (Spendita e introduzione nello stato, senza concerto, di monete falsificate)

“Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà”.

Elemento oggettivo: la norma riguarda i casi di acquisto o detenzione di monete false al fine della loro messa in circolazione senza un accordo preventivo con i contraffattori.

Elemento soggettivo: il mancato accordo preventivo non esclude, anzi richiede comunque, che l'acquirente sia cosciente di compiere il fatto e sia consapevole della falsità delle monete al momento della loro ricezione, ovvero le riceva allo specifico scopo di metterle in circolazione.

Articolo 457 c.p. (Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede)

“Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1032”.

Elemento oggettivo: la fattispecie distingue due momenti, quello della ricezione delle monete e quello della loro spendita.

Il reato si consuma con la spendita consapevole delle monete false, benché acquisite in buona fede.

Elemento soggettivo: la norma richiede che l'agente abbia conoscenza e consapevolezza della falsità delle monete al momento della loro spendita (dolo generico).

L'acquisto in buona fede vale a giustificare la *ratio* della minore entità della figura criminosa descritta.

Articolo 459 c.p. (Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati)

“Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, si intendono per <<valori di bollo>> la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali”.

Elemento oggettivo: la fattispecie descritta richiama la contraffazione, l'alterazione, l'introduzione, l'acquisto, la detenzione e la messa in circolazione così come configurate dalle disposizioni degli artt. 453, 455 e 457 c.p., espressamente richiamati.

Il delitto descritto si consuma quindi al momento del compimento delle attività narrate, non essendo in nessun modo richiamato a tal fine, l'uso conforme alla normale destinazione.

Elemento soggettivo: si identifica ancora nella conoscenza e volontarietà della contraffazione-alterazione dei valori di bollo, e nella conoscenza della loro falsità nei casi di acquisto, introduzione nel territorio dello Stato, detenzione o messa in circolazione dei valori contraffatti.

Articolo 460 c.p. (Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo)

“Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale

carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato con la reclusione da due a sei anni e con la multa da €. 309 a €. 1032”.

Articolo 461 c.p. (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata)

“[I] Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro.

[II] La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l’alterazione”.

Elemento oggettivo: il novero dei possibili oggetti materiali della condotta criminosa di cui si tratta è stato, dal decreto sopra citato, esteso ai programmi informatici, in virtù del loro comune impiego nelle più moderne tecniche di contraffazione.

La pericolosità delle condotte descritte sta nella loro esclusiva destinazione alla falsificazione di monete e valori di bollo.

Elemento soggettivo: il dolo è generico ed è integrato dalla consapevolezza della idoneità delle filigrane o degli altri strumenti fabbricati o detenuti, alla falsificazione.

Articolo 464 c.p. (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati)

“Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell’alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire un milione.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell’articolo 457, ridotta di un terzo”.

Elemento oggettivo: la norma sanziona l’uso di valori di bollo contraffatti, cioè l’utilizzazione conforme alla loro naturale destinazione. L’uso rilevante è quello alla normale destinazione.

Elemento soggettivo: il dolo è generico e consiste nella consapevolezza della falsità del valore di bollo di cui si fa uso. Se la ricezione dei valori contraffatti è avvenuta in buona fede, ignorandone cioè la falsità, la norma prevede una sanzione ridotta.

Articolo 473 c.p. (Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali):

“Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà individuale, contraffà o altera i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero, chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.”

Il bene giuridico tutelato dalla presente fattispecie e da quella successiva è individuato nella fede pubblica e, più precisamente, nell'interesse dei consumatori alla distinzione della fonte di provenienza dei prodotti posti sul mercato.

Si precisa che la produzione aziendale deve essere riferita non al centro di produzione materiale del bene, ma a quello dell'ideazione e della programmazione produttiva.

Elemento oggettivo: è un reato di pericolo concreto, poiché il reato si configura semplicemente con la creazione dell'effettivo rischio di confusione per la generalità dei consumatori, senza che vi sia un'effettiva lesione della fede pubblica.

È, invece, indifferente che il bene venga posto in vendita o in circolazione; caratteristica, questa, che differenzia la fattispecie presente da quella prevista dal successivo art. 474 c.p.; inoltre, la condotta punibile è individuata in relazione al

segno distintivo oggetto di registrazione e non agli strumenti necessari per riprodurre il segno (come, ad esempio, gli stampi).

Per quanto riguarda la nozione di “*marchio*”, si fa riferimento alla nozione civilistica comunemente utilizzata e contenuta negli artt. 7 e ss. del codice di proprietà industriale; sono ricompresi, quindi, le parole, i nomi di persona, i disegni, le lettere, le cifre etc. etc.

Più controversa, invece, è la nozione di “*segni distintivi*”, con la quale si indicano tutti i contrassegni dei prodotti industriali diversi dai marchi. Si escludono, però, i marchi collettivi e le denominazioni di origine e provenienza, poiché si ritiene che non siano aggredibili dalla contraffazione; anche la ditta, la ragione o denominazione sociale, l’insegna e l’emblema non sono inclusi nell’ambito di applicazione della norma, in quanto non ricompresi nell’ambito dei marchi registrati: requisito, quest’ultimo, considerato essenziale per la configurazione del reato.

A tal fine, è sufficiente la presentazione della domanda di registrazione e non la definitiva registrazione dello stesso.

L’oggetto materiale del reato sono i marchi che contrassegnano prodotti industriali (con sui si intende ogni risultato dell’attività imprenditoriale messo a disposizione del pubblico).

Le condotte penalmente consistono:

- nella contraffazione: il marchio altrui viene riprodotto abusivamente o semplicemente imitato;
- nell’alterazione: il contrassegno genuino viene manomesso, in modo da indurre i consumatori a confondere la provenienza del prodotto.

Tali condotte devono realizzare in ogni caso segni difficilmente distinguibili dall’originale; pertanto, integrano la fattispecie le imitazioni che possono essere rilevate mediante una comparazione tra marchio genuino e marchio contraffatto, apposto su prodotti o servizi identici o affini a quelli del marchio registrato.

La seconda parte del primo comma disciplina in via residuale l’uso di marchi contraffatti o alterati (ad esempio, l’applicazione degli stessi su prodotti o confezioni).

Per quanto riguarda la previsione del secondo comma, l'oggetto materiale di tale condotta è individuato nei brevetti per invenzione industriale (che riguardano invenzioni nuove suscettibili di un'applicazione industriale), in quelli per modelli di utilità (vale a dire le nuove forme del prodotto industriale atte a conferire una particolare efficacia o comodità); nelle registrazioni per modelli e disegni ornamentali (le linee, i contorni, i colori la forma, i materiali e gli ornamenti del prodotto).

Anche in questo caso, la norma fa un espresso riferimento ai brevetti formalmente validi, vale a dire rilasciati dalle competenti autorità nazionali e straniere.

Elemento soggettivo: è richiesto il dolo generico, inteso come coscienza e volontà dell'*immutatio veri*; è sufficiente, quindi, l'accettazione del rischio che la registrazione sia effettivamente esistente, senza la conoscenza del dato formale di registrazione.

Articolo 474 c.p. (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi)

“Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali, con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.”

Elemento oggettivo: il reato ha il suo presupposto logico nell'art. 473 c.p. esaminato precedentemente, essendo la condotta sanzionata bifasica: prima vi è l'apposizione sul prodotto del marchio contraffatto (ipotesi più grave prevista dall'art. 473 c.p.) e in seguito la messa in circolazione della merce falsamente contrassegnata.

Pertanto, il presente reato può configurarsi solo in capo a chi non sia concorso nel reato previsto dall'art. 473 c.p.

Ai fini della configurazione del reato, il marchio non deve essere riprodotto fedelmente in tutti i suoi elementi, ma non deve essere contraffatto nemmeno grossolanamente.

Elemento soggettivo: consiste nel dolo generico, consistente nella consapevolezza della falsità dei contrassegni apposti sulla merce; le fattispecie della introduzione nello Stato e di detenzione richiedono il fine ulteriore del dolo specifico del commercio e della vendita.

5.6. Articolo 25-bis.1: delitti contro l'industria ed il commercio.

L'articolo 25 bis.1 recita:

“1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote. 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2”.

La norma richiama una serie di ipotesi delittuose facenti parte del Titolo XIII del Codice Penale (Delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio), con l'evidente intento di rafforzare la tutela dell'ordine economico dello Stato.

Articolo 513 c.p. (Turbata libertà dell'industria o del commercio)

“Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da Euro 103 a Euro 1.032”.

Il bene giuridico tutelato dalla norma consiste non solo nell'ordine economico dello Stato, ma anche nel diritto individuale al libero svolgimento delle attività industriali e commerciali.

Elemento oggettivo: la condotta sanzionata consiste nell'adoperare violenza sulle cose o con mezzi fraudolenti per impedire (nel senso di non consentire il funzionamento) o turbare (inteso come alterare il regolare svolgimento dell'attività) l'esercizio di un'industria o di un commercio. Trattasi di un reato di pericolo, poiché la fattispecie criminosa è integrata indipendentemente dal concreto verificarsi del pieno successo dell'operazione.

Per quanto riguarda la violenza sulle cose, essa consiste nell'ostacolare materialmente l'altrui attività produttiva.

Per gli "atti fraudolenti", invece, si deve avere riguardo all'impiego di mezzi ingannatori qualificati (artifici e/o raggiri) o a qualsiasi condotta idonea a porre un soggetto in una situazione di errore o ignoranza. In ogni caso, essi devono essere capaci di generare una situazione di errore che vizia le scelte del consumatore. È controverso, nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, se anche la concorrenza sleale (ai sensi dell'art. 2598 c.c.) costituisca un mezzo fraudolento.

Elemento soggettivo: la norma richiede, oltre al dolo generico (coscienza e volontà di fare uso di violenza sulle cose o di mezzi fraudolenti, con la consapevolezza di mettere in pericolo il normale esercizio di un'attività industriale), il dolo specifico (fine di cagionare il turbamento o l'impedimento di detto esercizio).

Articolo 513 bis c.p. (Illecita concorrenza con minaccia o violenza)

“Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici”.

La ratio di questa norma, introdotta per reprimere comportamenti di stampo mafioso, consiste nel tutelare l'ordine economico contro forme di intimidazione volte a

eliminare le basi della concorrenza tra produttori. Inoltre, emerge la volontà di tutela anche della libertà personale dell'operatore economico.

Elemento oggettivo: il reato è proprio, in quanto il reo deve porre in essere la condotta vietata dalla norma nell'esercizio di un'attività industriale, commerciale o comunque produttiva; non occorre la qualifica formale, ma l'esercizio in concreto di un'attività che si inserisca nel commercio.

A tal fine, è commerciale l'attività di interposizione nella circolazione di beni; industriale, l'attività diretta a produrre beni e servizi che richiedono un procedimento di trasformazione della materia; produttiva, ogni attività che crea servizi senza presupporre un intervento sulla materia.

La condotta si realizza mediante la realizzazione di atti di concorrenza con violenza e/o minaccia.

Trattasi, altresì, di un reato di pericolo in quanto per la sua realizzazione è sufficiente che si pongano in essere una violenza o una minaccia atte a scoraggiare l'attività concorrenziale.

Elemento soggettivo: il dolo richiesto è quello generico, inteso come coscienza e volontà di compiere atti di concorrenza accompagnati da violenza o minaccia. Secondo parte della dottrina sarebbe richiesto, altresì, il dolo specifico di scoraggiare la concorrenza in capo a chi commetta violenza o minaccia.

Articolo 514 c.p. (Frodi contro le industrie nazionali)

“Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.”

La norma tutela l'ordine economico contro il danno che potrebbe derivare dall'immissione sul mercato nazionale di prodotti con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati.

Elemento oggettivo: la condotta si concretizza nel porre in vendita o mettere in circolazione prodotti industriali falsamente contrassegnati.

Inoltre, la falsità materiale deve riguardare i nomi (cioè tutti gli elementi di identificazione di un prodotto industriale che non fanno parte del marchio). Non è, invece, richiesta la registrazione del marchio per la configurazione del reato.

Le condotte descritte devono avvenire su mercati nazionali o esteri.

È, però, un reato di evento: pertanto, si configura solo qualora dalla condotta sia derivato un danno per l'industria nazionale.

Elemento soggettivo: il dolo è generico, in quanto è richiesta la volontà di porre in vendita o in circolazione prodotti industriali con la consapevolezza della contraffazione o alterazione dei contrassegni ed eventuale, poiché il soggetto attivo deve avere coscienza e volontà che dal fatto possa derivare un danno per l'industria nazionale.

Articolo 515 c.p. (Frode nell'esercizio del commercio)

“Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103”.

La norma ha ad oggetto la buona fede negli scambi commerciali, a tutela del pubblico, dei consumatori, dei produttori e commercianti. Quel che rileva non è tanto il danno al soggetto acquirente, quanto piuttosto il pregiudizio patrimoniale arrecato al produttore.

Elemento oggettivo: soggetto attivo può essere qualsiasi persona che commetta il fatto nell'esercizio di un'attività commerciale o in uno spaccio aperto al pubblico: quindi, non solo il gestore, ma anche i commessi e i dipendenti di qualsiasi genere dell'attività.

Per “*esercizio di un’attività commerciale*” deve intendersi un’attività abitualmente diretta allo scambio di beni; se l’attività è aperta al pubblico, il soggetto attivo può svolgere l’attività anche occasionalmente.

Il soggetto passivo della condotta è chiunque riceva a qualunque titolo il bene.

La condotta consiste nel consegnare all’acquirente una cosa mobile (con esclusione del denaro e delle prestazioni meccaniche o personali) o mobilizzata (compresa l’energia elettrica) non conforme a quella convenuta. Presupposto della condotta è la violazione di un obbligo giuridico: se l’obbligo non sussiste – perché, ad esempio, il contratto è nullo – l’ipotesi delittuosa non si configura.

La difformità deve risultare rispetto a quanto dichiarato o pattuito nel contratto; l’inganno dell’acquirente, invece, non è considerato un elemento oggettivo della fattispecie, così come non rileva l’atteggiamento morale del compratore, che possa essersi preventivamente reso conto della frode. Diverso è il caso se il compratore accetti consapevolmente il bene diverso: in questa ipotesi, il reato non può configurarsi per l’efficacia scriminante del consenso dell’avente diritto.

La cosa mobile consegnata può essere difforme da quella prevista contrattualmente per: i) *essenza*: corrisponde alla consegna di una cosa per un’altra (es. petrolio per benzina); ii) *origine*: la cosa mobile è prodotta in un diverso luogo di origine (es. arance di Sicilia) o con una differente modalità di preparazione; iii) *provenienza*: la cosa mobile non si identifica con quella di origine inteso come fabbricante o intermediario; iv) *quantità*: riguarda il peso, la misura o il numero del prodotto; v) *qualità*: la cosa mobile diverge su caratteristiche legate all’utilizzabilità, al pregio o alla qualità del bene (es. pesce surgelato anziché fresco).

Elemento soggettivo: la norma richiede il dolo generico inteso quale coscienza e volontà di consegnare una cosa diversa da quella pattuita.

Articolo 516 c.p. (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine)

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032”.

La norma tutela l'interesse nella buona fede degli scambi commerciali e nell'onesto svolgimento dell'attività di impresa.

Elemento oggettivo: l'oggetto materiale del reato sono le sostanze “*non genuine*”, vale a dire quelle sostanze che hanno subito alterazioni della loro composizione e che non sono conformi ai requisiti legali della normativa di settore.

È un delitto a consumazione anticipata, in quanto si configura senza un concreto atto di vendita, essendo sufficiente l'attività prodromica di messa in commercio.

Elemento soggettivo: è richiesto il dolo generico della coscienza della non genuinità della sostanza e la volontà di presentarla come genuina.

Articolo 517 c.p. (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.”

Il bene giuridico individuato dalla norma consiste nella tutela dei consumatori, che potrebbero essere ingannati dalla condotta delittuosa.

Trattasi di un reato di pericolo, che si configura a prescindere dal fatto che il consumatore sia tratto concretamente in inganno o che abbia riportato un danno.

Elemento oggettivo: a differenza da quanto previsto dagli artt. 473 e 474 c.p., la norma in esame punisce condotte tipiche di falso ideologico; trattasi, quindi, di marchi che, pur senza imitarne altri, sono idonei ad indurre in errore in consumatori.

La condotta individuata dalla norma consiste nel porre in vendita o mettere in circolazione opere dell'ingegno, capaci di trarre in inganno il consumatore non avveduto.

Elemento soggettivo: la norma richiede un dolo generico, consistente nella volontà di porre in vendita prodotti con segni mendaci.

Articolo 517 ter c.p. (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale).

“1. Salva l’applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

2. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarre profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

3. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 474-bis e 474-ter secondo comma e 517-bis secondo comma.

4. I delitti previsti dei commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

Elemento oggettivo: il reato *de quo* punisce il soggetto che, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. È ugualmente punita l’introduzione nel territorio dello Stato degli stessi beni al fine di detenerli per la vendita, metterli in vendita con offerta diretta ai consumatori o per metterli in circolazione.

Il delitto risulta punibile a condizione che siano state rispettate le norme interne, comunitarie e internazionali in materia di tutela della proprietà industriale o intellettuale.

Elemento soggettivo: anche in tale ipotesi di reato, la norma richiede un dolo generico, consistente nella volontà di porre in vendita prodotti realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.

Articolo 517 quater c.p. (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari).

“1. Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino ad euro 20.000.

2. *Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarre profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.*

3. *Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter secondo comma e 517-bis secondo comma.*

1. *I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari".*

Elemento oggettivo: il reato punisce la contraffazione e l'alterazione delle indicazioni geografiche o denominazione di origine di prodotti agroalimentari. È, altresì, punita l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione finalizzata alla vendita, la vendita con offerta diretta ai consumatori di prodotti con le indicazioni o le denominazioni contraffatte.

Il delitto risulta punibile a condizione che siano state rispettate le norme interne, comunitarie e internazionali in materia di tutela di indicazioni geografiche e di denominazione di origine dei prodotti agroalimentari.

Elemento soggettivo: il reato si configura in presenza di dolo generico, consistente nella volontà di porre in vendita prodotti agroalimentari con indicazioni geografiche o denominazioni di origine contraffatte.

5.7. Articolo 25-ter tre: reati societari.

L'articolo 25 ter stabilisce:

"1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote; b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote; c)

[lettera abrogata dalla L. 27 maggio 2015, n. 69]; d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote; e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote; f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote; g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote; n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote; p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote; q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote; r) per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote; s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione

pecuniaria da duecento a quattrocento quote; s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2. 3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo”.

Gli articoli del codice civile richiamati dall'art. 25 *ter* concernono reati di danno: lo spettro applicativo delle norme in tema di reati societari risulta dunque ristretto ai casi in cui, dalle condotte sanzionate, consegue un effettivo danno.

L'analisi delle norme in questione può essere svolta distinguendo cinque tematiche, di seguito meglio indicate.

5.7.1. Le false comunicazioni sociali, false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, falso in prospetto, falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione.

Articolo 2621 c.c. (False comunicazioni sociali):

“[I]. Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

[II]. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

Articolo 2621 bis (Fatti di lieve entità).

"1. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

2. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale."

Articolo 2622 c.c. (False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori):

" 1. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

2. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi".

Elemento oggettivo: le norme sono volte a tutelare tutti i destinatari delle comunicazioni sociali di guisa che costoro non risultino indotti in errore sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene e che non venga cagionato un danno patrimoniale ai soci o ai creditori.

I soggetti che possono rendersi responsabili delle condotte incriminate sono tassativamente evidenziati negli amministratori, nei direttori generali, nei sindaci e nei liquidatori, lasciando dunque del tutto estranei altri soggetti quali ad esempio, i promotori o i fondatori.

Per comprendere quali siano le comunicazioni la cui violazione è passibile di punizione, le norme in argomento elencano specificamente i bilanci, le relazioni e le altre comunicazioni sociali imposte dalla legge con un espresso richiamo al codice civile ed alle leggi speciali.

E così per il bilancio si intenderà il complesso di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, oltre al rendiconto proprio delle società di persone in quanto comunicazioni destinate ai soci.

Oltre al bilancio ordinario rientra anche il bilancio straordinario che può essere oggetto di falsità, posto che lo stesso codice civile ne impone l'adozione e la comunicazione in determinati casi quali, ad esempio, la diminuzione per perdite e la trasformazione e fusione della società.

Per le relazioni, invece, ne fanno certamente parte la "*Relazione sulla gestione*" e la "*Relazione dei sindaci*" di cui all'art. 2429 c.c.

Quanto, infine, alle "*altre comunicazioni*", si dovrà senza dubbio riferirsi a quelle, imposte dal codice civile, come quelle semestrali, nonché quelle che si riferiscono alle fusioni ed alle scissioni e quelle relative alla liquidazione della società ma, altresì, a quelle imposte dalle leggi speciali.

È stato osservato dalla dottrina che l'informazione che la norma richiede deve essere in diretto rapporto con la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e che, pertanto, non rileva ai fini penali, la falsa informazione che riguardi, ad esempio, i soci o altri soggetti, sebbene protagonisti della vicenda societaria.

Con le norme in analisi il legislatore ha inteso altresì estendere la punibilità ai casi in cui le informazioni riguardino i beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

A tale riguardo è necessario sottolineare che il soggetto passivo del reato non è il "terzo" ma pur sempre il socio (o comunque il pubblico) il quale potrebbe compiere operazioni che non avrebbe compiuto se non fosse stato indotto in errore da una falsa rappresentazione della situazione gestoria dei beni del terzo.

La condotta punibile ha le forme, sia di quella commissiva, che di quella omissiva. La prima si sostanzia nell'esporre "*fatti non corrispondenti al vero*" mentre la seconda si concreta nella mera omissione d'informazioni la cui comunicazione sia imposta dalla legge.

Ai fini della punibilità ex art. 2621, 2621bis e 2622 c.c., l'omissione di informazioni non deve tradursi in una totale mancanza di comunicazione la quale potrà invece essere oggetto di valutazione ai sensi degli artt. 2630 c.c.. In più l'omissione deve riguardare comunicazioni o informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

In ultimo, la falsa comunicazione deve essere in grado di ingannare colui che la riceve.

Quando abbiano subito un pregiudizio di natura patrimoniale sono certamente persone offese, il singolo socio ed il singolo creditore.

Elemento soggettivo: gli articoli 2621 e 2622 c.c. richiedono che il soggetto attivo della fattispecie abbia agito con dolo. Sia la contravvenzione di cui all'art. 2621 c.c. che il delitto di cui all'art. 2622 c.c. non sono puniti a titolo di colpa.

Quindi, se la condotta è imputabile a negligenza o imperizia, e soprattutto, non è stata posta in essere con la volontà di conseguire un ingiusto profitto ingannando i

soci o il pubblico, in tal caso gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori non potranno essere imputati delle fattispecie di reato in esame.

In ogni caso affinché il dolo abbia una effettiva influenza e sia dunque suscettibile di sanzione penale, debbono ricorrere entrambe le condizioni richieste, ovvero che i soggetti attivi abbiano voluto ingannare i soci per conseguire un ingiusto profitto.

5.7.2. L'impedito controllo

Articolo 2625 c.c. (Impedito controllo)

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

(Omissis)”.

Elemento oggettivo: il bene giuridico protetto è diverso a seconda che trattasi del primo e del secondo comma: rispettivamente, il regolare esercizio del controllo da parte dei soci (primo comma) ed il patrimonio dei soci medesimi (secondo comma).

La condotta punita dal reato in rubrica è quella attiva. In tal senso, dunque, si ritiene che la mera omissione dell'amministratore che dimentichi di produrre documenti per il controllo e la revisione non sia passibile di pena dovendo, invece, essere posta in essere un'attività commissiva di occultamento o altro artificio o raggio.

Per la punibilità della condotta prevista e punita dal secondo comma sarà ovviamente necessario che essa abbia cagionato un danno patrimoniale ai soci. A tal fine, tuttavia, v'è da sottolineare come appaia comunque difficile che l'impedito controllo da parte dell'amministratore possa provocare direttamente un danno ai soci essendo, invece, più conferente alla realtà che il danno sia provocato da quegli eventi che la condotta tipica tende a voler mimetizzare o addirittura cancellare.

Quale reato proprio l'art. 2625 c.c. punisce esclusivamente gli amministratori oltre, come sempre, le estensioni di cui all'art. 2639 c.c. Tra i soggetti attivi, comunque,

non possono essere ricompresi i liquidatori.

Elemento soggettivo: l'articolo in esame punisce la condotta dolosa: è infatti richiesta la coscienza e volontà di occultare documenti o porre in essere artifici ma, al contrario di quanto sancito dagli articoli 2621, 2622 e 2624 c.c., non è necessaria la consapevolezza che tale volontaria condotta impedisca lo svolgimento del controllo o della revisione né tantomeno che i soci subiscano un danno. È prevista anche la punibilità con dolo eventuale.

5.7.3. Gli illeciti commessi dagli amministratori.

Articolo 2626 c.c. (Indebita restituzione dei conferimenti)

“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simultaneamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall’obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

Elemento oggettivo: anche questa fattispecie è un reato proprio e, pertanto, potrà essere commessa dagli amministratori.

Per conferimenti si deve intendere ogni componente attiva che sia finalizzata a costituire il capitale sociale sia in sede di costituzione che di aumento.

L’art. 2626 c.c. è connotato da una duplicità di condotte che possono essere così distinte: la prima concerne la restituzione dei conferimenti ai soci e la seconda la liberazione di costoro dall’obbligo di eseguirli.

Quanto alla restituzione, la norma richiede che essa sia indebita ovvero non dovuta; ciò comporta inevitabilmente che qualora i conferimenti siano restituiti ai soci con giusto corrispettivo non potrà aversi reato. Si osservi che la giustizia del corrispettivo deve essere reale potendosi avere illecito anche quando la restituzione sia compiuta in modo simulato.

La seconda tipologia di condotta punibile ai sensi della norma in parola si caratterizza per la volontà di liberare i soci dalla restituzione obbligatoria.

Elemento soggettivo: il dolo punibile ha la forma generica in quanto il legislatore non ha richiesto alcun fine specifico alla base della indebita restituzione. Sarà dunque sufficiente che il soggetto attivo del reato abbia la consapevolezza e la volontà di

compiere la restituzione al di fuori dei casi consentiti di legittima riduzione del capitale.

Articolo 2627 c.c. (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve)

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l’arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reato”.

Elemento oggettivo: tale norma mira a garantire il capitale ed il patrimonio intero della società a garanzia sia dei soci, sia dei creditori, sia dei terzi in genere che possono fare affidamento sull’esistenza di capitale e riserve. Tra i soggetti agenti possibili si devono escludere i direttori generali, nonché i soci percipienti i quali, tuttavia, possono essere correi degli amministratori qualora compiano atti certamente finalizzati alla dolosa percezione di utile e riserve.

Rimangono altresì da escludere i sindaci, i quali però potranno essere condannati in concorso con gli amministratori non soltanto qualora collaborino con questi, ma altresì quando, con colpa, omettano il doveroso controllo di garanzia cui sono destinati.

La norma punisce l’effettiva consegna degli utili ai soci quale momento in cui il patrimonio sociale viene effettivamente ad essere leso.

La garanzia effettiva del capitale e del patrimonio sociale è resa evidente anche se si pensa al fatto che la norma in parola sanziona soltanto la ripartizione di acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovverosia a quelle condotte che possono davvero ledere il patrimonio sociale.

In ordine alla ripartizione delle riserve occorre ricordare come tale specifica condotta sia stata introdotta anche per superare i dubbi esistenti in passato quando non era espressamente incriminata la ripartizione delle riserve: attualmente, dunque, abbiamo la certezza che la sanzione penale è limitata all’indebita ripartizione delle sole riserve legali benché ininfluyente sia la loro origine.

Elemento soggettivo: l'elemento psicologico del reato è quello del dolo generico, non richiedendosi alcuna ulteriore intenzione, oltre alla coscienza e volontà della ripartizione unitamente alla consapevolezza dell'inesistenza degli utili.

Articolo 2628 c.c. (Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante)

“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto”.

Elemento oggettivo: il reato può essere commesso soltanto con una condotta a “*forma vincolata*”, nel senso che saranno ritenuti responsabili e saranno dunque puniti soltanto gli amministratori che avranno commesso l'attività precisamente indicata dalla norma in parola, ovvero l'acquisto di azioni o la sottoscrizione di quote con conseguente lesione del all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

In ordine al significato penalmente rilevante da attribuire all'acquisto ed alla sottoscrizione è doveroso osservare che, in relazione al primo comma dell'articolo, per acquisto deve intendersi il trasferimento in capo alla nuova società del diritto di proprietà sulle azioni; per sottoscrizione deve intendersi l'effettivo versamento dei decimi e non soltanto la “semplice sottoscrizione”.

In ordine invece, al secondo comma dell'art. 2628 c.c., si osserva che quanto all'acquisto, esso è vietato dall'art. 2359 *bis* c.c.; quanto alla sottoscrizione, la norma di riferimento è il 2359 *quinques* c.c.

I soggetti attivi dell'ipotesi delittuosa di cui al primo comma dell'art. 2628 sono gli amministratori così come del secondo comma sono gli amministratori della società controllata. A tali soggetti devono aggiungersi tutti gli altri per i quali è intervenuta l'estensione delle qualifiche soggettive di cui all'art. 2639 c.c.

Elemento soggettivo: è richiesto il solo dolo generico, ovverosia la consapevolezza che con l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote sociali si lederà il capitale sociale o le riserve non distribuibili per legge.

5.7.4. Le operazioni in pregiudizio dei creditori.

Articolo 2629 c.c. (Operazioni in pregiudizio dei creditori)

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

Elemento oggettivo: il reato può essere commesso dagli amministratori della società. Trattasi quindi di un reato proprio ovvero commissibile solo da individui che rivestono una determinata qualifica o funzione.

Nel caso di specie solo gli amministratori della società potranno essere soggetti attivi del reato.

Il reato di operazioni in danno dei creditori rientra nella categoria dei reati cd. *“d'evento casualmente orientati”.*

Perché il reato si perfezioni è necessaria la realizzazione di un evento. Ciò, tuttavia, non attraverso qualsiasi condotta, bensì attraverso il compimento di operazioni di riduzione di capitale sociale; di fusione e di scissione, non rispettando la normativa posta a tutela dei creditori.

È necessario, pertanto, che verifichi un danno ai creditori della società e che questo sia casualmente riconducibile al compimento di un'operazione di riduzione di capitale, fusione o scissione, posta in essere violando la normativa posta a tutela dei creditori.

Elemento soggettivo: l'elemento psicologico del reato in esame è quello del dolo generico, dato dalla coscienza e volontà, da parte di chi opera, di cagionare danno ai creditori sociali attraverso la condotta criminosa.

Non è previsto che chi agisca persegua lo scopo di arrecare danno ai creditori, non essendo richiesto dolo specifico.

La dottrina ammette il dolo eventuale, configurabile nell'ipotesi in cui il soggetto qualificato persista nell'azione illecita nonostante la previsione delle conseguenze del suo agire nei confronti degli interessi dei creditori.

L'errore sul fatto che costituisce reato esclude il dolo e, di conseguenza, la punibilità.

Articolo 2629 bis c.c. (Omessa comunicazione del conflitto di interessi)

“L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi”.

Soggetto attivo del reato è unicamente l'amministratore o il componente del consiglio di gestione i) di una società quotata in mercato regolamentato italiano o di altro Stato europeo o comunque di un mercato diffuso in misura rilevante ai sensi di legge; oppure, ii) di una società sottoposta a vigilanza.

Elemento oggettivo del reato è la mancata comunicazione del conflitto d'interessi ai sensi e per gli effetti dell'art. 2391, co. 1 c.c., il cui testo viene di seguito riportato.

Articolo 2391 c.c. (Interessi degli amministratori)

“L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata

operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.

L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione.

L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.”

Articolo 2632 c.c. (Formazione fittizia del capitale)

“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

Elemento oggettivo: il reato è un reato proprio, i possibili soggetti agenti sono, pertanto, gli amministratori ed i soci conferenti. È stato correttamente osservato che

per questi ultimi la norma avrà valore penale soltanto nelle ipotesi di conferimenti in natura o dei crediti in sede costitutiva o di aumento di capitale, posto che in tutte le ipotesi “*la posizione di detti soggetti si presenta estranea ed incompatibile*”.

Rispetto al passato il reato in parola è divenuto reato di evento nel senso che la condotta punibile deve necessariamente consistere nella formazione fittizia del capitale e non soltanto nel rischio di annacquamento del capitale sociale.

Quanto alla sopravvalutazione rilevante dei conferimenti, si nota una certa continuità con l’abrogato articolo 2629 c.c. continuando, tale sopravvalutazione, ad essere penalmente rilevante sia in fase costitutiva che in fase di aumento di capitale e di trasformazione della società; diversamente non è più prevista l’esagerata valutazione degli acquisti.

Elemento soggettivo: l’attuale formulazione della norma in parola richiede il dolo generico. Non viene richiesto, infatti, alcun fine specifico nelle intenzioni dei soggetti agenti ma, soltanto, la realizzazione dell’evento che, pertanto, dovrà essere oggetto di volizione e rappresentazione da parte del soggetto agente nel momento in cui compie la condotta.

Articolo 2633 c.c. (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori)

“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell’accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

Articolo 2635 c.c. (Corruzione tra privati)

“[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se’ o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di

fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

[II]. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

[III]. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

[IV]. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

[V]. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte”.

Elemento oggettivo: bene giuridico tutelato dalla norma è il patrimonio della società cui sono riconducibili i soggetti corrotti.

I soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i Direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori, coloro che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma e chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma.

Elemento caratterizzante il reato è l'assenza nei soggetti corruttibili della qualifica di pubblici funzionari.

L'art. 2635 c.c. prevede una fattispecie delittuosa plurisoggettiva a concorso necessario, connotata da due diverse condotte: quella dell'*intraneus* – vale a dire del soggetto dotato di particolari qualifiche di natura extra-penale – che compie od omette di compiere atti in violazione degli obblighi del suo ufficio o degli obblighi di

fedeltà; e quella del soggetto terzo che dà o promette la dazione di danaro o di altra utilità.

Quest'ultima condotta non è considerata punibile, quando l'atto è già stato posto in essere dal soggetto qualificato ovvero nei casi in cui l'atto, pur realizzato dopo la proposta corruttiva, non sia comunque contrario ai doveri dell'ufficio dall'*intraneus*.

La configurazione della condotta è subordinata al fatto che l'attività dell'*extraneus* abbia effettivamente influito sul processo motivazionale del soggetto interno alla società; deve, quindi, escludersi il reato in presenza di una semplice prossimità cronologica fra dazione o promessa del terzo e condotta infedele dell'*intraneus*.

Inoltre, deve sussistere un rapporto di proporzione fra la prestazione dell'*extraneus* e l'atto del soggetto qualificato.

È, inoltre, necessario che l'utilità abbia effettivamente determinato la condotta dell'*intraneus*: deve sussistere un collegamento eziologico con la successiva condotta del soggetto qualificato.

La condotta sanzionata ex art. 2635 c.c. consiste, oltre che nel compimento o nell'omissione di un atto in violazione degli obblighi di ufficio, anche nella violazione di un più generico obbligo di fedeltà; ciò ampia come è evidente il novero delle condotte sussumibili nell'art. 2635 c.c.

Invero, la *ratio* della norma è ravvisabile nell'esigenza di punire quelle forme di cattiva gestione che hanno una ricaduta sul buon andamento societario.

La corruzione tra privati si consuma solo allorché la società, in seguito alla dazione illecita e alla conseguente violazione dei doveri d'ufficio o di fedeltà da parte dell'*intraneus*, abbia subito un effettivo nocumento al suo patrimonio; a tal proposito, la nozione di "nocumento" assume carattere più estensivo rispetto al concetto di "danno patrimoniale", potendo ricomprendere sia il danno emergente, che il lucro cessante (si pensi, a titolo meramente esemplificativo, al danno all'immagine della compagine societaria, alla credibilità dei suoi organi, etc.).

Elemento soggettivo: ai fini della configurabilità della fattispecie in oggetto, la norma richiede, in capo ai soggetti agenti, la sussistenza del dolo generico, anche nella forma del dolo eventuale.

Articolo 2635 bis c.c. (Istigazione alla corruzione tra privati)

“[I]. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 2635, ridotta di un terzo.

[II]. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se’ o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata”.

Articolo 2636 c.c. (Illecita influenza sull’assemblea)

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

Elemento oggettivo: il reato di illecita influenza sull’assemblea è un reato d’evento. Esso si consuma nel momento in cui viene formata la maggioranza assembleare artificiosa, ossia al momento della votazione in assemblea.

Per quanto attiene alla condotta criminosa, essa si sostanzia nel compimento di atti simulati o fraudolenti, volti a determinare la formazione della maggioranza altrimenti inesistenti. Essendo un reato di evento, comunque, esso si sostanzia quando i voti illecitamente procurati siano causa determinante dell’adozione della delibera nel compimento di atti simulati o fraudolenti, volti a determinare la formazione della maggioranza altrimenti inesistente.

Elemento soggettivo: ai fini della configurabilità della fattispecie in oggetto, la norma richiede, in capo ai soggetti agenti, la sussistenza del dolo specifico: con mezzi simulati o fraudolenti il soggetto deve influenzare l'assemblea "*allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto*". In merito alla natura del profitto dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che esso non attenga al mero profilo economico, bensì possa essere riferito ad una qualsiasi utilità o vantaggio, anche non patrimoniale.

Articolo 2637 c.c. (Aggiotaggio)

"Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni".

Elemento oggettivo: le condotte incriminate sono di due tipi. Il primo comportamento incriminato consiste nella "*diffusione di notizie false*": consta della loro pubblicazione o divulgazione, intesa come comunicazione di qualunque genere, verbale o scritta, e con qualunque mezzo trasmessa rivolta ad un numero indeterminato di soggetti o almeno ad una cerchia consistente. Ciò esclude la consumazione del reato in caso di comunicazione ad una sola persona.

Oggetto della comunicazione devono essere "*notizie*", da intendersi come informazioni concernenti fatti storici, avvenuti o destinati ad avvenire sempre che l'informazione di un fatto futuro tragga origine da un riferimento al presente. Non costituiscono notizie le voci, le dicerie, le previsioni, gli apprezzamenti, i giudizi, le opinioni. Infine, le notizie devono essere false, cioè difformi dal vero.

La seconda forma di condotta è a sua volta bipartita in due alternative; da un lato, richiede il "*compimento di operazioni simulate*" e poi, alternativamente, "*l'uso di altri artifici*".

Per operazioni simulate devono intendersi, sia le operazioni che le parti non hanno in nessun modo inteso realizzare (c.d. simulazione assoluta), sia le operazioni che presentano un'apparenza difforme da quelle realmente volute (c.d. simulazione relativa): tali sono appunto le operazioni in cui l'apparenza del negozio giuridico nasconde una situazione economicamente diversa o anche solo immutata rispetto a quella precedente l'operazione stessa.

Infine, la norma opera il riferimento agli “*altri artifici*”, che certamente svolgono un ruolo di chiusura nella determinazione della condotta punibile. Tali si intendono gli atti o i comportamenti dotati di capacità fraudolenta o ingannatoria, espedienti operativi tali da indurre altrui comportamenti sul mercato diversi dalla diffusione di informazioni false. L'interpretazione di tale “*clausola di chiusura*” dovrà sempre essere improntata al massimo rigore, onde evitare censure di indeterminatezza in contrasto con i principi costituzionali di legalità e determinatezza delle norme incriminatrici.

Si nota, da ultimo, come l'intera fattispecie, quantomeno nella sua connotazione “*monosoggettiva*” o, per così dire, tipica, sia schiettamente commissiva. Ovvero richiede, per la consumazione, il compimento di un *facere*.

Elemento soggettivo: il dolo richiesto è quello generico. È necessario, per la consumazione del reato, che il soggetto abbia agito con la coscienza e volontà di diffondere notizie false, o comunque di porre in essere operazioni simulate od altri possibili artifici, nella consapevolezza della loro concreta idoneità a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

5.7.5. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

Articolo 2638 c.c. (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza)

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri

soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

[III]. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3-bis Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza”.

Il reato di “ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'autorità di vigilanza” è un **reato di mera condotta**, che si consuma nel momento in cui viene celata all'organo di vigilanza la realtà economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti a controllo, attraverso le condotte alternative previste dalla norma di omessa comunicazione di informazioni dovute o di ricorso a mezzi fraudolenti.

Ai fini della sussistenza della fattispecie di reato mediante l'occultamento di fatti, è non solo necessario che gli stessi siano rilevanti per la situazione economica,

patrimoniale o finanziaria della società e che la loro comunicazione sia effettivamente pertinente all'interpello dell'ente di vigilanza, ma altresì che la condotta sia corredata dal ricorso a mezzi fraudolenti e non si risolva nel mero silenzio sulla loro esistenza.

Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'evento del reato previsto dall'art. 2638, co. 2 c.c. può essere integrato, oltre che dall'impedimento assoluto dell'esercizio della funzione di vigilanza, anche dall'effettivo e rilevante ostacolo frapposto al dispiegarsi della funzione, con comportamenti di qualsiasi forma, comunque tali da determinare difficoltà di considerevole spessore o un significativo rallentamento - e non il mero ritardo - dell'attività di controllo.

5.8. Articolo 25-quater: delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

La disposizione in esame (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico) prescrive che:

“1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote; b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3. 4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999”.

I reati richiamati dall'articolo 25 *quater* appartengono al novero dei delitti contro la personalità dello Stato e costituiscono un presidio contro gli atti orientati a minacciarne l'integrità.

5.9. Articolo 25 *quater*-1: pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

La norma è così rubricata: “*Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*” sancisce:

“1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento. 2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3”.

Articolo 583 bis c.p. (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)

[I]. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

[II]. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

[III]. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

[IV]. *La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:*

- 1) *la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;*
- 2) *l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.*

[V]. *Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.”*

5.10. Articolo 25-*quiquies*: delitti contro la personalità individuale.

La norma reca in rubrica “*Delitti contro la personalità individuale*” e così dispone:

“1. *In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

- a) *per i delitti di cui agli articoli 600 , 601, 602 e 603bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;*
- b) *per i delitti di cui agli articoli 600 bis, primo comma; 600 ter, primo e secondo comma, anche se relativi a materia pornografico di cui all'art. 600 quater.1, e 600 quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote*
- c) *per i delitti di cui all'articolo 600 bis, secondo comma, 600 ter, terzo e quarto comma, e 600 quater, anche se relativi a materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.*

2. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma

1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell' articolo 16, comma 3.

I reati indicati nella norma appartengono sanzionano i delitti contro la personalità individuale.

Trattasi di delitti che tutelano con particolare determinazione la integrità e la dignità della persona, perseguendo la tratta di persone, la riduzione in schiavitù, le condotte volte ad agevolare e sfruttare la pornografia e prostituzione minorile.

Articolo 600 c.p. (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù).

“[I]. Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

[II]. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona”.

Articolo 600 bis c.p. (Prostituzione minorile)

“[I]. È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;*
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto [600-septies, 600-septies.1, 600-septies.2].*

[II]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato [609-quater], chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio

di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000”.

Elemento oggettivo: l'articolo in oggetto si divide in due commi: mentre nel primo viene punita la condotta di chi recluta o induce alla prostituzione un minore degli anni diciotto; nel secondo comma viene punito chi sfrutta, induce o favorisce la prostituzione minorile.

Trattasi di delitti eventualmente permanenti, di mera condotta, a forma libera quelli di cui al primo comma e a forma vincolata quello di cui al secondo, in quanto la disposizione descrive in modo specifico la modalità di aggressione del bene giuridico tutelato, consistente nella libertà psico-fisica del minore, vulnerata dalla condotta di colui il quale lo inserisce nel circuito prostitutivo.

Si tratta di delitti non abituali, non essendo necessaria per configurarli una pluralità di comportamenti, ma anche una singola condotta.

È un reato comune in quanto non necessita in capo all'agente alcuna particolare qualità personale.

Soggetto passivo deve essere un minore.

In particolare, per sfruttamento deve intendersi il comportamento di chi percepisce danaro od altra utilità derivanti dall'attività di prostituzione, con la consapevolezza che i proventi derivano dall'illecito commercio.

Si ha, invece, favoreggiamento quando l'agente compie una qualsiasi attività idonea a rendere più agevole l'esercizio dell'altrui prostituzione.

Circa l'induzione alla prostituzione essa consiste in ogni attività idonea a determinare, persuadere, convincere il soggetto passivo a concedere le proprie prestazioni sessuali, ovvero a rafforzare la risoluzione di prostituirsi non ancora consolidata, o a far persistere chi vorrebbe allontanarsene.

Elemento soggettivo: tutte le fattispecie criminose previste dall'art. 600 bis sono caratterizzate dal dolo generico.

Articolo 600 ter c.p. (Pornografia minorile)

“[I]. È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;

2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

[II]. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

[III]. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni di-ciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.582 euro a 51.645 euro.

[IV]. Chiunque al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

[V]. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

[VI]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

[VII]. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali”.

Elemento oggettivo: il comma 1 dell'art. 600 ter punisce che sfrutta minori degli anni 18 al fine della realizzazione di esibizioni pornografiche o di produzione di materiale di tale tipo. La tipicità della condotta richiede che il minore sia sfruttato e non meramente utilizzato.

Non può dirsi scriminante l'eventuale consenso del minore al fatto poiché proveniente da persona immatura che non ha la disponibilità di diritti inalienabili, quali la libertà psico-fisica.

Lo sfruttamento del minore deve essere finalizzato o all'esibizione, ovvero alla produzione di materiale pornografico.

Per esibizione si intende “*dal vivo*”, per produzione si intende la formazione di materiale pornografico minorile al fine di destinarlo al mercato e quindi con scopo di lucro.

Il secondo comma punisce il commercio di materiale pornografico, per attività di commercio si intende l'alienazione di prodotti per fini di profitto, svolta con un'organizzazione di impresa.

Ai sensi del terzo e del quarto comma sono puniti, altresì, coloro che distribuiscono, divulgano diffondono o pubblicizzano il materiale pornografico o lo offrono o cedono a terzi.

Elemento soggettivo: per il primo comma è prevista la punibilità per dolo specifico mentre per il secondo comma è previsto il dolo generico. Per il terzo comma invece è previsto il dolo generico per l'attività di distribuzione, divulgazione e pubblicizzazione del materiale pornografico; mentre per la diffusione di notizie, la condotta deve essere finalizzata all'adescamento o sfruttamento. Ne consegue che anche se il contatto con il minore non si realizza, pur sempre il reato è consumato.

Per il quarto comma il dolo è generico.

Articolo 600 quater c.p. (Detenzione di materiale pornografico)

“1. Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a 1.549 euro.

2. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità”.

Elemento oggettivo: la norma punisce chiunque consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni 18.

Procurarsi, infatti, significa semplicemente acquistare la disponibilità fisica del materiale pornografico mentre disporre vuol dire potere accedere al materiale stesso, poterne comunque fare uso anche se lo stesso non è fisicamente nella propria materiale disponibilità.

Non saranno, pertanto, punibili a norma dell'art. 600 quater c.p. le condotte di detenzione di materiale pornografico eventualmente confezionato dallo stesso detentore, senza attività di sfruttamento sessuale minorile.

La norma in esame deve ritenersi speciale rispetto al delitto di ricettazione di cui all'art. 648 c.p.: di conseguenza non ammissibile il concorso tra le due disposizioni penali.

Elemento soggettivo: è costituito dal dolo generico e cioè dalla consapevolezza dell'agente di detenere materiale pornografico tra le due disposizioni penali.

Articolo 600 quater 1 c.p. (Pornografia virtuale)

“1. Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater, si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

2. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali”.

Articolo 600 quinquies c.p. (Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)

“Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937”.

Articolo 601 c.p. (Tratta di persone)

“[I]. È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l’autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

[II]. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

[III]. La pena per il comandante o l’ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.

[IV]. Il componente dell’equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni”.

Articolo 601 bis c.p. (Traffico di organi prelevati da persona vivente)

“Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l’interdizione perpetua dall’esercizio della professione.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via

informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma”.

Articolo 602 c.p. (Acquisto e alienazione di schiavi)

“1. Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all’articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni”.

Art. 603-bis c.p. (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro).

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.

Articolo 609 undecies c.p. (Adescamento di minorenni)

“[I]. Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione”.

5.11. Articolo 25-sexies: abusi di mercato.

La disposizione reca in rubrica “Abusi di mercato” e così dispone:

“1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto”.

La legge 62/2005 all'art. 9 (Recepimento della direttiva 2003/6/CE DEL Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato – abusi di mercato – e delle direttive

della Commissione di attuazione 2003/124/CE, 2003/125/CE E 2004/72/CE) ha sostituito il capo IV con il Titolo I-bis apportando modifiche alle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al d.lgs. n. 58/1998 e s.m.i., e prevedendo nuove disposizioni in materia di abuso di informazioni privilegiate e manipolazioni di mercato, in particolare:

Articolo 184 d.lgs. 58/1998 (Abuso di informazioni privilegiate)

“1. E’ punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell’emittente, della partecipazione al capitale dell’emittente, ovvero dell’esercizio di un’attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l’entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all’articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari

il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni”.

Articolo 185 d.lgs. 58/98 (Manipolazione di mercato)

“1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

2-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche:

a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);

b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;

c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark)”.

5.12. Articolo 25-septies: Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

L'art. 25 *septies* (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro) prevede che:

“ 1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. 2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. 3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi”.

I reati previsti e puniti degli artt. 589 e 590, comma 3, c.p. appartengono al Titolo XII, Capo I, del codice penale che sanziona i delitti contro la personalità individuale e sono volti, nel caso di specie a prevenire e reprimere le violazioni della tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Articolo 589 c.p. (Omicidio colposo)

“[I]. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

[II]. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

[III]. Se il fatto è commesso nell’esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

[V]. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.

Elemento oggettivo: gli elementi materiali dell’omicidio colposo sono gli stessi dell’omicidio doloso, con l’unica differenza che in questo l’agente non solo non vuole la morte della vittima, ma neppure l’evento lesivo da cui deriva la morte.

L’omicidio colposo, pertanto, sussiste in tutti quei casi in cui l’agente compie per negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di leggi o regolamenti, un atto da cui derivi la morte di una persona.

Elemento soggettivo: la colpa, dovuta a negligenza imperizia o violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline, viene determinata secondo la disposizione contenuta nel comma 3 dell’art. 43 c.p..

Articolo 590 comma 3 c.p. (Lesioni personali colpose)

Sanziona specificamente le lesioni commesse con la violazione delle norme antinfortunistiche: *“omissis ... 3. [III]. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la*

pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni”.

Elemento oggettivo: il delitto è reato istantaneo con evento di danno che si consuma con il verificarsi della lesione, benché gli effetti siano eventualmente permanenti.

La lesione colposa normalmente è perseguibile a querela, salvo che il fatto sia stato commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene sul lavoro o che abbia determinato una malattia professionale.

La previsione del comma 3 è un’aggravante e la giurisprudenza costante ritiene che non occorre che sia integrata la violazione di norme specifiche dettate per prevenire infortuni sul lavoro, essendo sufficiente che l’evento dannoso si sia verificato a causa della omessa adozione di quelle misure ed accorgimenti imposti all’imprenditore dall’art. 2087 c.c., ai fini di una più efficace tutela dell’integrità fisica del lavoratore.

Elemento soggettivo: la colpa, dovuta a negligenza imperizia o violazione di leggi o regolamenti, ordini o discipline, deve essere apprezzata secondo il già citato art. 43, co. 3 c.p. .

5.13. Articolo 25-octies: ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.

L’art. 63 co. 3 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 rubricato “*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione*”, ha introdotto nel d.lgs. n. 231/01 la responsabilità delle persone giuridiche per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.

L’art. 25 octies prevede: “ *1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. 2. Nei casi di*

condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni. 3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”.

Articolo 648 c.p. (Ricettazione)

“[I]. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

[II]. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità.

[III]. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

Elemento oggettivo: presupposto del reato in esame è che anteriormente ad esso sia stato commesso altro delitto (c.d. reato presupposto) al quale, però, il ricettatore non abbia partecipato, in nessuna delle forme in cui può configurarsi il concorso di persone nel reato.

Il reato anteriormente commesso deve consistere in un delitto e non in una contravvenzione, e deve essere effettivamente avvenuto e non meramente supposto; è irrilevante, invece, il fatto che ne sia noto l'autore.

Soggetto attivo della ricettazione può essere chiunque, escluso l'autore o il compartecipe del delitto presupposto e, naturalmente, la vittima di tale delitto precedente. Il fatto materiale consiste nell'acquistare, ricevere od occultare danaro o

cose provenienti da un qualsiasi delitto ovvero nell'intromettersi nel farli acquistare, ricevere od occultare.

Le cose di cui parla l'art. 648 c.p. sono le cose mobili, non essendo configurabile il delitto di ricettazione di un bene immobile.

Il delitto è consumato quando l'agente ha compiuto uno dei fatti indicati nella norma.

Elemento soggettivo: l'elemento psicologico del reato di ricettazione è costituito dal dolo specifico, cioè dalla coscienza e volontà dell'agente di compiere il fatto materiale, accompagnata dalla consapevolezza della provenienza della cosa da un delitto e dal fine di procurare a sé o ad altri un profitto.

Articolo 648 bis c.p. (Riciclaggio)

“[I]. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

[II]. La pena è aumentata [64] quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

[III]. La pena è diminuita [65] se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

[IV]. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

Elemento oggettivo: presupposto dell'esistenza del reato è che anteriormente ad esso sia stato commesso un altro delitto non colposo al quale, però, il riciclatore non abbia partecipato in nessuna delle forme in cui può configurarsi il concorso di persone nel reato e, quindi, non solo materialmente, ma neppure istigando al reato o promettendo, prima della sua commissione, la successiva propria attività di riciclaggio.

La condotta può atteggiarsi in due modi:

a) nel sostituire o trasferire danaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo;

b) nel compiere operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del danaro, dei beni o delle altre utilità.

Il delitto si consuma con la sostituzione o il trasferimento del danaro, dei beni o delle utilità indicate ovvero col compimento di una qualsiasi altra operazione tendente ad ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Elemento soggettivo: il dolo richiesto per la punibilità è generico e consiste nella coscienza e volontà dell'agente di compiere l'attività di sostituzione o trasferimento o l'operazione di c.d. ripulitura, con la consapevolezza della provenienza da delitto doloso del danaro, del bene o dell'altra utilità.

Al dolo diretto è equiparato il dolo eventuale per cui se l'agente, pur non sapendolo direttamente, si è prospettata la possibilità che il danaro, i beni o le utilità da riciclare provengano da delitto doloso e, nonostante ciò, ha ugualmente compiuto il fatto materiale, così accentuando il rischio di incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 648 bis c.p., risponderà senz'altro di tale delitto a titolo di dolo eventuale.

Si precisa che con l'art. 25 *octies* il reato di riciclaggio è stato introdotto a prescindere dal carattere transnazionale in precedenza richiesto ai fini della configurabilità della responsabilità amministrativa in capo alla persona giuridica.

Articolo 648 *ter* c.p. (Impiego di danaro, beni o utilità di provenienza illecita)

“[I]. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie danaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

[II]. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

[III]. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

[IV]. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

Elemento oggettivo: si tratta di un reato a condotta indefinita potendo l'impiego delle risorse di illecita provenienza in attività economiche o finanziarie essere realizzato in qualsiasi modo.

I settori di investimento possono essere i più vari: dagli appalti, al commercio, alle cessioni, alle attività di gioco e scommesse e persino all'assistenza sanitaria.

Elemento soggettivo: il dolo richiesto è generico e cioè sufficiente che colui che impiega il danaro, i beni o le altre attività sia consapevole che questi provengano da un delitto.

Articolo 648 ter 1 c.p. (Autoriciclaggio)

“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”

Elemento oggettivo: si tratta di un reato proprio ed a struttura monosoggettiva, poiché può essere integrato esclusivamente da chi abbia commesso o concorso a commettere il delitto che ha generato “*denaro, beni, o altre utilità*”. Al di fuori da questa ipotesi, la condotta deve essere ricondotta alla ricettazione, al riciclaggio o all’impiego.

Inoltre, il reato presupposto generatore dell’utilità deve essere un delitto doloso suscettibile di produrre un profitto economico, la cui esistenza, secondo la giurisprudenza costante, è provata sulla base della sola prova logica.

In ogni caso, è imprescindibile da parte del Giudice la preliminare individuazione della fattispecie costitutiva, in ragione del diverso trattamento sanzionatorio previsto dalla norma.

Quanto alla condotta, per “*sostituzione*” si indica il fatto di rimpiazzare denaro, beni o altre utilità non lecite e cioè con caratteristiche tali da far risalire alla loro origine illecita con denaro o altri beni “*puliti*”. Secondo l’orientamento costante della giurisprudenza, anche la condotta di trasformazione del denaro (contante) in “*moneta scritturale*”, conseguenza del deposito su di un conto corrente ad altri intestato, integra un’operazione di sostituzione.

La condotta di “*trasferimento*” si sostanzia, invece, nel trasferimento giuridico nel caso di beni immobili o mobili particolari - e cioè nel passaggio da un soggetto ad un altro con un mutamento di intestazione – così come nel materiale spostamento del bene.

Infine, per “*impiego*” si intende ogni utilizzazione dei capitali illeciti in attività economiche o finanziarie.

La locuzione “*in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa*” implica, di per sé stessa, che non ogni impiego, sostituzione o trasferimento della risorse derivanti dal delitto costituisca condotta penalmente rilevante ai fini di cui qui si tratta.

Elemento soggettivo: il dolo richiesto è generico.

5.14. Articolo 25 *novies*: delitti in tema di violazione dei diritti di autore.

La norma in esame estende la responsabilità degli enti al caso di commissione di delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

“1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941”.

L'articolo in esame è stato introdotto dall'art. 15, co. 7, lett. c) della l. 23 luglio 2009, n. 99 e introduce una serie di violazioni alla normativa sul diritto d'autore. Il secondo comma della norma fa salvo il disposto dell'art. 174-quinquies della legge n. 633/1941, che attribuisce al pubblico ministero procedente la possibilità di darne comunicazione al questore il quale può disporre la sospensione dell'esercizio o dell'attività o la cessazione temporanea o la revoca della licenza. Tale previsione dovrà in ogni caso essere coordinata con il disposto dell'art. 83 del d.lgs. n. 231/2001 in materia di applicazione di sanzioni interdittive.

Articolo 171, comma 1, lettera a-bis) l. 633/1941

“(Omissis)

Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter, è punito con la multa da lire 100.000 a lire 4.000.000 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

(Omissis)”.

Il bene giuridico tutelato dalla norma risiede nella tutela dell'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe subire un danno a seguito della diffusione non consentita della propria opera.

Elemento oggettivo: la norma punisce la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche, di un'opera di ingegno protetta o di parte di essa.

Elemento soggettivo: il reato si configura con il dolo generico.

Articolo 171, comma 3, l. 633/1941

“(Omissis)

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a lire 1.000.000 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

(Omissis)”.

Il bene giuridico tutelato dalla norma risiede nella tutela dell'onore e della reputazione dell'autore dell'opera, che potrebbe subire un danno a seguito della diffusione non consentita della propria opera.

Elemento oggettivo: la norma punisce le condotte sopramenzionate ove commesse su un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, oppure con deformazione, mutilazione o altra modificazione della stessa, con conseguente lesione dell'onore e della reputazione dell'autore della stessa.

Elemento soggettivo: il reato si configura con il dolo generico.

Articolo 171 bis l. 633/1941

“Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso

unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.”

La norma introduce la tutela penale del software ed è stata introdotta dal D.Lgs. 489/1992 che ha recepito la Direttiva 91/250/CE.

Elemento oggettivo: per “*software*” deve intendersi il programma per elaboratore, in qualsiasi forma espresso, purché originale, quale risultato della creazione intellettuale dell'autore, con esclusione delle idee e dei principi che stanno alla base del programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce (art. 2 della l. n. 489/1992). La disposizione di cui al primo comma punisce la condotta abusiva di duplicazione, che si concretizza con la riproduzione abusiva del software a fini di lucro.

La seconda parte del primo comma, invece, indica le condotte di importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi illecitamente duplicati, condotte connotate dalla necessaria intermediazione tra il realizzatore della copia abusiva e l'utilizzatore finale.

Nell'ipotesi di cui al secondo comma, invece, l'oggetto di tutela da parte del legislatore risiede nelle banche dati, intese quali raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo (art. 2 della l. n. 489/1992).

Elemento soggettivo: è richiesto il dolo specifico del profitto, inteso come coscienza e volontà di commettere la condotta contestata al fine di lucrare, essendo a conoscenza delle norme extrapenali che regolano la materia.

Articolo 171 ter l. 633/1941

“1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un’opera dell’ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l’apposizione di contrassegno da parte della

Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies , ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;

e) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività' produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici”.

La norma mira a tutelare una serie articolata di opere dell'ingegno: quelle destinate al circuito radiotelevisivo e cinematografico, opere contenenti fonogrammi o videogrammi di opere musicali, ma anche letterarie, scientifiche e didattiche.

Due sono le caratteristiche che connotano tali previsioni: da un lato tutte le condotte devono essere poste in essere per un uso non personale dell'opera dell'ingegno; dall'altro è richiesto il dolo specifico della finalità di lucro.

Articolo 171 septies l. 633/1941

“1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge”.

La norma in esame è posta a tutela delle funzioni di controllo della SIAE e colpisce i produttori e gli importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE che non comunicano alla SIAE stessa entro trenta giorni dall'importazione o dalla commercializzazione i dati necessari all'univoca identificazione dei supporti stessi.

Il secondo comma sanziona la falsa comunicazione di tali dati alla SIAE.

Articolo 171 octies l. 633/1941

“1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità .”

La disposizione sanziona chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico o privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato.

5.15. Articolo 25 decies: induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

L'art. 25-decies prevede:

“In relazione alla commissione del delitto di cui all’articolo 377-bis del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote”.

Articolo 377-bis c.p. (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”.

Elemento oggettivo: soggetto attivo può essere chiunque, trattasi pertanto di reato comune. La condotta consiste nell’uso della violenza o della minaccia, o nella offerta o promessa di danaro o altra utilità per le finalità indicate dalla norma. Destinatario della violenza o offerta illecita è il soggetto chiamato a rendere dichiarazioni dinanzi all’A.G. che sia però anche facoltizzato, in ragione della sua posizione processuale o delle relazioni con l’indagato o l’imputato, ad avvalersi della facoltà di non rispondere.

Il delitto si consuma nel momento e nel luogo in cui viene posta in essere la condotta di costrizione o la offerta o promessa di denaro o altra utilità.

Elemento soggettivo: il dolo richiesto dalla fattispecie è specifico.

5.16. Articolo 25 undecies: reati ambientali.

L’art. 25 undecies stabilisce che:

“1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione dell’articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; b) per la violazione dell’articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; c) per la violazione dell’articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote; d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell’articolo 452-otties, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote; e) per il delitto di traffico e

abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. 1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a). 2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i reati di cui all'articolo 137: 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. b) per i reati di cui all'articolo 256: 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote; c) per i reati di cui all'articolo 257: 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2; g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo; h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente: 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui

all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231".

Articolo 452 bis c.p. (Inquinamento ambientale)

"[I]. È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

[II]. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata".

Elemento oggettivo: la norma punisce condotte concretamente lesive dell'ambiente, purché realizzate in violazione della regolamentazione extra penale di settore; è, quindi, un delitto di evento connotato dalla illiceità e dalla offensività concreta del comportamento.

In particolare, l'illiceità della condotta comporta che i fatti cagionanti l'offesa siano stati realizzati abusivamente: l'incriminazione è estesa anche a condotte il cui carattere di abusività consiste nell'inosservanza della normativa legislativa o regolamentare a tutela dell'ambiente, così come di disposizioni o provvedimenti finalizzati alla tutela di interessi diversi dall'interesse ambientale.

Per quanto concerne il profilo dell'offesa, il delitto prevede l'incriminazione di condotte che abbiano cagionato una "compromissione" o un "deterioramento significativi e misurabili" di:

- 1) acque, aria o di porzioni estese e significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Elemento soggettivo: è costituito dal dolo generico.

Articolo 452 *quater* c.p. (Disastro ambientale)

"[I]. Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

[II]. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata".

Elemento oggettivo: la condotta è a forma vincolata e si connota per lo specifico requisito dell'*abusività*.

L'art. 452-*quater* punisce il fatto di cagionare un "disastro" ambientale, ossia un evento lesivo di significativa portata che può investire anche beni diversi dal bene ambiente.

L'evento del reato è di due specie:

- a) può riguardare l'ambiente;
- b) può offendere la pubblica incolumità.

Quanto all'evento *sub* a), esso consiste: nell'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema o nell'alterazione di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile soltanto con provvedimenti eccezionali.

Il primo tipo di danno ambientale si concretizza in una compromissione più grave di quella significativa e misurabile di cui al reato di inquinamento ambientale, in quanto contrassegnata dall'irreversibilità.

Il secondo tipo di compromissione, invece, è caratterizzata non tanto dall'irreversibilità della lesione, quanto dall'impossibilità di eliminarla, data la complessità tecnica delle operazioni di ripristino; o la loro inesigibilità, sotto il profilo economico.

Con riferimento al tipo di evento *sub b*) (offesa alla pubblica incolumità), si tratta di un evento di pericolo che deve discendere da un fatto offensivo rilevante o per l'estensione della compromissione all'ambiente, per la diffusività degli effetti lesivi o per il numero delle persone offese o poste in pericolo.

La *ratio* della previsione è di assicurare un'adeguata copertura penale per i casi di disastri che, pur non avendo cagionato un'alterazione irreversibile di un ecosistema o un'alterazione reversibile ma ineliminabile dello stesso, tuttavia abbiano una tale portata offensiva, da porre in pericolo l'incolumità delle persone.

Elemento soggettivo: anche in questo caso, il reato si configura in presenza del dolo generico.

Articolo 452 quinquies c.p. (Delitti colposi contro l'ambiente)

"[I]. Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

[II]. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo."

Articolo 452 sexies c.p. (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività)

"[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

[II]. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

[III]. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà".

Elemento oggettivo: l'art. 452-*sexies* descrive una fattispecie alternativa mista che punisce un'ampia gamma di condotte aventi ad oggetto “*materiale ad alta radioattività*”; tra queste, l'ultima nell'ordine di elencazione consiste nell'abbandono illecito di tali sostanze.

Anche in relazione a tale reato è previsto il requisito dell'abusività della condotta, destinato a circoscriverne l'ambito applicativo ai soli casi di condotte non giuridicamente giustificate, perché non regolarmente autorizzate, o perché non illecite alla stregua di altre disposizioni dell'ordinamento.

La disposizione prevede, inoltre, un aumento di pena per i casi in cui dal traffico delle sostanze radioattive consegua il pericolo per le acque o l'aria, o per porzioni estese e significative del suolo o del sottosuolo; o ancora, per un ecosistema, per la biodiversità, anche agraria, della flora e della fauna. Un ulteriore aggravamento di pena è infine stabilito per i casi di pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone.

Il più severo trattamento sanzionatorio corrisponde qui ad un concreto approfondimento dell'offesa, la quale trascorre dal pericolo astratto e generico della condotta di traffico illecito di cui al primo comma, nei confronti di una pluralità indeterminata di beni o interessi, in direzione del pericolo concreto verso beni precisamente individuati (l'ambiente, la flora o la fauna; la vita o l'incolumità delle persone).

Il delitto sanziona (reclusione da due a sei anni e multa) chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene o trasferisce materiale ad alta radioattività (co. 1 prima parte). La disposizione prevede la stessa pena per colui che abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività (co. 1 seconda parte). Se dal fatto deriva il pericolo per la compromissione o il deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità anche agraria, della flora o della fauna, l'art. 452-*sexies* co. 2 prevede un aggravamento di pena.

Ulteriore aggravamento di pena fino alla metà si verifica se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone (art. 452-*sexies* co.3).

Articolo 452 octies c.p. (Circostanze aggravanti)

“[I]. Quando l’associazione di cui all’articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

[II]. Quando l’associazione di cui all’articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all’acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

[III]. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell’associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale”.

Articolo 727 bis c.p. (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)

“[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l’arresto da uno a sei mesi o con l’ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

[II]. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l’ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie”.

Articolo 733 bis c.p. (Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto)

“[I]. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all’interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è

punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro".

Articolo 137 del d.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale"

(Sanzioni penali)

"1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'art. 29-quattordices, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, o di cui all'articolo 29-quattordices, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

(Omissis)

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità' competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze

contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

(Omissis)

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

(Omissis)

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

(Omissis)".

Articolo 256 del d.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale"

(Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)

"1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

(Omissis)

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda

da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

(Omissis)

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

(Omissis)".

Articolo 257 del d.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale"

(Bonifica dei siti)

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro .

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

(Omissis)".

Articolo 258 del d.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale"

(Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)

"(Omissis)

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

(Omissis)".

Articolo 259 del d.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale"

(Traffico illecito di rifiuti)

"1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al

trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto”.

Articolo 260 del d.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”
(Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)

Tale articolo è stato abrogato dall’articolo 7, comma 1, lettera q), del D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, che ha introdotto nel Codice Penale l’articolo 452-quaterdecies.

“1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni,

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all’articolo 33 del medesimo codice.

4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell’ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all’eliminazione del danno o del pericolo per l’ambiente.

4-bis. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca”.

Articolo 452 quaterdecies c.p. (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)

“[1]. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

[II]. *Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.*

[III]. *Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.*

[IV]. *Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.*

[V]. *E' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca".*

Articolo 260 bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale"
(Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)

"1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di

iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la

tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.

5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.

6. Si applica la pena di cui all' articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all' art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie”.

Articolo 279 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”
(Sanzioni)

“ (Omissis)

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione [o le prescrizioni] stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 [o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo] è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite [o le prescrizioni] violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

(Omissis)

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

(Omissis)”.

Articolo 1 della Legge 7 febbraio 1992, n. 150.

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell’allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell’articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all’incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria”.

Articolo 2 della Legge 7 febbraio 1992, n. 150.

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

(Omissis)".

Articolo 3 bis della Legge 7 febbraio 1992, n. 150.

"1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di

acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

2. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo."

Articolo 6 della Legge 7 febbraio 1992, n. 150.

"1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

(omissis)

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

(omissis)".

Articolo 3 della Legge 28 dicembre 1993, n. 549, "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente" (Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive).

"1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di

impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e la utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'art. 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito”.

Articolo 8 del D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 202, “Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni” (Inquinamento doloso)

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro

concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali”.

Articolo 9 del D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 202, “Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni” (Inquinamento colposo)

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali”.

5.17. Articolo 25 duodecies: impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

L'art. 25-duodecies, intitolato “*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*”, dispone:

“1. In relazione alla commissione del delitto di cui all’articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all’articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all’articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno”.

Articolo 22, comma 12-bis del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, cd. T.U. sull’immigrazione (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato)

“ (Omissis)

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell’articolo 603-bis del codice penale.*

(Omissis)”.

Articolo 12, commi 3, 3bis, 3ter e 5 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine):

“3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l’ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l’ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l’ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di

illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

(Omissis)''.

Articolo 603-bis c.p. (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

[II]. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

[III]. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

[IV]. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.

5.18. L. 16 marzo 2006, n. 146.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e 31 maggio 2001.

L'art. 10 della l. n. 146/06 estende la responsabilità amministrativa degli enti ai delitti di associazione per delinquere, riciclaggio, tratta di persone, traffico di migranti ed intralcio alla giustizia.

Affinché dalla commissione di detti reati derivi una responsabilità degli enti è necessario che le disposizioni violate rientrino nella categoria dei “*reati transnazionali*”.

A norma dell'art. 3 della l. n. 146/06, per reato transnazionale si intende: “*il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché sia commesso in più di uno stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno stato, ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato*”.

L'art. 10 della l. n. 146/06, che reca in rubrica “*responsabilità amministrativa degli enti*”, sancisce che:

“In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall’articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall’articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall’articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all’ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all’ente la sanzione amministrativa dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all’articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all’ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.

Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.

Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all’ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.

Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”.

Articolo 416 c.p. (Associazione a delinquere)

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all’articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma 2.

Se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma 3”.

Elemento oggettivo: si tratta di reato permanente e di pericolo. L’associazione ai fini della norma non richiede una organizzazione con distribuzione specifica dei compiti e delle singole mansioni criminose, ma è sufficiente quel minimo di organizzazione, anche soltanto rudimentale, che serva ad attuare la continuità del programma criminoso avuto di mira; non è necessaria neppure l’esistenza di capi, promotori, costitutori ed organizzatori, che è considerata dal legislatore come una mera eventualità, né la preventiva distribuzione delle mansioni e l’esistenza di un luogo abituale di riunione, la predisposizione dei mezzi e la divisione del ricavato tra gli associati.

Perché l'associazione possa considerarsi rilevante ai fini della norma in esame occorre che ad essa partecipino almeno tre persone.

Il delitto si consuma nel momento in cui è costituita l'associazione.

Elemento soggettivo: il dolo richiesto per il delitto in esame è specifico e consiste nella coscienza e volontà di entrare a far parte di una associazione di almeno tre persone con il fine di commettere più delitti.

Articolo 416 bis c.p. (Associazione di tipo mafioso anche straniera)

“Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso”.

Elemento oggettivo: questo tipo di associazione si distingue dalla comune associazione per delinquere perché quest'ultima può essere diretta a realizzare, sempre con l'avvalersi della particolare forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, taluno degli obiettivi indicati dall'art. 416 bis c.p. fra i quali anche quello, assai generico, costituito dalla realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri.

Elemento soggettivo: il dolo richiesto per il delitto in esame è specifico e consiste nella coscienza e volontà di entrare a far parte di una associazione per il perseguimento di uno dei fini esaminati.

Articolo 291 quater D.P.R. 43/73 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)

“Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiali ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere”.

Articolo 74 d.p.r. n. 309/90 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)

“1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e

dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo”.

Elemento oggettivo: è una figura speciale di associazione a delinquere. La norma prevede un diverso trattamento sanzionatorio per coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione e per chi si limita a

partecipare all'associazione. Costituiscono aggravanti il numero di associati pari o superiore a dieci ed il fatto che l'associazione sia armata.

Elemento soggettivo: il dolo richiesto per il delitto in esame è specifico e consiste nella coscienza e volontà di entrare a far parte di una associazione di almeno tre persone con il fine di commettere più delitti.

Articolo 377 bis c.p. (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria): v. l'art. 25 *decies* del d.lgs. n. 231.

Articolo 378 c.p. (Favoreggiamento personale)

“[I]. Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

[II]. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

[III]. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a 516 euro.

[IV]. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto”.

Elemento oggettivo: costituiscono presupposti della fattispecie in esame la preesistenza di un reato ed il mancato concorso nel reato presupposto. Si tratta di un reato di pericolo: da ciò deriva che non ha efficacia scriminante l'eventuale ininfluenza della condotta sull'esito delle indagini.

Elemento soggettivo: il dolo previsto è generico e consiste nella coscienza e volontà di prestare aiuto, con la consapevolezza che il soggetto aiutato è, o può essere, sospettato di aver commesso un reato e che l'aiuto può sviare le indagini dell'autorità.

Il fine avuto di mira dall'agente è irrilevante, per cui risponde di favoreggiamento anche chi ha prestato aiuto mosso di pietà.

5.19. Articolo 25 *terdecies*: razzismo e xenofobia.

L'art. 5, co. 2 della l. 167 del 20 novembre 2017 ha disposto l'introduzione dell'art. 25-*terdecies*, intitolato "*Razzismo e xenofobia*":

"1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote. 2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966).

Tale articolo è stato abrogato dall'articolo 7, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21 e, quindi, sostituito dall'art. 604-bis del codice penale.

"3-bis. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232".

L'art. 5 della l. n. 167, del 20 novembre 2017, intitolato "*disposizioni per la completa attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ad espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale*", è stato introdotto dal Legislatore per consentire l'adeguamento dello Stato Italiano alle indicazioni ricevute dalla Commissione europea tramite l'EU Pilot 8184/15/JUST.

Il comma 3-bis dell'art. 3 della l. n. 654/1975, modificato dal citato articolo 5, introduce nell'ordinamento italiano la cd. aggravante di negazionismo.

Articolo 604 bis c.p. (Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa)

“[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

[II]. E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

[I]. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale”.

5.20. Articolo 25 quaterdecies: frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.

L'art. 5, co. 1 della l. n. 39 del 3 maggio 2019 ha introdotto l'art. 25-quaterterdecies, intitolato “*Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati*”:

“*1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno”.

Articolo 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Frode in competizioni sportive).

“1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.

Articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa).

“1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente

concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

2. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.

3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.

4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

4-quater). L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.

5.21. Articolo 25 *quinquiesdecies*: reati tributari.

L'art. 39 del d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni in l. 19 dicembre 2019, n. 157, ha disposto l'introduzione dell'art. 25 *quinquiesdecies* nel d.lgs. n. 231/2001 ("*Reati tributari*"), il cui contenuto è stato recentemente modificato dal disposto dell'art. 5 del d.lgs. n. 75/2020 che ha previsto l'introduzione del comma 1 *bis*:

“1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall’articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall’articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall’articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall’articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall’articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall’articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall’articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;*
- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall’articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall’articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*

2. *Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.*

3. *Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).*

I reati tributari sono disciplinati dal d.lgs. n. 74/2000, da ultimo modificato dal d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla l. 19 dicembre 2019, n. 157.

Tali sono gli illeciti penali che sanzionano la violazione di norme poste a tutela del cd. interesse fiscale, in materia di imposte dirette e imposta sul valore aggiunto.

I delitti previsti dal d.lgs. n. 74/2000 possono essere distinti in due categorie: i reati in materia di dichiarazione e quelli in materia di documenti e pagamento di imposte.

E' rilevante evidenziare che i delitti di dichiarazione infedele ex art. 4 del d.lgs. 74/2000, omessa dichiarazione ex art. 5 del d.lgs. 74/2000 e compensazione indebita ex art. 10 quater del d.lgs. 74/2000 possono essere oggetto di contestazione ex d.lgs. n. 231/2001 solo qualora ricorra la duplice condizione di essere stati commessi “*nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri*” e “*al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro*”.

Art. 2 D.Lgs. 74/2000 (“Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”).

“1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.

Elemento oggettivo: il delitto punisce con la reclusione e la multa la condotta di chi indica, in una dichiarazione annuale obbligatoria dei redditi o dell'IVA, elementi passivi fittizi, al fine di evadere l'imposta; trattasi, quindi, della condotta di chi fa apparire costi superiori – e, conseguentemente, un imponibile inferiore – allo scopo di pagare un'imposta minore rispetto a quella dovuta.

L'illecito ha natura di reato pericolo e soggetto attivo del reato è il titolare dell'obbligo di presentazione della dichiarazione fiscale.

La condotta del reato ha natura "bifasica", atteso che, in un primo momento, l'autore dell'illecito raccoglie la documentazione non veritiera, la detiene e se ne avvale registrandola nelle scritture contabili obbligatorie; successivamente, presenta la dichiarazione dei redditi o dell'IVA nella quale è recepita la falsa rappresentazione di cui la documentazione fittizia è il supporto; il momento consumativo del reato è individuato nella presentazione della dichiarazione fiscale ed il reato ha consumazione istantanea.

Il reato è tipicamente commissivo e di mera condotta; non è ammesso il tentativo in ragione dell'espressa disposizione dell'art. 6 del d.lgs. n. 74/2000.

Per "*elementi passivi o attivi*" si intendono le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta (cfr. art. 1, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 74/2000);

Le "*fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*" sono, invece, le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte, o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura diversa a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi (cfr. art. 1, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 74/2000).

Per "*operazioni inesistenti*" si intendono, invece, le operazioni non realmente effettuate, in tutto o in parte o con indicazione di corrispettivi o di IVA in misura superiore al reale o riferite a soggetti diversi da quelli effettivi; sulla base di questa definizione, dottrina e giurisprudenza hanno individuato quattro tipi di inesistenza:

- a) **inesistenza oggettiva**: fatture o documenti utilizzati per far risultare operazioni mai compiute oppure effettuate soltanto in parte;
- b) **inesistenza da sovrapproduzione**: fatture o documenti nei quali i dati vengono gonfiati;
- c) **inesistenza giuridica**: i documenti contabili vengono fraudolentemente utilizzati a fronte di operazioni dotate di una apparenza giuridica diversa da quella reale;
- d) **inesistenza soggettiva**: l'operazione è riferita a soggetti diversi da quelli tra i quali è intercorso il rapporto.

Le “*fatture*” sono gli atti scritti che attestano una cessione di beni o una prestazione di servizi, da redigersi secondo i parametri di cui all’art. 21 del d.p.r. n. 633/1972, mentre gli “*altri documenti*” sono quelli che hanno un valore probatorio di fatti rilevanti per il diritto tributario e che devono essere conservati nell’eventualità di un controllo.

Ciò che maggiormente rileva è che non previsto, ai fini della sussistenza della fattispecie di reato, il superamento di alcuna soglia di punibilità e, pertanto, il reato si configura qualunque sia l’ammontare dell’imposta evasa.

La pena – recentemente elevata – è inferiore qualora l’ammontare degli elementi passivi fittizi sia inferiore ad € 100.000,00.

Elemento soggettivo: per la configurazione del reato è richiesto il dolo specifico, rappresentato dal perseguimento della finalità evasiva che deve aggiungersi alla volontà di realizzare l’evento tipico; è, altresì, configurabile in presenza del dolo eventuale, inteso quale accettazione del rischio che l’azione di presentazione della dichiarazione, comprensiva anche di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti, possa comportare l’evasione delle imposte dirette o dell’IVA.

Art. 3 D.Lgs. 74/2000 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici).

“1. Fuori dai casi previsti dall’articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare

l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali”.

Elemento oggettivo: il delitto *de quo* si differenzia da quello previsto all'art. 2 non per la natura dell'operazione, bensì per il modo in cui l'operazione è documentata.

Al pari dell'art. 2, la condotta ha natura bifasica, presupponendo la compilazione e la presentazione di una dichiarazione mendace, nonché la realizzazione di un'attività ingannatoria prodromica, ma è effettuata mediante mezzi diversi dalle fatture o dagli altri documenti di cui all'art. 2; documenti che, ai fini della configurabilità del reato, devono essere registrati nelle scritture contabili obbligatorie o devono essere detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

La configurazione del reato ex art. 3 è subordinata al superamento congiunto delle due soglie di punibilità previste al primo comma che, per espressa previsione della relazione accompagnatoria della norma, devono essere considerati quali elementi

costitutivi del reato e, pertanto, devono essere investiti dall'elemento soggettivo del reato.

Per “*mezzi fraudolenti*” devono intendersi le condotte artificiose attive nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà (cfr. art. 1, comma 1, lett. g-ter) d.lgs. n. 74/2000).

Le “*operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente*” sono, invece, le operazioni apparenti, diverse da quelle disciplinate dall'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 (che disciplina la fattispecie del cd. abuso del diritto), poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti (cfr. art. 1, comma 1, lett. g-bis) del d.lgs. n. 74/2000).

La norma non sanziona comportamenti meramente omissivi, quali la mera omessa fatturazione o registrazione.

E', invece, necessaria una condotta di natura commissiva, nella quale il supporto fraudolento deve tradursi in espressioni - le operazioni simulate, l'utilizzo di documenti falsi o di altri artifici - oggettivamente distinte dalle mere violazioni contabili, funzionali a dare credibilità alla dichiarazione mendace e dotate dunque di idoneità decettiva.

Non sono, altresì, ricomprese nella definizione le semplici violazioni degli obblighi di fatturazione o annotazione, ovvero i fenomeni di c.d. “*sottofatturazione*”.

Elemento soggettivo: per la configurazione del reato è richiesto il dolo specifico, inteso quale coscienza e volontà di realizzare l'evento tipico, con il perseguimento della finalità evasiva.

Art. 4 D.Lgs. 74/2000 (Dichiarazione infedele).

“1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)".

Elemento oggettivo: il delitto di dichiarazione infedele tutela l'interesse patrimoniale dell'erario e costituisce una previsione residuale rispetto ai reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex art. 2 del d.lgs. n. 74/2000 e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici di cui all'art. 3; può essere contestato, quindi, solo nei casi in cui sia preclusa l'applicazione degli altri delitti sopraindicati.

Il reato è proprio, poiché può essere commesso dai soggetti tenuti all'invio della dichiarazione dei redditi o dell'IVA e si consuma nel momento della presentazione della dichiarazione annuale relativa all'IVA o all'imposta sui redditi.

La condotta delittuosa consiste nella indicazione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o di elementi passivi inesistenti nelle dichiarazioni annuali sopraindicate e, congiuntamente, deve risultare che:

- l'imposta evasa è superiore, con riferimento alla tipologia di imposta di interesse, ad € 100.000,00;

- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni.

La “*condotta infedele*” deve essere tale da arrecare un danno sostanziale all'Amministrazione; in difetto, il reato non è configurabile.

Parimenti, non configura il reato la non corretta apposizione o valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, così come la violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza o della non deducibilità di elementi passivi reali.

Per “*imposta evasa*” deve intendersi la differenza tra l'imposta dovuta e quella indicata nella dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo d'acconto o di ritenuta in pagamento dell'imposta prima della presentazione della dichiarazione.

Elemento soggettivo: la configurazione del reato è, altresì, subordinata alla ricorrenza del dolo specifico, inteso quale coscienza e volontà di indicare nelle dichiarazioni annuali dati e notizie false, al fine di evadere il pagamento dei tributi dovuti.

Art. 5 D.Lgs. 74/2000 (Omessa dichiarazione).

“1. E' punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. E' punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto”.

Elemento oggettivo: il reato ha natura plurioffensiva, atteso che la *ratio* della norma è la tutela della trasparenza fiscale e dell'interesse dell'Erario alla percezione delle imposte.

Soggetto attivo del reato è colui che è obbligato alla presentazione di una delle dichiarazioni che poi risultano omesse.

Trattasi, quindi, di un reato omissivo proprio, atteso che la condotta si sostanzia nella mancata presentazione della dichiarazione rilevante e, per l'effetto, nell'evasione di un'imposta superiore alla soglia di punibilità indicata.

Il delitto ha natura istantanea e si consuma decorsi novanta giorni dal termine previsto per l'invio della dichiarazione.

La condotta consiste nell'omettere la presentazione della dichiarazione dei redditi o sul valore aggiunto; la dichiarazione non si considera omessa, però:

- se presentata entro 90 gg. dalla scadenza del termine;
- se non sottoscritta;
- se non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Elemento soggettivo: ai fini della configurazione del reato è richiesto il dolo specifico, inteso come coscienza e volontà di non presentare la dichiarazione sui redditi (Irpef o Ires) o sul valore aggiunto, al fine di evadere le imposte.

Art. 8. D.Lgs. 74/2000 (Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti).

“1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.

Elemento oggettivo: il delitto punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emetta o rilasci fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Il reato può essere commesso da qualunque soggetto, obbligato o meno alla tenuta delle scritture contabili, che emette fatture non veritiere al fine di consentire a terzi un indebito e fraudolento abbassamento dell'imponibile fiscale, relativo alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

E' un reato istantaneo che si consuma nel momento dell'emissione della fattura o, in caso di plurime fatture, nel momento dell'emissione dell'ultima, non essendo, invece, richiesto che il documento pervenga al destinatario, né che quest'ultimo lo utilizzi.

Al comma 2-bis è prevista un'attenuante, applicabile qualora l'importo indicato nelle fatture o nei documenti relativi ad operazioni inesistenti sia inferiore ad € 100.000,00.

Elemento soggettivo: il delitto è punito a titolo di dolo specifico, inteso quale coscienza e volontà di emettere o rilasciare le fatture per operazioni inesistenti al fine specifico di consentire a terzi di dichiarare il falso all'amministrazione tributaria.

Art. 10 d.lgs. n. 74/2000 ("Occultamento o distruzione di documenti contabili").

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni. chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari".

Elemento oggettivo: il reato è comune, atteso che può essere commesso da qualsiasi soggetto, anche non obbligato alla tenuta delle scritture contabili; è un reato di pericolo concreto, poiché si perfeziona anche in assenza di un danno per l'Erario.

E' un reato puramente commissivo, che si perfeziona nel momento in cui si manifesta l'impossibilità di ricostruire la situazione reddituale o la ricostruzione del volume d'affari del contribuente; pertanto, il reato non si configura se è possibile

ricostruire il reddito e il volume d'affari tramite altra documentazione esibita o rintracciata altrove.

La condotta si concretizza nell'occultamento o distruzione - anche se parziale - delle scritture contabili obbligatorie; non è quindi, punita la mancata tenuta di tali scritture. L'“*occultamento*” consiste nella indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori, sia essa temporanea o definitiva.

Il reato deve considerarsi integrato qualora la distruzione o l'occultamento della documentazione contabile non consenta o renda difficoltosa la ricostruzione delle operazioni, intesa quale impossibilità di ricostruire i *redditi o il volume d'affari*.

Le “*scritture contabili*” e i “*documenti di cui è obbligatoria la conservazione*” a fini fiscali sono quelle formalmente istituite in ossequio a specifico dettato normativo, ma anche quelle obbligatorie in relazione alla natura ed alle dimensioni dell'impresa, nonché la corrispondenza posta in essere nel corso dei singoli affari, il cui obbligo di conservazione deve farsi risalire all'art. 22, co. 3, del d.p.r. n. 600/1973.

Elemento soggettivo: ai fini del perfezionamento è richiesto il dolo specifico di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi.

Art. 10 quater d.lgs. n. 74/2000 (Compensazione indebita)

“1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro”.

Elemento oggettivo: il delitto de quo è posto a tutela della corretta riscossione di tutti i tributi previsti dall'art. 17 del d.lgs. n. 241/1997, quindi, non solo delle imposte

sui redditi o dell'IVA, nonostante la rubrica del d.lgs. n. 74/2000 si riferisca ai soli “*reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto*”.

La condotta ha natura commissiva, poiché si configura mediante l'indebito utilizzo dell'istituto della compensazione tributaria ex art. 17 d.lgs. 241/1997 e, in particolare, mediante la redazione di un documento - modello di pagamento unitario (c.d. modello F24) - ideologicamente falso; pertanto, ai fini della configurazione della norma, è richiesto che il versamento sia giustificato da una operata compensazione tra le somme dovute all'Erario ed i crediti vantati dal contribuente, in realtà non spettanti od inesistenti. Il solo mancato versamento, pertanto, non configura il reato de quo.

Il delitto si consuma nel momento dell'invio o della presentazione del modello di versamento F24.

L'indebita compensazione si configura sia mediante la *compensazione cd. verticale*, relativa a debiti e crediti di imposta della stessa natura, sia mediante la compensazione cd. orizzontale, ovvero tra crediti e debiti di imposta di natura diversa.

Ai sensi dell'art. 13, comma 4, del d.lgs. n. 471/1997, il credito “*non spettante*” è quello derivante dall'utilizzo di un'eccedenza o di un credito d'imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti.

E', invece, “*inesistente*” il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante i controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 e all'articolo 54-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 (cfr. art. articolo 13, comma 5, D.Lgs. 471/1997).

Elemento soggettivo:

Il delitto è punito a titolo di dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di non versare le somme dovute, mediante l'utilizzo in compensazione di crediti non spettanti o inesistenti.

Art. 11 d.lgs. n. 74/2000 (Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte).

“1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni”.

Elemento oggettivo: il reato si configura in presenza di una qualsiasi condotta, idonea a rendere inefficace la procedura di riscossione.

E' un reato di pericolo concreto, che punisce la spoliazione artefatta del proprio patrimonio da parte del contribuente, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte, a prescindere, per il perfezionamento dell'ipotesi di cui al primo comma, sia dalla manifestazione formale di una pretesa da parte dell'Amministrazione finanziaria, sia ancor più dall'avvio di una procedura di riscossione coattiva; la giurisprudenza ritiene, in ogni caso, necessario il perfezionamento della fattispecie impositiva, idonea a far sorgere il dovere di adempiere il corrispondente obbligo contributivo.

Diversamente, la fattispecie prevista al secondo comma presuppone un preventivo accertamento, atteso l'espreso richiamo ad una procedura di transazione fiscale.

È un reato proprio, atteso che i potenziali soggetti attivi del reato possono essere esclusivamente coloro i quali siano già qualificati quali debitori d'imposta; la fattispecie di cui al secondo comma prevede un reato proprio “a soggettività allargata” atteso che anche una persona diversa dal debitore può commetterlo.

La soglia di punibilità del reato è prevista al primo comma in € 50.000,00; qualora l'importo dovuto sia superiore ad € 200.000,00 è previsto un aumento di pena.

La condotta di cui al primo comma consiste nell'alienazione simulata o nel compimento di altri atti fraudolenti sui propri o altrui beni; trattasi, quindi, di condotte esclusivamente commissive, che possono anche riguardare ben diversi da quelli di cui l'agente è immediatamente titolare.

Per “*atti fraudolenti*” devono intendersi quelle condotte nelle quali si ravvisa una finalità di frode, ovvero di camuffamento della realtà percepibile, in modo da trarre in inganno l'Amministrazione finanziaria. Diversamente, l'“*alienazione simulata*” è una transazione, avente ad oggetto i beni del contribuente, volta ad offrire all'Amministrazione finanziaria la falsa impressione che il titolare se ne sia effettivamente spogliato, laddove i beni restano nella sua disponibilità.

La condotta deve concretizzarsi in atti idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la riscossione di una somma superiore alla soglia di punibilità, secondo un giudizio di idoneità *ex ante*.

La consumazione del reato è istantanea e coincide, per il primo comma, nel momento in cui si aliena simulatamente o si compiono altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni; per il secondo comma, nel momento della presentazione della documentazione ai fini della procedura di transazione fiscale.

Infine, il profitto del reato deve essere individuato nel valore del bene o dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Elemento soggettivo: ai fini della configurazione del reato è richiesto il dolo specifico, ovvero la coscienza e la volontà di commettere il reato con il fine precipuo di pregiudicare la pretesa erariale attraverso l'impovertimento reale o fittizio del patrimonio del debitore d'imposta.

5.22. Articolo 25 *sexiesdecies*: contrabbando.

L'art. 5, co. 1, lettera d), del d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75 (“*Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari*”

dell'Unione mediante il diritto penale”) ha disposto l'introduzione dell'art. 25 *sexiesdecies* nel D.Lgs. 231/2001 (“*Contrabbando*”):

“1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c),d) ed e)”.

Il delitto di contrabbando è disciplinato al Capo I (“*Contrabbando*”) del Titolo VII (“*Violazioni doganali*”) del d.p.r. n. 43 del 23 gennaio 1973 “*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale*” (cd. Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale – TULD) ed è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001, come detto, dal d.lgs. 75/2020, avente ad oggetto il recepimento in Italia della Direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione Europea mediante il diritto penale.

Invero, i dazi doganali rappresentano una risorsa propria dell'Unione europea, confluendo nel bilancio unitario; sono, pertanto, meritevoli di tutela penale in quanto interessi finanziari dell'Unione Europea.

Sono “*diritti doganali*” tutti quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali; tra questi, rivestono particolare interesse i “*diritti di confine*” di cui all'art. 34 del d.p.r. n. 43/1973 e, in particolare:

- i dazi di importazione e quelli di esportazione;
- i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione;
- tra le merci in importazione, i diritti di monopolio, le sovrimposte di confine ed ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato.

Il presupposto dell'obbligazione tributaria è costituito, relativamente alle merci estere, dalla loro destinazione al consumo entro il territorio doganale e, relativamente alle merci nazionali e nazionalizzate, dalla loro destinazione al consumo fuori del territorio stesso, così come previsto dall'art. 36 del d.p.r. n. 43/1973.

E' bene evidenziare che l'art. 1, comma 1, del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, aveva disposto la depenalizzazione di tutte le violazioni per le quali era prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, disponendo, quindi l'applicazione della sola sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro.

Il d.lgs. n. 75/2020 ha previsto la modifica dell'art. 1, co. 4 del d.lgs. n. 8/2016, escludendo la depenalizzazione, fra gli altri, dei reati di contrabbando ex d.p.r. 43/1973, quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore ad € 10.000,00. Pertanto, qualora la soglia dell'ammontare dei diritti oggetto di contrabbando sia superiore al predetto importo, le relative condotte sono penalmente rilevanti; diversamente, si applica la sola sanzione amministrativa.

Articolo 282 del d.p.r. n. 43/1973 (Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali).

“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:

- a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16;*
- b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;*
- c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;*
- d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;*
- e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;*
- f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'articolo 25 per il delitto di contrabbando”.*

Articolo 283 del d.p.r. n. 43/1973 (Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine).

“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva l'eccezione preveduta nel terzo comma dell'articolo 102;

b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale”.

Articolo 284 del d.p.r. n. 43/1973 (Contrabbando nel movimento marittimo delle merci).

“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso salvo casi di forza maggiore;

b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore;

c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;

d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;

e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;

f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale”.

Articolo 285 del d.p.r. n. 43/1973 (Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea).

“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:

a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;

b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;

c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;

d) che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale”.

Articolo 286 del d.p.r. n. 43/1973 (Contrabbando nelle zone extra-doganali).

“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce

depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita”.

Articolo 287 del d.p.r. n. 43/1973 (Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali).

“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell’art. 140”

Articolo 288 del d.p.r. n. 43/1973 (Contrabbando nei depositi doganali).

“Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d’introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti”

Articolo 289 del d.p.r. n. 43/1973 (Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione).

“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione”.

Articolo 290 del d.p.r. n. 43/1973 (Contrabbando nell’esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti).

“Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l’importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l’ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi”.

Articolo 291 del d.p.r. n. 43/1973 (Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea).

“Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiali ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere”.

Articolo 291 bis del d.p.r. n. 43/1973 (Contrabbando di tabacchi lavorati esteri).

“1. Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n.76, e con la reclusione da due a cinque anni.

2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a lire 1 milione”.

Articolo 291 ter del d.p.r. n. 43/1973 (Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri).

“1. Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.

2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di lire cinquantamila per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;

- b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;*
- c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;*
- d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;*
- e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.*

3. La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti”.

Articolo 291 quater del d.p.r. n. 43/1973 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri).

“1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da

cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti“.

Articolo 292 del d.p.r. n. 43/1973 (Altri casi di contrabbando).

“Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi”.

Articolo 295 del d.p.r. n. 43/1973 (Circostanze aggravanti del contrabbando).

“Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

- a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;*
- b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;*
- c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;*

d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;
d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro.
Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro“.

5.23. Articolo 25 septiesdecies: delitti contro il patrimonio culturale.

“1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote

2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518ter, 518decies e 518undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518duodecies e 518quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote.

4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518bis, 518quater e 518octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote.

Nel caso di condanna per i delitti di cui di commi uno a quattro si applicano all'ente la sanzione interdittive previste dall'articolo 9, comma due, per una durata non superiore a due anni”.

Con la l. n. 22/2022 è stato inserito nel codice penale un nuovo titolo, dedicato ai delitti contro il patrimonio culturale: si è inteso punire, con pene più severe rispetto a quelle previste per i corrispondenti delitti semplici, il furto, l'appropriazione indebita, la ricettazione, il riciclaggio e l'autoriciclaggio e il danneggiamento che abbiano ad oggetto beni culturali.

Vengono altresì punite le condotte di illecito impiego, importazione ed esportazione di beni culturali e la contraffazione.

Quando i reati contro i beni culturali sono commessi a vantaggio di un ente, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie e interdittive previste dal d.lgs. n. 231 del 2001.

Art. 518-bis. - (Furto di beni culturali).

“È punito con la reclusione da due a otto anni chiunque si impossessa di un bene culturale, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge”.

Articolo Art. 518-ter. - (Appropriazione indebita di beni culturali).

“Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata”.

Art. 518-quater. - (Ricettazione di beni culturali).

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da tre a dodici anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.”.

Articolo 518 novies c.p. (Danneggiamento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici).

“Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, non fruibili beni culturali o paesaggistici è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La sospensione condizionale della pena è subordinata all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna”.

Art. 518-decies - *(Danneggiamento, deturpamento e imbrattamento colposi di beni culturali o paesaggistici).*

“Chiunque, con una o più azioni, commette per colpa taluno dei fatti di cui all’articolo 518-novies è punito con la reclusione fino a due anni”.

Art. 518-quater. - *(Ricettazione di beni culturali).*

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da tre a dodici anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l’autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

Art. 518-undecies. - *(Devastazione e saccheggio di beni culturali).*

“Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni”.

Art. 518-duodecies. - (Contraffazione di opere d'arte).

“È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa fino a euro 10.000:

a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;

b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;

c) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti, indicati alle lettere a) e b), contraffatti, alterati o riprodotti;

d) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti.

Se i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale, la pena è aumentata e alla sentenza di condanna consegue l'interdizione a norma dell'articolo 30.

La sentenza di condanna per i reati previsti al primo e al secondo comma è pubblicata su tre quotidiani con diffusione nazionale designati dal giudice ed editi in tre diverse località. Si applica l'articolo 36, terzo comma.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo e nel secondo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato”.

Art. 518-quaterdecies. - (Attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali).

“Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto o vantaggio, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, trasferisce,

aliena, scava clandestinamente o comunque gestisce illecitamente beni culturali è punito con la reclusione da due a otto anni”.

5.24. Articolo 25 *octiesdecies*: Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

Come accennato nel precedente paragrafo, l’art. 3, co. 1 della l. n. 22/2022 ha stabilito, a tutela del patrimonio culturale, la soggezione degli enti alla responsabilità amministrativa di cui al d.lgs. n. 231, per ulteriori fattispecie illecite a danno del predetto patrimonio; ciò, introducendo l’art. 25 *octiesdecies*, che così recita:

“1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.

2. Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività’ ai sensi dell’articolo 16, comma 3”.

Art. 518-sexies. - (Illecita detenzione di beni culturali).

“Fuori dei casi di ricettazione, chiunque detiene un bene culturale sapendo della sua provenienza illecita è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa fino a euro 20.000”.

Art. 518-terdecies. - (Casi di non punibilità).

“Le disposizioni dell’articolo 518-duodecies non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie o imitazioni di oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, dichiarate espressamente non autentiche, mediante annotazione scritta sull’opera o sull’oggetto o, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell’imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all’atto

dell'esposizione o della vendita. Non si applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante l'opera originale".

CAPITOLO 2

OMISSIS

CAPITOLO 3

Organismo di Vigilanza di Italpreziosi spa

1. Composizione e funzionamento

Ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, l'Ente non è responsabile per i reati commessi da dipendenti, dirigenti o persone poste in posizione apicale, qualora sia in grado di dimostrare:

- a) di aver adottato modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire i reati;
- b) di avere costituito un organismo di controllo interno che:
 1. valuti preventivamente l'adeguatezza dei “*modelli di organizzazione e gestione*”,
 2. vigili sul funzionamento e l'osservanza dei modelli indicati;
 3. abbia autonomi poteri di iniziativa e controllo;
 4. proponga all'Organo Amministrativo l'aggiornamento dei modelli alla luce delle novità normative e giurisprudenziali.

La disposizione che definisce l'organismo di controllo (articolo 6, co. 1, lett. b.) è piuttosto laconica nell'individuazione delle caratteristiche dell'Organismo quanto a formazione, struttura e poteri; genericamente lo individua quale “*organo dell'ente*”.

* * * *

Un prima questione riguarda la composizione, se necessariamente collegiale, dell'Organismo di Vigilanza.

L'interpretazione della norma, così come confermata dalla giurisprudenza e dalle Linee Guida di Confindustria aggiornate nel giugno 2021, porta a ritenere che le aziende di grandi dimensioni, ed in ogni caso quelle munite di un modello di *business* complesso, necessitino di un organismo a composizione collegiale, onde poter adeguatamente soddisfare le peculiari esigenze di gestione e organizzazione che le caratterizzano.

Quest'ultima è dunque la scelta che appare più adeguata alle dimensioni economiche, alla realtà aziendale ed al modello di *business* della Italpreziosi spa.

Quanto alla composizione dell'Organismo, ai fini del suo corretto funzionamento - *in primis*, onde consentire al medesimo di apprezzare l'adeguatezza del modello al

contesto aziendale di riferimento – è opportuno che, nell’ambito di un Organismo collegiale, quale quello della Italtreasures spa, siano presenti soggetti che conoscono approfonditamente la realtà aziendale.

Solo, infatti la concreta conoscenza dei meccanismi aziendali può consentire un’attività di controllo capace di dispiegare gli effetti di prevenzione dei reati che costituiscono obiettivo e funzione primaria dell’intera normativa sulla responsabilità degli Enti ex d.lgs. n. 231/2001.

Tuttavia, anche alla luce della giurisprudenza penale, che da tempo si è espressa sulla necessità che l’OdV sia connotato da autonomia ed indipendenza, queste stesse funzioni e la necessità di dispiegare un’azione scevra di condizionamenti da parte delle stesse strutture societarie, porta a ritenere che, nel contesto di un organismo a composizione collegiale, sia altresì consigliabile che i residui componenti dell’OdV siano rappresentati da soggetti esterni muniti dei necessari requisiti di professionalità.

L’organismo di controllo interno della Italtreasures spa può dunque essere composto:

- da soggetti interni all’organigramma aziendale (dipendenti esperti dei processi aziendali, responsabile dell’internal auditing ove presente)⁴⁵;
- da membri del collegio sindacale;
- da professionisti esterni aventi adeguate competenze nell’ambito delle attività proprie dell’OdV.

Fermo ciò, i componenti interni all’organigramma aziendale non dovranno essere prevalenti all’interno dell’Organismo.

Alla luce dei ricordati principi e delle ulteriori indicazioni normative espresse (prima fra tutte quella di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 231, secondo cui l’OdV deve essere dotato di “*autonomi poteri di iniziativa e controllo*”), ed in linea con la consolidata interpretazione, anche della giurisprudenza penale, l’OdV della Italtreasures spa deve

⁴⁵ Va rimarcato che, come già evidenziato nel testo, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, l’autonomia dell’OdV – presupposto necessario per conferire “effettività” al sistema di prevenzione realizzato dal modello di cui al d.lgs. n. 231 – non è soddisfatta dalla presenza di un organismo i cui componenti siano alle dipendenze dell’organo amministrativo: v., in tal senso, Cass. pen., sez. VI, n. 23401/2021. Onde la conferma che l’autonomia dell’organismo collegiale è senz’altro e per contro integrata quando, alla presenza di un soggetto “interno” all’azienda (funzionale a garantire all’OdV l’adeguata conoscenza del contesto aziendale), si associa quella di membri – dotati delle opportune competenze professionali – esterni all’azienda medesima.

possedere i seguenti requisiti:

- **autonomia:** l'attribuzione di poteri di ispezione e controllo deve essere effettiva, non formale; inoltre, non deve possedere all'interno della società compiti operativi e gestionali che potrebbero compromettere la serenità di giudizio nello svolgimento dei propri compiti di vigilanza e controllo⁴⁶.
- **indipendenza:** l'Organismo deve poter agire liberamente, senza alcun tipo di legame da parte degli organi direttivi e gestionali della Italtreppioni spa. È, quindi, esclusa ogni forma di "*interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque componente dell'ente*"⁴⁷;
- **continuità d'azione:** intesa quale impegno esclusivo nell'attività di vigilanza relativa alla concreta attuazione del Modello.

I suoi membri, inoltre, dovranno avere i seguenti requisiti:

- **professionalità:** i membri dell'OdV debbono possedere capacità e conoscenza di tecniche specifiche, necessarie per meglio assicurare lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo in Italtreppioni spa; va da sé che per materie di natura estremamente settoriale e specifica (quale, ad esempio, la sicurezza sul lavoro o le tematiche ambientali), l'OdV possa avvalersi di consulenti esterni di maggiore competenza;
- **onorabilità:** debbono essere esclusi – *ex ante* – o revocati dalla carica - *ex post* – rispettivamente i candidati alla nomina o i componenti dell'Organismo che abbiano riportato una condanna ad una pena che importi l'interdizione dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi o per uno dei reati contemplati nel d.lgs. n. 231/2001.

2. Poteri di iniziativa e controllo. Formazione

L'OdV della Italtreppioni spa ha il compito di svolgere un'azione costante di controllo:

- sull'adeguatezza dei modelli alle esigenze della prevenzione;

⁴⁶ In tal senso, anche recentemente, Cass. pen., n. 23401/2021, cit..

⁴⁷ Cfr. Linee Guida di Confindustria, aggiornamento del giugno 2021.

- sul corretto funzionamento dei modelli di organizzazione e gestione;
- sul loro effettivo rispetto in Azienda.

Ha, altresì, il compito di curare l'aggiornamento del sistema di organizzazione e gestione formulando all'Organo Amministrativo proposte di adeguamento ed aggiornamento del Modello, da realizzare mediante le modifiche e integrazioni rese necessarie da:

- significative violazioni delle prescrizioni del Modello stesso;
- rilevanti modificazioni dell'assetto interno della società, delle attività d'impresa o delle relative modalità di svolgimento;
- modifiche normative.

L'obiettivo dell'azione dell'OdV deve dunque essere quello di assicurare che il Modello sia sempre adeguato al soddisfacimento delle esigenze di prevenzione che la norma richiede.

L'OdV dovrà avere adeguate risorse, sia economiche che professionali, che saranno espressamente indicate nella delibera di nomina.

Il Consiglio di Amministrazione, il quale potrà eventualmente all'uopo delegare *ad hoc* uno specifico consigliere, curerà la diffusione e la conoscenza del Modello tra il personale dipendente.

Di detto Modello di organizzazione e gestione dovrà essere disponibile per la consultazione da parte di dipendenti, collaboratori e *management*, un apposito *file* non modificabile sulla rete intranet aziendale.

Una ulteriore copia cartacea dovrà essere disponibile presso la sede legale della Itapreziosi spa.

Ciascun dipendente dell'azienda deve ricevere una copia del Codice Etico: della consegna viene redatta per iscritto una attestazione di ricevuta che viene conservata nel fascicolo personale del dipendente.

L'Ufficio Risorse Umane deve assicurare che i dipendenti di nuova assunzione ricevano adeguata formazione, sia riguardo al Codice Etico, che alle procedure del Modello di organizzazione e gestione, anche con la partecipazione ad appositi seminari.

La Risorse Umane si occupa di fornire adeguata informazione sul modello anche a

beneficio dei collaboratori esterni.

L'Organismo di Vigilanza verificherà periodicamente, anche mediante controlli a campione, che il personale dell'Italpreziosi spa sia edotto ed istruito adeguatamente in merito al Modello di Organizzazione e Gestione ed alle sue disposizioni, e curerà che l'aggiornamento sia costante, verificandone periodicamente ed anche a campione i livelli di efficienza.

Di concerto con l'Ufficio Risorse Umane valuterà la opportunità di seminari di aggiornamento e comunque le modalità di informazione e formazione ritenute più opportune, avuto riguardo al quadro generale formativo dei dipendenti.

Ricevuta la notizia di una violazione alle procedure di cui al sistema di organizzazione e gestione, l'Organismo di Vigilanza provvede a verificare e a porre in essere rimedi adeguati e a promuovere un'azione disciplinare nei confronti del trasgressore.

L'Organismo è, altresì, competente a ricevere le segnalazioni di illeciti e irregolarità (cd. *whistleblowing*), così come meglio indicato *sub* par. 18 del Capitolo 2.

Ricevuta una notizia di reato, l'OdV provvederà a tempestiva verifica e raccolta documentale. Notizierà quindi la Procura della Repubblica competente e nel contempo, avuto riguardo al sistema sanzionatorio, adotterà le misure adeguate.

3. Verifica dell'adeguatezza del Modello da parte dell'OdV.

Chi riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione in posizione apicale, i dirigenti e i dipendenti hanno l'obbligo di segnalare all'Organismo di Vigilanza della Italpreziosi spa le disfunzioni del modello di organizzazione e gestione di cui direttamente o indirettamente siano venuti a conoscenza.

Essi hanno inoltre l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Organismo di vigilanza eventuali violazioni alle procedure fissate nel Modello di organizzazione e gestione di cui siano direttamente o indirettamente venuti a conoscenza.

I responsabili degli Uffici devono far pervenire periodicamente all'OdV, ove richiesti, osservazioni sull'adeguatezza del Modello.

L'OdV promuove una riunione almeno annuale con i responsabili dei vari Uffici per

verificare l'adeguatezza del sistema e provvede allo svolgimento di concrete verifiche periodiche circa l'adeguatezza del Modello di organizzazione e gestione in tutte le sue articolazioni.

Allo stesso modo e per gli stessi fini, l'OdV promuove riunioni periodiche, con cadenza almeno annuale, con il Collegio Sindacale.

L'OdV provvede, attraverso la propria struttura interna, o avvalendosi di adeguate professionalità esterne, alla predisposizione delle proposte da rivolgere all'Organo Amministrativo per l'adeguamento del Modello di organizzazione e gestione adottato, avuto riguardo alle novelle normative ed all'evoluzione degli orientamenti della giurisprudenza.

Tutti i soggetti indicati agli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 231/2001 sono obbligati a fare pervenire tempestivamente all'OdV notizie e documenti relativi alla commissione dei reati previsti dalla parte speciale (articoli 24 ss.) del d.lgs. n. 231 e dalla l. n. 146/06, e comunque qualunque notizia di reato, anche se non compreso tra gli illeciti prima richiamati.

I soggetti che effettuano una segnalazione sono tutelati ai sensi dell'art. 6, co. 2 *bis* del d.lgs. n. 231/2001 in materia di segnalazione di illeciti o irregolarità (cd. *whistleblowing*).

4. Obblighi degli amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti.

I soggetti posti in posizione apicale, i dirigenti, i dipendenti devono dare corso alle loro attività osservando i principi sotto specificati; principi che hanno l'obiettivo di contribuire alla razionalizzazione del sistema di prevenzione e renderlo efficace.

Ognuno dei soggetti indicati ha l'obbligo di osservanza delle norme procedurali e comportamentali che, nel loro insieme, costituiscono il sistema di prevenzione; inoltre:

- ha l'obbligo di segnalare irregolarità o il mancato rispetto di dette disposizioni da chiunque attuato;
- ha l'obbligo di segnalare eventuali conflitti di interesse sussistenti con Italtreppiedi spa;
- ha l'obbligo di segnalare se, nell'esercizio della propria attività, ha avuto

proposte di benefici da parte di terzi.

I dirigenti ed i responsabili delle funzioni hanno l'obbligo di vigilare sull'operato dei propri collaboratori e di curare l'osservanza delle disposizioni del sistema da parte degli stessi, segnalando le violazioni all'organo di controllo.

Tutti hanno l'obbligo di collaborare fattivamente con l'OdV nell'espletamento delle proprie funzioni.

5. Costituzione dell'Organismo di Vigilanza.

Avuto riguardo a quanto rappresentato *supra* circa la funzione dell'OdV nel contesto del sistema di prevenzione, l'Organismo di Vigilanza di Italtreasury spa ha composizione collegiale ed è costituito da tre membri.

Nella delibera con cui l'Organo amministrativo della Italtreasury spa provvede alla sua nomina, sono espressamente indicati i poteri, le attribuzioni e le modalità di funzionamento dell'Organismo oltre che sono disciplinate le fattispecie di revoca e di dimissione dei suoi componenti.

Le regole di funzionamento dell'OdV sono disciplinate in apposito regolamento interno di cui la Italtreasury spa dovrà prendere atto con apposita delibera del proprio organo amministrativo.

I componenti dell'Organismo saranno richiesti di attestare, anche mediante autocertificazione, il possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità richiesti per la nomina.

L'OdV opera con propri atti deliberativi - munito di un proprio protocollo - che provvede ad inviare ai soggetti interessati (Organi amministrativi, Responsabili di funzione, Dirigenti) per l'attuazione delle sue deliberazioni.

Gli atti deliberativi sono comunque inviati per conoscenza al Presidente del CdA.

L'Organismo di Vigilanza riceve dai Responsabili di funzioni, dirigenti e più in generale dai soggetti apicali, osservazioni e proposte sulla propria attività, al fine di armonizzare il sistema organizzativo gestionale dell'azienda alle esigenze di efficienza, prevenzione e controllo.

L'Organismo dialoga preventivamente con il Consiglio di Amministrazione della società e con il suo Presidente su proposte di cambiamenti strutturali dell'Azienda

che possano incidere in qualche misura nell'azione di gestione e controllo e quindi nell'attuazione del sistema di prevenzione di cui al d.lgs. n. 231/2001.

L'OdV esercita l'azione disciplinare a carico di dirigenti e dipendenti che abbiano violato le procedure che danno attuazione al presente Modello.

Dato corso alla istruttoria ed irrogata la sanzione, il dispositivo sarà trasmesso rispettivamente al Presidente del CdA, per le violazioni commesse dai Dirigenti, ed al Responsabile delle Risorse Umane, per quelle commesse dai dipendenti, affinché la sanzione irrogata abbia esecuzione.

6. Le procedure di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza della Italtel spa

6.1. Nomina e composizione dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza della Italtel spa è un organo collegiale composto di tre membri, nominati in esito ad apposita delibera del Consiglio di Amministrazione; è presieduto da un Presidente nominato in sede di delibera di nomina.

L'OdV può avvalersi di una propria Segreteria tecnica, avendo l'onere, in tal caso, di darne comunicazione al Presidente della Italtel spa, fornendo le relative indicazioni anagrafiche e relativi recapiti telefonici e e-mail.

L'OdV riporta e risponde, attraverso il suo Presidente, direttamente ed esclusivamente al Consiglio di Amministrazione; i suoi Membri, nello svolgimento della loro funzione, non sono soggetti al potere gerarchico e disciplinare di alcun altro Organo o Funzione societaria.

L'OdV ha a disposizione una dotazione di risorse finanziarie annue, la cui entità è proposta dal medesimo Organismo di Vigilanza all'inizio di ogni esercizio. In ogni caso, ossia indipendentemente dalla formulazione di una proposta specifica da parte dell'OdV, la Italtel spa metterà a disposizione del medesimo Organismo una adeguata dotazione finanziaria annuale per l'esercizio delle funzioni allo stesso spettanti.

Di dette risorse, l'Organismo di Vigilanza può disporre per ogni esigenza diretta all'esercizio delle sue funzioni.

I componenti dell'OdV restano in carica per tre anni e sono rinnovabili non oltre due ulteriori mandati di anni tre ciascuno.

Ogni componente dell'Organismo di Vigilanza può dimettersi a suo insindacabile giudizio, ma resta in carica fino a che l'Organo Amministrativo della Italpreziosi spa non abbia provveduto alla nomina di altro componente.

Il componente dell'Organismo di Vigilanza che ricopre cariche aziendali, dimettendosi dall'azienda decade anche da componente o Presidente dell'Organismo di Vigilanza.

Nel caso in cui uno dei soggetti componenti l'Organismo di Vigilanza sia coinvolto in una delle attività illecite - reati presupposto - previsti dal d.lgs. n. 231 o, comunque, risulti aver riportato una sentenza di condanna ad una pena che importi l'interdizione dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ovvero per uno dei reati contemplati nel predetto d.lgs. n. 231/2001, il C.d.A. procederà alla sua revoca ed alla tempestiva nomina di altro componente.

6.2. Periodicità e modalità di convocazione e funzionamento.

L'Organismo si riunisce almeno trimestralmente, ma può essere convocato d'urgenza in caso di necessità su richiesta di uno qualsiasi dei suoi componenti.

Di norma l'Organismo è convocato dal Presidente con almeno 5 giorni di preavviso (fatti salvi i casi di urgenza da valutarsi a cura del Presidente) mediante lettera raccomandata, fax o e-mail contenente l'indicazione della data, del luogo, dell'ora della riunione e del relativo ordine del giorno.

Per la validità delle riunioni dell'Organismo di Vigilanza occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri. Tuttavia, ciascuno dei membri potrà effettuare verifiche su specifiche attività riportandone i contenuti agli altri membri.

Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei membri presenti.

I contenuti delle riunioni e le decisioni assunte sono riportati nel verbale, sottoscritto da ciascuno dei membri dell'Organismo.

Il Presidente dell'OdV dà esecuzione alle disposizioni approvate e ne verifica l'effettiva attuazione riferendo in merito all'Organismo stesso.

L'Organismo di Vigilanza opera con propri atti dispositivi che rende noti alle parti interessate: l'organo amministrativo, le Unità Organizzative interessate, i singoli Dirigenti, Dipendenti e/o Collaboratori, mediante l'invio di comunicazione per posta elettronica.

Il Presidente, nonché Coordinatore dell'OdV:

- cura la tenuta del protocollo;
- cura la tenuta del libro dei verbali delle adunanze dell'OdV;
- invia alle parti interessate le decisioni e gli atti dell'OdV;
- riceve tutte le comunicazioni dirette all'Organismo;
- riceve le segnalazioni e richieste dei responsabili degli Uffici, dei singoli Dirigenti, dei Dipendenti dell'Azienda, ma anche di terzi che dovessero relazionarsi con l'Organismo.

Ogni informazione in possesso dei membri dell'OdV viene trattata in conformità alla legislazione vigente in materia ed, in particolare, in conformità alle disposizioni nazionali ed europee in tema di protezione dei dati personali.

Nel caso in cui un membro dell'OdV si trovi in situazione di conflitto di interessi con l'oggetto della disposizione, ne dovrà dare adeguata informativa agli altri componenti, astenendosi dall'esprimere un voto.

6.3 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza.

È compito dell'OdV della Italtreasury spa vigilare sul corretto funzionamento del modello di organizzazione e gestione adottato e verificare che detto modello sia sempre efficiente per adempiere alle esigenze della prevenzione imposte dal d.lgs. n. 231/2001.

Nello specifico esso ha l'onere di:

- promuovere ed assicurare la diffusione e la conoscenza dei contenuti del modello di organizzazione e gestione, anche mediante la formulazione di pareri, da comunicare all'organo amministrativo, ai Responsabili degli Uffici, ai Dirigenti, ai Dipendenti, ai Collaboratori della Italtreasury spa;

- verificare l'effettivo rispetto delle prescrizioni contenute nel modello da parte all'organo amministrativo, delle funzioni aziendali, dei Dirigenti, dei Dipendenti e dei Collaboratori;
- sottoporre al Consiglio di Amministrazione proposte ed osservazioni relative all'aggiornamento del modello adottato, adeguandolo alle mutate esigenze aziendali e/o alle novità normative e giurisprudenziali;
- promuovere ed assicurare la formazione e l'aggiornamento all'organo amministrativo, alle funzioni aziendali, ai Dirigenti, ai Dipendenti, ai Collaboratori della società, sui temi della responsabilità di cui al d.lgs. n. 231/01;
- predisporre una relazione annuale per il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale quale consuntivo delle attività svolte e quale programma da svolgersi nel periodo successivo. Il Consiglio di Amministrazione prenderà atto del contenuto di tali documenti formulando, se del caso, le proprie osservazioni all'Organismo di Vigilanza.

6.4. Diffusione e conoscenza del modello di organizzazione e gestione.

L'Organismo di Vigilanza verifica che il modello di organizzazione e gestione adottato dall'Azienda sia disponibile sulla rete intranet aziendale e quindi liberamente consultabile da tutti i dipendenti dell'azienda. Copia del modello cartaceo può essere consultato (e dovrà essere consultabile) anche presso la sede legale della Italtreziosi spa.

L'Organismo di Vigilanza della Italtreziosi spa verifica, inoltre, che vi sia adeguata conoscenza del Modello organizzativo da parte di tutte le funzioni aziendali, dei dipendenti e dei collaboratori dell'Azienda e che le iniziative formative al riguardo adottate dalla Italtreziosi spa, anche avvalendosi di professionalità esterne, siano a tal fine adeguate.

I Dipendenti e le funzioni aziendali che avessero necessità di chiarimenti per il migliore espletamento della loro attività lavorativa dovranno rivolgere via e-mail la relativa richiesta alla Presidenza dell'OdV, mettendo in conoscenza il Responsabile dell'Ufficio di competenza.

Ove la risposta al quesito richiesto consista in mere note interpretative, queste potranno essere formulate, avuto riguardo alla sua esperienza, dal Presidente dell'Organismo al dipendente richiedente, in forma scritta, anche tramite posta elettronica. La risposta dovrà essere inviata per conoscenza anche al Responsabile dell'Ufficio di competenza.

Ove il quesito proposto sia di particolare complessità, il Presidente provvederà ad investire del quesito l'intero Organismo alla prima convocazione utile.

La decisione dell'Organismo, che per i casi più complessi potrà avvalersi di consulenti esterni, dovrà essere comunicata al Responsabile dell'Ufficio e al Dipendente dell'Ufficio richiedente. Le risposte ai quesiti dovranno essere raccolte dall'Organismo in apposito repertorio.

6.5. Vigilanza sul rispetto del modello di organizzazione e gestione.

L'Organismo di Vigilanza della Italtreasury spa verifica il rispetto delle prescrizioni contenute nel Modello di organizzazione e gestione.

In particolare:

A) a seguito di segnalazioni pervenute ai componenti dell'OdV dai Dirigenti, dai Dipendenti, dai Collaboratori, ai sensi della normativa sul *whistleblowing* o comunque apprese, di anomalie, atipicità, aperte violazioni al modello, l'Organismo di Vigilanza interverrà tempestivamente tramite il Presidente dell'OdV medesimo, il quale si attiverà per ottenere le maggiori informazioni possibili.

Il Presidente, congiuntamente al referente all'uopo nominato, adotterà i più opportuni accorgimenti di tutela in via provvisoria; quindi, relazionerà all'Organismo di Vigilanza.

Alla prima seduta l'Organismo di Vigilanza, a maggioranza dei suoi componenti, ratificherà o revocherà i provvedimenti provvisori adottati dal Presidente. Quindi, dopo adeguata istruttoria, provvederà a decidere sul caso evidenziato dal Presidente relatore.

Nel caso in cui il Presidente giudichi la segnalazione pervenuta di particolare gravità, può procedere a convocare d'urgenza l'Organismo di Vigilanza che si riunirà in un lasso di tempo da valutarsi a cura dello stesso Presidente;

B) in occasione delle riunioni collegiali, mediante analisi della documentazione inviata dai responsabili, ma anche mediante audizione di Dirigenti, Dipendenti, Collaboratori.

È fatto obbligo ai Dirigenti e, comunque, ai Responsabili degli Uffici, di informare immediatamente i componenti dell'OdV, in forma elettronica o cartacea, di qualunque violazione, comunque appresa, al modello di organizzazione e gestione. Parimenti i Dipendenti e i Collaboratori comunicheranno dette violazioni sia al Dirigente, che al Responsabile dell'Ufficio di appartenenza, che ai componenti dell'OdV .

L'Organismo di Vigilanza della Italtel spa provvederà ad informare il Consiglio di Amministrazione che, tramite l'Ufficio del Personale, promuoverà l'azione disciplinare a carico del o dei trasgressori delle disposizioni contenute nel modello.

La comunicazione di attivazione, tramite l'Ufficio del Personale, di procedimenti disciplinari a singoli soggetti, per violazione dei precetti contenuti nel Modello di organizzazione e gestione adottato, segue il principio della riservatezza.

L'Ufficio del Personale informerà tempestivamente l'Organismo di Vigilanza circa l'istruzione del procedimento e la comminazione di sanzioni.

6.6. Aggiornamento del modello di organizzazione e gestione.

L'adeguatezza del modello di organizzazione e gestione, in tutte le sue componenti, è costantemente monitorata secondo le modalità di seguito evidenziate.

Ove richiesto dall'OdV della Italtel spa, è fatto carico ai singoli Uffici, a cura del relativo Responsabile, di redigere un *report* sull'attuazione del modello nel proprio Ufficio evidenziando i punti di forza, di debolezza e le possibili integrazioni.

L'Organismo di Vigilanza, nel formulare proposte ed osservazioni al Consiglio di Amministrazione relativi al modello, laddove precedentemente richiesti, dovrà tenere in adeguata considerazione i *report* indicati.

Le proposte di modifiche, integrazioni, aggiornamenti al Modello di organizzazione e gestione devono essere approvate a maggioranza assoluta da parte dell'Organismo di Vigilanza, che provvederà a darne comunicazione al CdA per la successiva adozione.

Degli interventi avvenuti che modificano il Modello di organizzazione e gestione dovrà essere data (successivamente all'adozione del Modello novellato da parte dell'organo amministrativo della Italtreasures spa) tempestiva comunicazione ai singoli Uffici, mediante comunicazione scritta indirizzata ai relativi Responsabili; questi ultimi hanno l'onere di informarne i Dipendenti e Collaboratori.

Dovranno essere organizzati adeguati corsi formativi, per i quali l'Azienda potrà avvalersi anche di professionalità esterne.

6.7. Attività di formazione.

L'Organismo di Vigilanza organizza, periodicamente, seminari di aggiornamento per i Responsabili degli Uffici e per i Dipendenti, al fine di rendere sempre meglio evidente la rilevanza dell'azione di prevenzione su cui è improntata il modello organizzativo di Italtreasures spa.

CAPITOLO 4

Le sanzioni per la violazione del Modello adottato da Italtreasures spa

L'efficace attuazione del Modello di Organizzazione e Gestione presuppone l'esistenza di un adeguato sistema sanzionatorio, che svolge funzione essenziale nell'architettura del d.lgs. n. 231/01 e costituisce presidio di tutela alle procedure interne.

Presupposto del potere disciplinare di Italtreasures spa è l'imputabilità della violazione al lavoratore (sia esso subordinato, in posizione apicale o collaboratore), a prescindere dalla circostanza che detta violazione integri o meno un fatto di possibile rilevanza penale.

Il principio che deve uniformare l'irrogazione della sanzione è quello di proporzionalità, avuto riguardo, da un lato, alla gravità della violazione e, dall'altro lato, alla tipologia di rapporto di lavoro instaurato con il prestatore (subordinato, parasubordinato, dirigenziale ecc.). Ovviamente deve tenersi in debito conto la specifica disciplina sul punto recata sia dalla regolamentazione contrattuale, che normativa.

1. Lavoratori subordinati.

Le violazioni delle regole di comportamento dettate nel presente Modello integrano la fattispecie dell'illecito disciplinare.

La tipologia di sanzioni irrogabili è quella prevista dalla contrattazione collettiva applicata in Italtreasures spa: si tratta, in particolare, del contratto collettivo nazionale per gli addetti al settore orafo, argentiero e dell'oreficeria, del 18 maggio 2017.

L'individuazione delle sanzioni disciplinari applicabili è operata tenuto anche conto della particolare funzione del Modello organizzativo e, conseguentemente, della rilevanza della violazione delle prescrizioni in esso contenute.

La contestazione ed applicazione delle sanzioni disciplinari viene eseguita sulla base delle pertinenti disposizioni del ricordato contratto collettivo nazionale (in specie, quelle recate nell'art. 21, co. 2 e ss. della "*Disciplina Generale*") e, per quanto ivi non previsto, dell'art. 7 della l. n. 300/1970 (cd. Statuto dei Lavoratori).

* * * *

Le possibili sanzioni disciplinari

A): Ammonizione scritta.

Il lavoratore che violi le procedure interne previste dal Modello, o adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso nell'espletamento di una delle attività in un'area a rischio, come individuate nel Capitolo 2 del presente Modello, è soggetto alla sanzione disciplinare dell'ammonizione scritta; ciò, nel caso in cui la violazione riscontrata sia di lieve entità.

B): Multa.

Nel caso in cui il lavoratore violi le procedure interne previste dal Modello, o adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso nell'espletamento di una attività in un'area a rischio, come individuata nel Capitolo 2 del presente Modello, e la violazione non sia da qualificarsi come "*lieve*", ai sensi del precedente par. A), il lavoratore medesimo è soggetto alla sanzione disciplinare della multa non superiore a tre ore di paga e contingenza o minimo di stipendio e contingenza, in conformità a quanto previsto nell'art. 21 del ricordato contratto collettivo nazionale.

C): Sospensione.

Il lavoratore al quale sia imputabile una recidiva nella violazione delle prescrizioni recate nel presente Modello nell'espletamento di una attività in una delle aree individuate nel Capitolo 2, è sottoposto alla sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sino ad un massimo di giorni tre, come previsto dall'art. 21 del ricordato contratto collettivo nazionale.

D): Licenziamento.

Il lavoratore che, nell'espletamento di un'attività in una delle aree a rischio indicate nel Capitolo 2, adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo non equivoco a commettere uno dei reati sanzionati dal d.lgs. n. 231/01, è sottoposto per ciò stesso alla sanzione disciplinare del licenziamento senza

preavviso, in conformità a quanto previsto nell'art. 23, punto B) del più volte ricordato contratto collettivo nazionale.

* * * *

Le sanzioni saranno applicate dal Responsabile del Personale previa istruttoria, ai sensi del disposto degli artt. 21, co. 2 e ss. della “*Disciplina Generale*” del contratto collettivo nazionale e dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.

Alla riunione successiva del Consiglio di Amministrazione, rispetto all'adozione della sanzione disciplinare, la decisione sulle sanzioni applicate dovrà essere sottoposta al vaglio dell'Organo Amministrativo per la sua ratifica.

* * * *

2. Dirigenti.

La contrattazione collettiva applicata in Italpreziosi spa di cui si è detto non prevede un sistema disciplinare per i dirigenti.

Onde, è necessario esplicitare nel contratto individuale (o in apposita lettera integrativa, sottoscritta per accettazione e di competenza del Consiglio di Amministrazione) gli inadempimenti ritenuti rilevanti e le relative sanzioni, di seguito indicate.

Con riferimento alla procedura da applicare, in accoglimento dell'orientamento più rigoroso, appare opportuno procedere secondo le prescrizioni dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, ritenuto dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione applicabile anche ai dirigenti.

* * * *

Le possibili sanzioni disciplinari

A): Multa.

Il Dirigente che, nell'ambito delle aree a rischio, adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello o violi le procedure interne dal medesimo previste nell'espletamento di una attività in un'area a rischio, come individuate nel Capitolo 2 del presente Modello, e la violazione sia da qualificarsi come “lieve”, è

soggetto alla sanzione disciplinare della multa, che è quantificabile sino al massimo dell'importo pari ad un decimo della retribuzione mensile.

B): Sospensione

Al di fuori della fattispecie di cui *supra sub A)*, il Dirigente che, nell'ambito delle aree a rischio, adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello o violi le procedure interne dal medesimo quanto ad una delle aree individuate nel Capitolo 2, dovrà essere sottoposto alla sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro per un lasso di tempo adeguato all'importanza della violazione commessa, comunque non superiore a 10 giorni, con corrispondente decurtazione del compenso. In ipotesi di reiterazione del comportamento, il dirigente sarà tenuto, oltre all'applicazione di quanto previsto *supra*, anche al versamento di una penale per una somma pari al 50% dell'importo di una retribuzione mensile.

C): Licenziamento

Al di fuori delle fattispecie di cui *supra sub A)* e B), il Dirigente che, nell'ambito delle aree a rischio individuate nel Capitolo 2, adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello o violi le procedure interne dal medesimo previste, con ciò compiendo un atto contrario all'interesse dell'Italpreziosi spa ovvero ponendo in essere una condotta diretta in modo non equivoco a commettere uno dei reati sanzionati dal d.lgs. n. 231/01, è per ciò stesso sottoposto a licenziamento.

La sanzione è eseguita, decorsi cinque giorni dalla contestazione scritta della violazione, dal Responsabile del Personale. L'irrogazione della sanzione dovrà essere successivamente ratificata dal Consiglio di Amministrazione.

* * * *

3. Gli Amministratori

La posizione degli Amministratori è di massima delicatezza: nell'ipotesi in cui si verificassero condotte in violazione delle prescrizioni del Modello da parte di uno

degli Amministratori, l'Organismo di controllo di Italtreasures spa provvederà ad informarne l'intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.

Sarà, quindi, il Consiglio di Amministrazione a valutare la situazione e ad adottare i provvedimenti ritenuti opportuni, nel rispetto della normativa vigente.

4. I collaboratori esterni.

Per sanzionare i comportamenti non conformi alle prescrizioni del Codice Etico e del Modello posti in essere da collaboratori esterni (partner tecnici, lavoratori a progetto, parasubordinati, consulenti, etc.), è necessario provvedere a inserire una apposita clausola contrattuale nelle lettere di incarico o nei contratti di collaborazione, in cui sia prevista la risoluzione del rapporto, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento del danno, per l'ipotesi in cui dal comportamento del collaboratore / consulente discendano danni concreti per l'Italtreasures spa (a titolo di mero esempio, nel caso in cui sia applicata dall'Autorità Giudiziaria una delle misure previste dal d.lgs. n. 231/01).

La clausola risolutiva dovrà essere sottoposta a doppia firma *ex art. 1341 c.c.* e, in caso di accertata violazione del Modello, il legale rappresentante dell'Italtreasures spa dovrà provvedere alla comunicazione della risoluzione, con raccomandata a.r. o a mezzo P.E.C., avente efficacia dalla data di ricevimento.